PROGETTO DEL CODICE PENALE E DEL CODICE DI POLIZIA PUNITIVA DEL REGNO...

Italia







PROGETTO DEL CODICE PENALE

E

DEL CODICE DI POLIZIA PUNITIVA

DEL REGNO D'ITALIA

(Estratto dall' *Eco dei Tribunali*).



VENEZIA 1870.
Tipografia della Gazzetta.

RELAZIONE.

A S. E. il Ministro guardasigilli.

Nella convinzione di aver adoperata quanta cura e studio seppero trovare nella coscienza di un officio onorevole, e insieme di una grande responsabilità, i sottoscritti presentano all' Eccellenza Vostra la compiuta revisione del progetto di Codice penale, e di quello di polizia punitiva.

Per dare esecuzione al mandato, espresso nel Decreto del 3 settembre 1869, essi hanno attentamente considerate le proposte delle Corti supreme e d' appello; e prendendo lume e consiglio dalle sapienti deliberazioni di quei Corpi, e congiungendovi quelle altre indagini che parvero dettate dagli studii scientifici, come dalle convenienze della pratica giudiziale, dall' ordinamento delle Magistrature e dall' esempio infine di autorevoli legislazioni, e di recenti progetti di paesi coltissimi, apportarono al progetto della Commissione precedente le mutazioni che risultano dai processi verbali delle sedute.

Sarebbe pertanto opera lunga, e pur sempre imperfetta, il rendere conto, anche per sommi capi, di cotali mutazioni e dei motivi che le hanno suggerite; nè poi sarebbe necessario, poichè di leggieri l'Eccellenza Vostra saprà riconoscerle ed apprezzarle. I sottoscritti di niun'altra cosa sono tanto preoccupati, quanto del desiderio di dimostrare che, a introdurle, non furono mai mossi da puro amore di novità, molto meno da poco rispetto per un lavoro già compilato con tanto senno e con tanta diligenza, e che, nel suo complesso, anche la Magistratura ha mostrato di tenere in gran pregio; bensì dal fermo proposito di dare al paese una legislazione penale, che risponda nel tempo stesso, e ai progressi della scienza odierna, ed alle condizioni di fatto in cui trovasi il Regno. Per ciò stesso essi si fecero un dovere di non discostarsi, nelle quistioni

più vitali, dal voto della maggioranza delle Corti; e però le quistioni sulla divisione dei reati e delle pene, e quindi anche de' due Codici, sulla pena di morte e sulla riunione de' reati commessi col mezzo della stampa al corpo stesso del Codice (senza però modificarne i concetti gia stabiliti dalla legge del 1848), vennero risolute nel senso proposto dal maggior numero; e per ragioni di tal valore, da essere riconosciute degnissime di avere sopra le opposte, benchè rispettabili, la prevalenza. Così alla dottrina ed esperienza della Magistratura, i sottoscritti furono solleciti e lieti di unire la loro propria convinzione.

Certamente non hanno creduto di dover spingere la circospezione fino a non far luogo nel progetto a qualche nuovo principio teorico, che non stava nel precedente, nè era stato proposto dalle Corti. Ma per adottarlo, non mancarono di far precedere i più accurati studii; e la decisione fu presa con la persuasione di aver seguito lo spirito della legislazione del tempo.

Confidano pertanto i sottoscritti che l' Eccellenza Vostra sarà per accogliere il frutto di studii e di discussioni fatte con l' amore del vero e del giusto, e per il bene del paese; nel quale la diformità delle leggi (e tanto più se ne convinsero nel corso di questo lavoro) reca ogni giorno deplorevoli conseguenze; e La pregano che ove, come sperano, voglia proporre il progetto al Parlamento, vi aggiunga i processi verbali, a tale effetto stampati, nei quali sono esposti i motivi delle modificazioni introdotte, così per renderne più facile la cognizione, come per giustificare l' opera loro, che, non senza qualche trepidazione, consegnano e raccomandano a Vostra Eccellenza.

Firenze, 15 aprile 1870.

GIUSEPPE BORSANI.
GIACOMO COSTA.
SANTE MARTINELLI.
FILIPPO AMBROSOLI.
FEDERICO CRISCUOLO *Segr.*

CODICE PENALE.

LIBRO I.

Dei reati e delle pene in generale.

TITOLO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1. — § 1. Nessun fatto è punibile, se non in forza di espressa disposizione della legge.

§ 2. I fatti punibili con le pene stabilite nel presente Codice si chiamano *reati*.

§ 3. Il reato che la legge punisce con pene criminali si chiama *crimine*; quello che la legge punisce con pene correzionali si chiama *delitto*.

Art. 2. — Quando il presente Codice parla di reati commessi col mezzo della stampa, s' intendono quelli commessi col mezzo di stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili, o di qualsivoglia artificio atto a riprodurre segni figurativi.

Art. 3. — Nessun fatto può essere punito con pene, che non erano stabilite dalla legge prima che fosse commesso.

Art. 4. — § 1. Se la nuova legge toglie dal novero dei reati un fatto punito dalla legge anteriore, cessano di diritto tutti gli effetti del procedimento e della condanna.

§ 2. Se la pena stabilita dalla legge al tempo del reato e quella stabilita da leggi posteriori fossero diverse, deve essere applicata la più mite.

Art. 5. — I reati commessi nel territorio del Regno, sia dal cittadino, sia dallo straniero, sono giudicati e puniti secondo le leggi del Regno.

Art. 6. — § 1. È giudicato e punito secondo le leggi del Regno chiunque, sia cittadino o straniero, commette in paese estero un reato contro la sicurezza dello Stato; o il reato di contraffazione del sigillo dello Stato, o di falsa moneta avente corso legale o commerciale nel Regno,

o di falsità in carte di credito pubblico, sì dello Stato che di Stabilimenti autorizzati ad emetterle nel Regno; o il reato di uso doloso delle dette carte di pubblico credito, o di monete nazionali. Non ha luogo però nè giudizio nè pena contro lo straniero, quando si tratti di moneta contraffatta estera che non sia ancora in circolazione nel Regno.

§ 2. Nei casi espressi nel precedente paragrafo il colpevole è sempre giudicato e punito secondo le leggi del Regno, ancorchè sia stato giudicato e punito nel paese in cui ha commesso il reato; ma la durata della pena già effettivamente scontata si computa nella nuova.

Art. 7. — § 1. Anche fuori dei casi espressi nell' articolo precedente, il cittadino che commette in paese estero un reato preveduto dalle leggi del Regno, è punito secondo le medesime, sulla querela dell' offeso o danneggiato, o sulla domanda del Governo del paese in cui il reato fu commesso, ovvero di quello del paese a cui l' offeso o danneggiato appartiene.

§ 2. Quando però si tratti di delitti contro le famiglie, le persone o le proprietà private, si richiede la querela dell' offeso o danneggiato.

Art. 8. — § 1. Se lo straniero, oltre i casi espressi nell' art. 6, commette in paese estero contro un cittadino un reato punibile secondo le leggi del Regno con le pene della morte, della reclusione, o della relegazione, ed entri in qualunque modo nel Regno, ne dev' essere offerta la estradizione al Governo di quel paese, per esservi giudicato e punito; e quando l' offerta non sia accettata, è giudicato e punito secondo le leggi del Regno.

§ 2. Se il reato commesso è punibile, secondo le leggi del Regno, con pena diversa da quelle indicate nel precedente paragrafo, si applica la disposizione del medesimo nel solo caso che concorrano le condizioni stabilite nell' art. 7.

Art. 9. — Le disposizioni degli articoli 7 e 8 non si applicano a coloro, i quali, giudicati in paese estero, siano stati assolti; o, se condannati, abbiano scontata interamente la pena. Se però non hanno scontata interamente la pena, per essersene sottratti con la fuga, si applicano le disposizioni dei detti articoli; ma nella pena da infliggersi si computa la durata di quella già effettivamente scontata in esecuzione della sentenza estera.

Art. 10. — § 1. Nei casi espressi negli articoli 7 e 8, si applica la legge del luogo dove il fatto è stato commesso, se la medesima stabilisce pene più miti o condizioni più favorevoli per l'imputato. Qualora però la pena stabilita dalla detta legge non fosse ammessa dalle leggi del Regno, il giudice vi surroga una delle pene ammesse, che non sia più grave di quella, e che a quella più si avvicini.

§ 2. Se poi la legge del luogo dove il fatto è stato commesso, non lo considera come reato, non ha luogo procedimento.

Art. 11. — § 1. Non è ammessa l'estradizione del cittadino ad un Governo straniero.

§ 2. L'estradizione dello straniero non può essere nè offerta, nè accordata per reato politico, o per alcun fatto che abbia servito di mezzo alla esecuzione di un reato politico.

Art. 12. — Le disposizioni del presente Codice sono applicabili anche nelle materie regolate da leggi particolari, in quanto non sia da queste diversamente stabilito.

TITOLO II.

Delle pene.

Capo I.

Delle specie e dei gradi delle pene.

Art. 13. — § 1 Le pene stabilite da questo Codice, secondo l'ordine della loro gravità, sono

a) Criminali, cioè:

1. la morte;
2. la reclusione a vita;
3. la reclusione temporanea;
4. la relegazione;
5. la decadenza dai pubblici ufficii;

b) Correzionali, cioè.

6. la prigionia;
7. la detenzione;
8. il confino;
9. l'esilio;

10. l'interdizione dai pubblici ufficii;
11. la multa.

§ 2. Le pene che la legge designa con l'espressione *restrittive della libertà personale*, sono quelle indicate ai numeri 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 del paragrafo precedente.

Art. 14. — La pena di morte, pei reati preveduti da questo Codice, si eseguisce in pubblico mediante la decapitazione.

Art. 15. — Il condannato alla reclusione sconta la pena nelle *case centrali di reclusione*, con segregazione cellulare durante la notte, e con l'obbligo del lavoro in comune e del silenzio durante il giorno.

Art. 16. — Il condannato alla relegazione sconta la pena nelle *case di relegazione* situate in castelli od altri luoghi forti a ciò destinati, con segregazione cellulare durante la notte.

Art. 17. — §, 1. Le pene della reclusione temporanea e della relegazione si estendono da cinque a ventisei anni, e si dividono in sei gradi:

1. da cinque anni a sette;
2. da otto anni a dieci;
3. da undici anni a quindici;
4. da sedici anni a venti;
5. da ventun anni a ventitre;
6. da ventiquattro anni a ventisei.

§ 2. Entro i limiti dei gradi queste pene si applicano ad anni.

Art. 18. — Il condannato alla prigionia sconta la pena nelle *prigioni provinciali*, con segregazione cellulare durante la notte, e con l'obbligo del lavoro in comune durante il giorno.

Art. 19. — § 1. Il condannato alla detenzione sconta la pena nelle *case di detenzione*.

§ 2. I condannati pei reati commessi col mezzo della stampa scontano la detenzione in una casa distinta da quella stabilita per gli altri delinquenti.

Art. 20. — § 1. Le pene della prigionia e della detenzione si estendono da sei giorni a cinque anni, e si dividono in cinque gradi:

1. da sei giorni a tre mesi;
2. da quattro mesi ad un anno;
3. da un anno e tre mesi a due anni;

4. da due anni e tre mesi a tre anni;
5. da tre anni e sei mesi a cinque anni.

§ 2. Entro i limiti del primo grado questa pena si applica a giorni; nel secondo a mesi; nel terzo e quarto a trimestri; nel quinto a semestri.

Art. 21. — Le differenze di condizione tra i condannati alla reclusione a vita, alla reclusione temporanea, alla relegazione, alla prigionia ed alla detenzione, rispetto al vitto, al vestiario, al lavoro, ed alle mercedi di esso, sono determinate dal Regolamento fondamentale degli Stabilimenti penali annesso al presente Codice, e dagli altri Regolamenti relativi.

Art. 22. — § 1. La legge determina i casi nei quali le pene della reclusione temporanea, relegazione, prigionia e detenzione possono essere scontate in *case di custodia*.

§ 2. Le stesse pene possono altresì essere scontate in una *colonia penale agricola* dal condannato, il quale, durante due terzi almeno della pena inflittagli, abbia dato prove di emendamento. La concessione, sulla proposta del Consiglio di disciplina dello Stabilimento in cui trovasi il condannato, e sulla conforme deliberazione dell' Autorità giudiziaria da cui fu profferita la sentenza, è fatta dal Ministro dal quale lo Stabilimento dipende; e può essere dal medesimo revocata, sulla proposta del Consiglio di disciplina della colonia, se il condannato non vi mantiene buona condotta.

Art. 23. — § 1. Il condannato alla pena del confino non superiore a due anni, deve dimorare in quel Comune della Provincia che è designato nella sentenza, alla distanza di venti chilometri almeno dal Comune in cui è stato commesso il reato, e da quello in cui esso, o gli offesi o danneggiati hanno il domicilio o la residenza.

§ 2. Quando la pena del confino supera due anni, è scontata in un' isola del Regno, nella quale il condannato è libero, ma sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

Art. 24. — § 1. La pena del confino si estende da tre mesi a cinque anni, e si divide in cinque gradi:

1. da tre mesi a sei;
2. da sette mesi ad un anno;
3. da un anno e tre mesi a due anni;
4. da due anni e tre mesi a tre anni;
5. da tre anni e sei mesi a cinque anni.

§ 2. Entro i limiti dei primi due gradi questa pena si applica a mesi; nel terzo e quarto a trimestri; nel quinto a semestri.

Art. 25. — Il condannato alla pena dell'esilio deve stare lontano almeno venti chilometri dal Comune in cui il reato è stato commesso, e da quello in cui esso, o gli offesi o danneggiati hanno il domicilio o la residenza. Il giudice può anche vietargli nella sentenza di uscire dal Regno, o di dimorare in certi Comuni determinati.

Art. 26. — § 1. La pena dell'esilio si estende da un mese a due anni, e si divide in tre gradi:

1. da un mese a tre;
2. da quattro mesi ad un anno;
3. da un anno e tre mesi a due anni.

§ 2. Questa pena si applica nel primo e secondo grado a mesi, e nel terzo a trimestri.

Art. 27. — Per le donne, per coloro che non hanno compiuto gli anni ventuno, e per gli stranieri, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può surrogare alle pene del confino e dell'esilio quella della detenzione, ridotta pel confino al terzo, e per l'esilio al quarto della durata.

Art. 28. — § 1. La pena della decadenza dai pubblici ufficii è perpetua, e produce:

a) la perdita di ogni ufficio elettivo, politico od amministrativo, e del diritto di votare in qualsiasi comizio elettorale, e di essere eletto, e la incapacità di acquistarlo;

b) la perdita degli impieghi, ufficii o servizii pubblici o funzioni, pel cui esercizio è necessaria la nomina o l'approvazione governativa, e la incapacità di acquistarne altri;

c) la perdita del beneficio ecclesiastico, di cui il condannato fosse investito, e la incapacità di acquistarne altri;

d) la perdita di tutti i diritti lucrativi od onorifici inerenti agli impieghi, ufficii o servizii pubblici, alle funzioni od al beneficio ecclesiastico, menzionati nelle lettere *b*, *c*, e la incapacità di acquistarne altri;

e) la perdita dell'ufficio di tutore o curatore di cui fosse investito, e la incapacità di essere tutore o curatore, e di concorrere negli atti relativi alla tutela o alla cura, tranne quella dei proprii figli nei casi stabiliti dal Codice civile;

f) la perdita dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli e delle insegne onorifiche nazionali ed estere, e la incapacità di acquistarne altri.

§ 2. La legge determina i casi nei quali la decadenza dai pubblici ufficii accennata nel precedente paragrafo, è limitata ad alcuno di essi.

Art. 29. § 1. La pena dell'interdizione dai pubblici ufficii è temporanea, e produce:

a) la rimozione da ogni ufficio elettivo, politico od amministrativo, e la sospensione dall' esercizio del diritto di votare in qualsiasi comizio elettorale, e di quello di essere eletto;

b) la rimozione dagli impieghi, ufficii o servizii pubblici, o funzioni pel cui esercizio è necessaria la nomina o l'approvazione governativa, e la sospensione della capacità di conseguirne altri;

c) la privazione del beneficio ecclesiastico, di cui il condannato fosse investito, e la sospensione della capacità di acquistarne altri;

d) la privazione di tutti i diritti lucrativi ed onorifici inerenti agli impieghi, ufficii o servizii pubblici, alle funzioni od al beneficio ecclesiastico menzionati nelle lettere *b*, *c*, e la sospensione della capacità di conseguirne altri;

e) la rimozione dalla tutela o cura, tranne quella dei proprii figli, nei casi stabiliti dal Codice civile, e la sospensione della capacità di essere tutore o curatore, o di concorrere negli atti relativi alla tutela o alla cura;

f) la privazione dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli e delle insigne onorifiche nazionali ed estere, e la sospensione della capacità di conseguirne altre.

§ 2. L'interdizione, per quanto riguarda la sospensione delle capacità, si estende da sei mesi a dieci anni, e si divide in cinque gradi:

1. da sei mesi ad un anno;
2. da un anno e sei mesi a tre anni;
3. da quattro anni a cinque;
4. da sei anni a sette;
5. da otto anni a dieci.

§ 3. Entro i limiti del primo grado la pena dell'interdizione si applica a mesi; nel secondo a semestri; negli altri gradi ad anni.

§ 4. La legge determina i casi nei quali l' interdizione dai pubblici ufficii è limitata ad alcuno di essi.

Art. 30. — § 1. Il condannato alla pena della multa deve pagare lo somma fissata dalla sentenza nelle Casse destinate a riceverla.

§ 2. Se l' esecuzione sui beni del condannato riesce insufficiente al pagamento della multa, questa, per la parte non pagata, si converte di diritto nella detenzione, non però superiore ad un anno, col ragguaglio di un giorno per ogni dieci lire.

Art. 31. — § 1. La multa si estende da lire venti a diecimila, e si divide in nove gradi:

1.	da	lire	20	a	50;
2.	da	»	60	a	100;
3.	da	»	150	a	500;
4.	da	»	550	a	1000;
5.	da	»	1100	a	2000;
6.	da	»	2200	a	4000;
7.	da	»	4500	a	6000;
8.	da	»	6500	a	8000;
9.	da	»	8500	a	10000.

§ 2. Entro i limiti dei primi due gradi la multa si applica di dieci in dieci lire; nel terzo e quarto grado di cinquanta in cinquanta; nel quinto e sesto grado di cento in cento; negli altri di cinquecento in cinquecento.

Art. 32. — § 1. A qualunque condanna deve essere aggiunta la confisca del corpo del reato, e delle cose appartenenti al colpevole, che hanno servito o furono destinate a servire di mezzo per commettere il reato, o per indurre altri a commetterlo.

§ 2. Quando però si tratti di cose delle quali è per per legge vietata la ritenzione, l' uso od il porto, la confisca è sempre pronunziata ancorchè non vi sia condanna, e qualunque sia la persona a cui le dette cose appartengano.

Art. 33. — § 1. La legge determina i casi nei quali alla pena è aggiunta la perdita dell' esercizio d' industrie personali o di altri diritti.

§ 2. Sono pure determinati dalla legge i casi nei quali alla pena è aggiunta la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale della polizia; la quale può estendersi da tre mesi a cinque anni, ed è regolata dalla legge di pubblica sicurezza.

Art. 34. — Nelle condanne penali il giorno è di ore ventiquattro, il mese di trenta giorni; e l'anno si computa secondo il calendario comune.

Art. 35. — § 1. Il tempo del carcere sofferto prima della sentenza divenuta irrevocabile può essere computato:

a) per intero, nella pena della detenzione anche quando è surrogata alla multa, ed in quelle del confino e dell'esilio;

b) per metà, nella pena della prigionia;

c) per un terzo, nella pena della relegazione;

d) per un quarto, nella pena della reclusione.

§ 2. Nella detta computazione non può essere compreso il tempo trascorso durante la pendenza dell'appello prodotto dal condannato, se è stato rigettato o dichiarato inammissibile.

Art. 36. — § 1. Ogni condanna a pena temporanea comincia a decorrere, rispetto ai detenuti, dalla data della sentenza divenuta irrevocabile, salvo il disposto dell'articolo precedente.

§ 2. Se il condannato ha prodotto ricorso per cassazione, e il ricorso è stato rigettato, la pena non comincia a decorrere che dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.

§ 3. Per coloro che non sono detenuti, la pena comincia dal giorno dell'effettiva esecuzione.

Art. 37. — § 1. Le condanne alle pene della morte e della reclusione a vita producono la decadenza dai diritti politici e civili.

§ 2. Il condannato, che è incorso nella decadenza dai diritti politici e civili, perde:

a) i diritti menzionati nell'art. 28, § 1, lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *f*;

b) il possesso ed il godimento di tutti i suoi beni;

c) il diritto di acquistare e di disporre per donazione o per testamento, e quello di succedere, eccetto che per legato a titolo di alimenti;

d) la potestà patria e maritale, e la capacità di essere tutore o curatore, e di concorrere agli atti relativi alla tutela ed alla cura;

e) la capacità di fare testimonianza sia negli atti che nei Giudizii;

f) la capacità di stare in Giudizio come attore e come convenuto, fuorchè per ministero d' un curatore.

§ 3. Il testamento del condannato però, sia anteriore che posteriore alla condanna, produce il suo effetto solamente nelle disposizioni riferibili al coniuge, agli ascendenti ed ai discendenti in linea retta.

Art. 38. — § 1. La condanna alla pena della reclusione temporanea, porta seco la decadenza dai pubblici ufficii.

§ 2. Durante la pena il condannato è equiparato all' interdetto per sentenza; e la sua condizione giuridica, dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, è regolata dalle disposizioni del Codice civile che determinano gli effetti della interdizione dichiarata. Conserva però la capacità di disporre per testamento.

Art. 39. — La decadenza e l' interdizione dai pubblici ufficii o da alcuni di essi, hanno effetto dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, salvo, per le sentenze profferite in contumacia, il disposto del Codice di procedura penale.

§ 2. L' interdizione dai pubblici ufficii o da alcuno di essi, quando è aggiunta ad una pena restrittiva della libertà personale inferiore alla reclusione, ha luogo di diritto mentre il condannato sconta la pena; e la durata della interdizione medesima stabilita nella sentenza, comincia dal giorno in cui la detta pena restrittiva è scontata od estinta.

Capo II.

Norme sulla misura delle pene, e sul passaggio da una pena ad un' altra.

Art. 40. — Il giudice non può aumentare, nè diminuire, nè convertire alcuna pena, se non nei casi e dentro i limiti determinati o permessi dalla legge.

Art. 41. — Non si può discendere nè ascendere da una specie di pena ad un' altra, se non dopo esauriti tutti i gradi di ciascuna di esse.

Art. 42. — Nel discendere da una specie di pena ad un' altra, il passaggio ha luogo come segue:

a) dalla morte alla reclusione a vita;

b) dalla reclusione a vita alla temporanea;

c) dalla reclusione temporanea alla prigionia;

d) dalla relegazione alla detenzione;

e) dalla prigionia e dalla detenzione al primo grado di multa;

f) dal confino al primo grado di esilio;

g) dalla decadenza all'interdizione dai pubblici ufficii;

h) dall'esilio e dall'interdizione dai pubblici ufficii, rispettivamente al secondo ed al terzo grado di multa.

Art. 43. — Nell'ascendere da una specie di pena ad un'altra, il passaggio ha luogo come segue:

a) dalla interdizione alla decadenza dai pubblici ufficii;

b) dal confino al quarto grado di detenzione;

c) dall'esilio al quarto grado di confino;

d) dalla detenzione alla relegazione;

e) dalla reclusione temporanea alla reclusione a vita;

f) dalla reclusione a vita alla morte nei soli casi espressamente determinati dalla legge.

Art. 44. — Nell'ascendere o discendere da una pena di specie diversa, il giudice deve calcolare rispettivamente per primo grado il minimo del grado infimo della pena a cui ascende, od il massimo del grado più alto della pena a cui discende, eccettuati i casi indicati nell'art. 42 lett. *e*, *f*, *h*, e nell'art. 43 lett. *b*, *c*; indi, ove occorra un secondo grado di aumento o di diminuzione, dee spaziare nella latitudine del grado medesimo.

Art. 45. — § 1 Quando la legge stabilisce una pena che comprende più gradi, il giudice può applicarla in qualunque dei gradi medesimi, misurandola, entro i limiti di ciascun grado, con le norme indicate per le singole specie di pena.

§ 2. Quando la legge dispone che la pena debba essere aumentata o diminuita per un numero determinato di gradi, il giudice deve applicarla entro i limiti dell'ultimo a cui si estende l'aumento o la diminuzione, partendo rispettivamente dal massimo o dal minimo di quel grado in cui l'avrebbe misurata senza l'aumento o la diminuzione.

§ 3. Quando l'aumento o la diminuzione è stabilita nella latitudine di più gradi, il giudice può rispettivamente spaziare tra il minimo ed il massimo del grado entro cui intende di applicarla.

Art. 46. — Concorrendo insieme circostanze di au-

mento e di diminuzione della pena, se il numero dei gradi di aumento è uguale a quello dei gradi di diminuzione, si applica la pena ordinaria del reato; e se il loro numero è diverso, si applicano i soli gradi di aumento o di diminuzione che ne costituiscono la differenza, ferma sempre la facoltà del giudice di spaziare nel grado che risulta applicabile.

Art. 47. — In ogni caso la pena determinata giusta le regole dei precedenti articoli è diminuita di un grado, se concorrono circostanze attenuanti.

Art. 48. — Qualora le diminuzioni di pena non siano tutte possibili, per mancanza di gradi o di specie di pena, si applica il minimo della pena inferiore.

TITOLO III.

Delle cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità.

Art. 49. § 1. Non è imputabile di reato colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto:

a) si trovava in istato di malattia mentale, che gli aveva tolto la conoscenza delle sue azioni, o il libero uso delle sue volontà; ovvero

b) vi fu costretto da una forza esterna, alla quale non ha potuto resistere.

§ 2. L'ignoranza della legge penale non esclude la imputabilità.

Art. 50. — § 1. Le pene che la legge stabilisce pel reato sono diminuite da uno a tre gradi, quando il colpevole, nel momento in cui ha commesso il fatto:

a) si trovava in istato di malattia mentale che non gli aveva tolto del tutto, ma grandemente scemato la conoscenza delle sue azioni, o il libero uso delle sue volontà; ovvero

b) vi fu tratto da una forza esterna, la quale non gli aveva tolto del tutto, ma grandemente scemato la possibilità di resistere.

§ 2. Se tale diminuzione ha luogo per causa di malattia mentale, le pene della reclusione, relegazione, prigionia o detenzione risultate applicabili, sono scontate in una casa di custodia.

Art. 51. — § 1. Non è imputabile di reato doloso

colui che ha commesso il fatto in istato di piena ubbriachezza.

§ 2. Se l'ubbriachezza non fosse piena, è imputabile come agente doloso; ma le pene nelle quali è incorso possono essere diminuite di un grado.

§ 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'ubbriachezza sia stata procurata nel fine di commettere il reato.

Art. 52. — Chi non ha compiuto i nove anni non è imputabile.

Art. 53. — § 1. Chi ha compiuto i nove anni, ma non ancora i quattordici, è imputabile, purchè risulti che abbia operato con discernimento. In questo caso però le pene nelle quali è incorso sono diminuite da tre a quattro gradi, e se sono restrittive della libertà personale sono scontate in una casa di custodia.

§ 2. Qualora il minore abbia operato senza discernimento, i giudici stessi che hanno fatta la dichiarazione possono ordinare che sia collocato in una casa di educazione per un tempo non eccedente sei anni, od ammonire i parenti, o le altre persone che hanno l'obbligo di provvedere alla sua educazione, che veglino sulla condotta di lui, sotto pena, in caso d'inosservanza, di una multa da sessanta a cinquecento lire.

Art. 54. — § 1. Per chi ha compiuto gli anni quattordici ma non ancora i diciotto, le pene sono diminuite da due a tre gradi.

§ 2. Per chi ha compiuto gli anni diciotto ma non ancora i ventuno, le pene sono diminuite di un grado.

Art. 55. — § 1. Il sordo-muto che non ha compiuto gli anni quattordici, non è imputabile.

§ 2. Il sordo-muto di qualunque età superiore ad anni quattordici compiuti è imputabile, purchè risulti che abbia operato con discernimento.

§ 3. La disposizione dell'art. 53, § 2, si applica anche al sordo-muto che ha compiuto gli anni quattordici ma non ancora i ventuno, qualora abbia operato senza discernimento.

TITOLO IV.

Del reato mancato e del reato tentato.

Art. 56. — § 1. È colpevole di reato mancato colui che, con l'intenzione diretta a commettere un reato, ha compiuti tutti gli atti di esecuzione di esso, ma non ha conseguito l'effetto per circostanze accidentali e indipendenti dalla sua volontà.

§ 2. È colpevole di reato tentato colui che ha manifestato l'intenzione diretta a commettere un reato, con atti di esecuzione, i quali furono interrotti e non giunsero a consumarlo per circostanze accidentali e indipendenti dalla sua volontà.

Art. 57. — Qualora il colpevole abbia spontaneamente desistito dal compiere gli atti di esecuzione, è punito con le pene stabilite per l'atto eseguito, quando costituisca reato.

Art. 58. — § 1. Il colpevole di reato mancato è punito con la pena stabilita pel reato consumato, diminuita di un grado.

§ 2. Il colpevole di reato tentato è punito con la pena stabilita pel reato consumato, diminuita da due a tre gradi.

Art. 59. — Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai casi in cui la legge ha diversamente stabilito.

TITOLO V.

Degli autori e dei complici.

Art. 60. — § 1. Sono autori del reato gli esecutori immediati dell'atto che lo costituisce.

§ 2. Si considerano autori del reato anche coloro che cooperano immediatamente all'atto che lo costituisce.

Art. 61. — Sono complici del reato:

a) coloro che per mezzo di mandato, d'instigazione, di ricompense date o promesse, di minacce, d'abuso d'autorità o di potere, o in altro modo, determinano dolosamente altri ad eseguire il reato;

b) coloro che danno dolosamente consiglio, istruzione o direzione per eseguire il reato, o si concertano

antecedentemente cogli autori o complici del medesimo, sull' assistenza od aiuto da prestarsi dopo commesso, per assicurarne il frutto o per eludere le investigazioni dell' Autorità;

c) coloro che procurano o somministrano le armi, gli strumenti, o qualunque altro mezzo per l' esecuzione del reato, sapendo a quale uso sono destinati;

d) coloro che prestano scientemente assistenza od aiuto nei fatti, che preparano o facilitano l' esecuzione del reato.

Art. 62. — § 1. Le circostanze e le qualità inerenti alla persona, sì permanenti che accidentali, per le quali si toglie, si diminuisce o si aggrava la pena di taluno degli autori o complici del reato, non si valutano per gli altri autori o complici del reato medesimo.

§ 2. La stessa norma si applica anche quando le dette qualità personali, sì permanenti che accidentali di taluno degli autori o complici, facciano mutare la natura del reato, se gli altri autori o complici non ne hanno avuto conoscenza nel momento della loro azione o cooperazione.

Art. 63. — § 1. Le circostanze materiali che accompagnano il reato, per le quali si aggrava la pena, ignote ai complici nel momento della loro azione o cooperazione, e non prevedibili nel reato concertato, rimangono a carico soltanto dell' autore o degli autori di esso.

§ 2. La stessa norma si applica anche per le circostanze materiali che fanno mutare la natura del reato, o che costituiscono esse medesime un reato diverso.

Art. 64. — § 1. I complici sono puniti con lo stesso grado di pena stabilito per l' autore.

§ 2. La pena dei complici indicati nell' art. 61 lett. *a*, può essere diminuita di un grado se l' autore ha commesso il reato anche per motivi proprii.

§ 3. La pena dei complici indicati nell' art. 61 lett. *b*, *c*, *d*, è diminuita da uno a due gradi, se il reato si sarebbe potuto commettere anche senza la loro cooperazione.

TITOLO VI.

Della recidiva.

Art. 65. — §, 1. È recidivo colui che, dopo essere stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile, per un fatto riconosciuto come reato da questo Codice, commette un altro reato della medesima specie.

§ 2. Sono della medesima specie, oltre i reati che si trovano compresi in uno stesso capo di questo Codice, o in uno stesso titolo non suddiviso in capi, anche i reati che si trovano rispettivamente riuniti sotto le seguenti lettere:

a) il peculato, la concussione, la corruzione, la prevaricazione, il furto, la estorsione, il ricatto, l' usurpazione, l' abuso di confidenza, la frode e l' appropriazione indebita;

b) la pubblica resistenza, la pubblica violenza, e i reati commessi contro pubblici uffiziali nell' esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime;

c) la calunnia, la falsa testimonianza e perizia, la relazione falsa d' interprete, lo spergiuro e la simulazione di reato;

d) il favoreggiamento di reati e di delinquenti, l' omesso referto di reati, la procurata evasione d' arrestati e l' instigazione a delinquere;

e) la falsità di monete e di carte di pubblico credito, la falsificazione di sigilli e bolli pubblici e delle loro impronte, il falso in documenti, la bancarotta fraudolenta e tutti i reati contro la proprietà commessi per fine di lucro;

f) i reati contro il commercio e le industrie;

g) lo stupro, l' oltraggio al pudore, il ratto per fine di libidine, il lenocinio, la bigamia e l' adulterio;

h) l' omicidio, la lesione personale e l' abbandono d' infante;

i) il procurato aborto ed i reati contro lo stato civile delle persone;

j) la diffamazione, il libello famoso, l' ingiuria, l' illecita rivelazione di segreti e la calunnia;

k) i reati contro la proprietà, commessi senza fine di lucro;

l) l'associazione per delinquere e i reati contro la fede pubblica, o contro la vita e l'integrità personale, o contro la proprietà per fine di lucro.

Art. 66. — § 1. Non possono però essere valutati per gli effetti della recidiva

a) i reati anteriori meramente colposi in confronto di reati dolosi, e viceversa;

b) le condanne profferite da Tribunali stranieri;

c) le condanne alla prigionia od alla detenzione per durata inferiore ad un anno, od a pene di specie inferiore, quando la pena da infliggersi al colpevole sia la reclusione o la relegazione;

d) le pene estinte con l'amnistia.

§ 2. In ogni caso non può essere valutata per gli effetti della recidiva la sentenza di condanna anteriore, scorsi dieci anni dal giorno in cui la pena pronunziata nella medesima è stata scontata, o da quello in cui è rimasta estinta, giusta gli altri modi indicati nell'art. 86 lett. *b*, *c*, *d*.

Art. 67. — Il condannato alla pena della reclusione a vita che commette un reato, è punito a norma di legge. Ma se la pena inflitta è restrittiva della libertà personale, si converte nella cella di rigore per un tempo corrispondente ad un terzo della durata di essa, purchè non ecceda cinque anni.

Art. 68. — § 1. Se la pena del nuovo reato è la reclusione o la relegazione, e quella inflitta pel reato precedente fu la prigionia, o la detenzione, non inferiori ad un anno, il grado della pena, determinato con le norme del titolo II, capo II, non può essere applicato nel minimo; e se il recidivo aveva interamente scontata la pena anteriore, non può essere applicato al disotto della metà.

§ 2. Negli altri casi il grado della pena, determinato come sopra, è applicato nel massimo. Ma se il recidivo aveva interamente scontata la pena anteriore, si aggiunge al massimo un aumento da un decimo ad un quinto, per le pene della reclusione e della relegazione, e da un quinto alla metà per le altre pene, prescindendo a tale effetto, ove occorra, dai limiti stabiliti per ciascuna di esse negli articoli 17, 20, 24, 26, 29 e 31.

Art. 69. — § 1. Per gli effetti della recidiva si ha riguardo alla specie della pena inflitta con la sentenza ante-

riore e non a quella in cui fosse stata convertita o commutata.

§ 2. La pena parzialmente o totalmente condonata si considera come interamente scontata.

Art. 70. — Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai casi in cui la legge ha diversamente stabilito.

TITOLO VII.

Del concorso di piu' reati e di piu' pene.

Art. 71. — Al colpevole di più reati si applicano tutte le pene nelle quali è incorso, con le eccezioni espresse negli articoli seguenti.

Art. 72. — § 1. La pena di morte e quella della reclusione a vita assorbiscono tutte le pene restrittive della libertà personale.

§ 2. Le pene della reclusione temporanea e della relegazione assorbiscono le altre pene restrittive della libertà personale inferiori ad un anno di durata.

Art. 73. — § 1. Nel concorso di due o più pene temporanee restrittive della libertà personale, della medesima specie, il giudice, determinata con le norme del titolo II, capo II e del titolo VI, la misura di ciascuna di esse, applica la più grave nella durata, con un aumento non inferiore al quarto e non superiore al terzo dell'altra o delle altre pene accumulate insieme.

§ 2. In nessun caso la durata totale può eccedere

a) nella reclusione e nella relegazione, anni trenta;

b) nella prigionia, nella detenzione e nel confino, anni otto;

c) nell'esilio, anni quattro.

Art. 74. — Fuori dei casi preveduti nell'art. 72, § 2, se concorrono insieme due o più pene temporanee restrittive della libertà personale, di specie tra di loro diverse, il giudice, determinata con le norme del titolo II, capo II, e del titolo VI, la misura di ciascuna di esse, applica soltanto la pena più grave, con un aumento non inferiore al quarto e non superiore al terzo dell'altra o delle altre pene accumulate insieme, osservati però i limiti stabiliti nel § 2 dell'articolo precedente.

Art. 75. — Le norme contenute nei precedenti artico-

li si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza di condanna per un reato, si debba giudicare un altro reato, commesso dalla stessa persona prima della condanna.

Art. 76. § 1. Quando un condannato debba scontare più pene temporanee restrittive della libertà personale, di specie tra di loro diverse, inflitte con sentenze diverse, l'esecuzione comincia dalla pena più grave; e dal momento in cui questa è terminata comincia l'esecuzione della pena più mite.

§ 2. Se la condanna alla pena più grave avviene durante la esecuzione della pena più mite, questa si interrompe, e non riprende il suo corso che dopo terminata l'esecuzione della pena più grave.

Art. 77. Se taluno, con un fatto per sè stesso unico ed inscindibile, ha violato sotto più aspetti la legge penale, dev' essere punito secondo quello pel quale è stabilita la pena più grave.

TITOLO VIII.

DEI MODI CON CUI SI ESTINGUONO L' AZIONE PENALE E LE PENE E DELLA RIABILITAZIONE.

Capo I.

Della estinzione dell' azione penale.

Art. 78. — L'azione penale, oltre i casi in cui la legge ha diversamente stabilito, si estingue

a) con la morte dell' imputato;

b) con l' amnistia;

c) con la remissione della parte offesa, nei casi in cui l' azione penale non può essere esercitata che ad istanza di essa;

d) con la prescrizione.

Art. 79. — L'amnistia abolisce l'azione penale in tutti i casi nei quali, per esercitarla, non è necessaria l'istanza della parte offesa.

Art. 80. — § 1. La remissione della parte offesa non produce effetto, se l' imputato ricusa di accettarla.

§ 2. Gli effetti di questo rifiuto non si estendono ai coimputati.

Art. 81. — § 1. La prescrizione, fuori dei casi nei quali la legge abbia diversamente stabilito, estingue l'azione penale col decorso

a) di venti anni, se il reato sarebbe stato punibile con la pena di morte o della reclusione a vita;

b) di quindici anni, se il reato sarebbe stato punibile con la reclusione non inferiore ad undici anni, o con la relegazione non inferiore a sedici;

c) di dieci anni, se il reato sarebbe stato punibile con la reclusione inferiore ad undici anni, o con la relegazione non inferiore ad undici;

d) di otto anni, se il reato sarebbe stato punibile con la relegazione inferiore ad undici anni;

e) di cinque anni, se il reato sarebbe stato punibile con la prigionia non inferiore a tre anni e sei mesi;

f) di tre anni, in tutti gli altri casi.

§ 2. Per gli effetti del presente articolo si ha riguardo a tutte le circostanze specialmente definite dalla legge, che influiscono sulla determinazione della specie e dei gradi delle pene, escluse quelle di che nell' art. 47.

Art. 82. — La prescrizione corre

a) nei reati consumati, dal giorno della consumazione;

b) nei reati tentati o mancati, dal giorno in cui fu commesso l' ultimo atto di esecuzione;

c) nei reati continuati, dal giorno in cui cessò la continuazione.

Art. 83. — Quando l' azione penale non può essere esercitata o proseguita se non dopo che sia risoluta un' altra questione deferita dalla legge ad altro giudizio, il corso della prescrizione rimane interrotto, e non si riprende che dal giorno in cui la questione medesima sia stata irrevocabilmente definita.

Art. 84. — Gli atti di procedimento interrompono il corso della prescrizione.

Art. 85. — Quando l' azione civile è intentata congiuntamente all' azione penale, va soggetta alle norme ed ai termini di prescrizione stabiliti nel presente capo.

Capo II.

Della estinzione delle pene.

Art. 86. — La pena si estingue

a) con la morte del condannato;

b) con l'amnistia, con l'indulto e con la grazia;

c) con la remissione della parte offesa, ove la legge espressamente lo dichiari;

d) con la prescrizione.

Art. 87. — La morte del condannato non impedisce gli atti di esecuzione per le confische pronunziate con sentenza divenuta irrevocabile prima della morte.

Art. 88. — § 1. L'indulto, la grazia e la remissione della parte offesa non producono effetto nè per le confische aggiunte alla condanna, ne per le spese del processo, nè per la parte di multa che già fosse stata sodisfatta all'Erario.

§ 2. L'indulto e la grazia non fanno cessare neppure la decadenza dai diritti civili e politici e dai pubblici ufficii, che vanno congiunte per legge alle pene della morte e della reclusione.

§ 3. L'amnistia non dà diritto alla restituzione delle cose confiscate, nè delle spese e multe già sodisfatte all'Erario.

Art. 89. — § 1. Le pene della morte, della reclusione a vita, e della decadenza dai pubblici ufficii non si prescrivono.

§ 2. La prescrizione non si applica neppure alla decadenza dai diritti politici e civili.

Art. 90. — La prescrizione, fuori dei casi nei quali la legge abbia diversamente stabilito, estingue le altre pene col decorso

a) di un tempo eguale alla durata della pena stabilita nella sentenza, accresciuta d'anni cinque, quando si tratti di pene criminali;

b) di anni otto, se la pena inflitta è la prigionia non inferiore a tre anni e sei mesi;

c) di cinque anni, per tutte le altre pene.

Art. 91. — La prescrizione corre dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, o da quello in cui è stata interrotta, in qualsiasi modo, l'esecuzione già incominciata della pena.

Art. 92. — Se la sentenza ha pronunziato condanna sull'azione civile intentata congiuntamente alla penale, l'ulteriore prescrizione nei rapporti civili è regolata con le norme del Codice civile.

Capo III.

Disposizioni comuni ai due capi precedenti.

Art. 93. — Il tempo stabilito per la prescrizione si computa secondo la regola dell' art. 34.

Art. 94. — Qualora le disposizioni della nuova legge relative alla prescrizione dell' azione penale e delle pene, e quelle stabilite dalle leggi anteriori, fossero diverse, si applica la legge più favorevole all' imputato o condannato.

Capo IV.

Della riabilitazione.

Art. 95. — § 1. Possono essere riabilitati i condannati alla decadenza dai pubblici ufficii, e coloro che, per effetto di condanna, sono incorsi nella decadenza dai diritti politici e civili, o in quella dai pubblici ufficii.

§ 2. La riabilitazione fa cessare, dal giorno in cui è dichiarata, le incapacità prodotte dalla decadenza.

Art. 96. — La riabilitazione dalla decadenza dai pubblici ufficii può essere domandata

a) quando siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui la pena restrittiva della libertà personale o la pena pecuniaria alla quale andava congiunta è stata scontata, oppure è rimasta estinta per atto d' indulto o di grazia;

b) ed inoltre, se il condannato abbia dato prove di emendamento.

Art. 97. — Il condannato alla pena di morte o della reclusione a vita può domandare la riabilitazione dalla incorsa decadenza dai diritti politici e civili

a) quando siano trascorsi cinque anni dal giorno in cui le dette pene fossero state condonate per atto d'indulto o di grazia, o dal giorno in cui è stata scontata od è rimasta estinta per atto d' indulto o di grazia la pena che vi fosse stata surrogata per atto di commutazione; purchè, sì nell' uno che nell' altro caso, siano trascorsi dieci anni dalla data della sentenza divenuta irrevocabile;

b) ed inoltre, se il condannato abbia dato prove di emendamento.

Art. 98. — Non si fa luogo a riabilitazione quando la pena è rimasta estinta per prescrizione.

Art. 99. — La riabilitazione è dichiarata con Decreto Reale sul conforme parere dell'Autorità giudiziaria, ed osservate le forme stabilite dal Codice di procedura penale.

LIBRO SECONDO.

DEI REATI E DELLA LORO PUNIZIONE IN PARTICOLARE.

TITOLO I.

DEI REATI CONTRO LA SICUREZZA DELLO STATO.

Art. 100. — § 1. L'attentato contro la sacra persona del Re è punito con la morte.

§ 2. L'attentato contro la persona del Principe ereditario, o del Reggente durante la reggenza, è punito con la reclusione a vita; ma se trapassa in reato mancato o consumato, è punito con la morte.

§ 3. L'attentato contro le altre persone che compongono la Famiglia Reale, è punito con la reclusione da ventiquattro a ventisei anni, e con la reclusione a vita, se è avvenuto omicidio.

Art. 101. — § 1. È punito con la relegazione da ventuno a ventitre anni l'attentato diretto

a) a privare il Re della sovranità o ad impedirgliene, anche temporaneamente, l'esercizio, in tutto o in parte;

b) ad impedire al Senato o alla Camera dei deputati il libero esercizio delle loro funzioni;

c) a mutare la costituzione del Regno, la forma del Governo, o l'ordine di successione al trono;

d) a distaccare dal Regno una parte del territorio e renderla indipendente, ovvero a sottoporre od incorporare il territorio del Regno, o parte di esso, ad un altro Stato.

§ 2. Se alcuno degli attentati preveduti nel § 1, è seguito da effetto, si applica, nei casi preveduti alle lettere *a*, *b*, *c*, la relegazione da ventiquattro a ventisei anni; e nel caso preveduto alla lett. d, la reclusione a vita.

§ 3. La reclusione a vita si applica in tutti i casi indicati nel § 1, qualora nell'attentato sia avvenuto omici-

dio; salvo il disposto dell' art. 100 quando l' attentato sia stato commesso contro le persone ivi indicate.

Art. 102. — Chiunque, col mezzo della stampa, fa pubblicamente atto di adesione ad una forma di Governo diversa dalla Monarchia costituzionale, o manifesta voto o minaccia per la distruzione di essa, è punito con la detenzione fino a due anni, e con la multa da mille e cento a tremila lire.

Art. 103. — § 1. L' attentato diretto ad indurre gli abitanti del Regno a sollevarsi e prendere le armi contro i poteri dello Stato, è punito con la reclusione da ventuno a ventitre anni.

§ 2. Se la sollevazione è avvenuta, chiunque l' ha eccitata, o, in seguito di precedente cospirazione, vi ha partecipato, è punito con la reclusione da ventiquattro a ventisei anni.

Art. 104. — § 1. L' attentato diretto a suscitare la guerra civile tra gli abitanti del Regno, od a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in uno o più Comuni del Regno, o a danno di un ordine o classe di persone, è punito con le reclusione da undici a venti anni.

§ 2. Se l' attentato preveduto nel § 1 è seguito da effetto, si applica la pena della reclusione da ventuno a ventisei anni. Ma, fuori dei casi preveduti nell' art. 332, se è avvenuto omicidio, si applica la reclusione a vita.

§ 3. Quando i fatti preveduti nel presente articolo sono diretti ad alcuno degli scopi preveduti negli articoli 100, 101 e 103, si applicano le pene nei medesimi stabilite; ma alla pena della relegazione di che nell' articolo 101, è sostituita inoltre la reclusione per la stessa durata.

Art. 105. — § 1. Chiunque, per commettere uno degli attentati preveduti negli articoli precedenti, forma bande armate od esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da sedici a ventitre anni.

§ 2. Tutti gli altri che hanno fatto parte delle dette bande, sono puniti con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 106. — § 1. La cospirazione diretta agli attentati preveduti negli articoli precedenti è punita con le pene stabilite nei medesimi, diminuite di due gradi. La diminu-

zione è di un solo grado se la cospirazione è stata seguita da atti preparatorii non costituenti attentato.

§ 2. Gli atti preparatorii eseguiti senza precedente cospirazione, sono puniti con la detenzione da tre anni e sei mesi a cinque anni, se erano diretti ad attentati punibili con la relegazione; e negli altri casi con la prigionia per uguale durata.

Art. 107. — § 1. Avvi attentato allorchè si è cominciato un atto qualunque di esecuzione.

§ 2. Avvi cospirazione allorchè tra due o più persone è stata concertata e stabilita la risoluzione di agire.

Art. 108. — La proposta di cospirare fatta a due o più persone, e non accettata, è punita con la detenzione da tre anni e sei mesi a cinque anni.

Art. 109. — § 1. Chiunque, senza averne per legge la facoltà e senza autorizzazione del Governo, forma bande armate per uno scopo diverso da quelli indicati negli articoli 100, 101, 103 e 104, od esercita nelle medesime un comando superiore od una funzione speciale, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la relegazione da cinque a dieci anni.

§ 2. Coloro che hanno fatto parte delle bande di che nel § 1, senza cooperarvi però in alcuno dei modi ivi indicati, sono puniti con la detenzione da tre anni e sei mesi a cinque anni.

Art. 110. Chiunque, senza averne per legge la facoltà e senza mandato del Governo, prende il comando di truppe, piazze, fortezze, posti militari, porti, città o navi da guerra, per uno scopo diverso da quelli indicati negli articoli 100, 101, 103 e 104, è punito con la relegazione da undici a quindici anni.

Art. 111. Fuori dei casi di complicità, coloro che scientemente e volontariamente somministrano ricovero, armi, munizioni, viveri, notizie od altri aiuti alle bande menzionate nell' art. 105, sono puniti con la detenzione da due anni e tre mesi a cinque anni; e se si tratta delle bande menzionate nell' art. 109, sono puniti con la detenzione da un anno e tre mesi a tre anni.

Art. 112. § 1. Sono immuni da pena

a) le persone indicate negli art. 105 e 109, ed i loro complici, se, prima dell' intimazione dell' Autorità o della forza pubblica od immediatamente dopo, hanno di-

sciolto le bande, o ne hanno arrestato o consegnato i capi o i comandanti;

b) coloro che, senza aver partecipato alla formazione, organizzazione o comando delle bande, prima della detta intimazione od immediatamente dopo, si sono ritirati senza resistere, consegnando od abbandonando le armi.

§ 2. Le persone indicate nel paragrafo precedente non sono però immuni da pena, qualora nel tempo in cui fecero parte delle bande, e per occasione delle medesime, si siano rese colpevoli di reati contro la vita, l'integrità personale o la proprietà, o di un reato qualunque non preveduto nel presente titolo.

Art. 113. Le pene stabilite nei precedenti articoli non possono essere applicate nel minimo del grado a coloro che, nello scopo di commettere i reati nei medesimi preveduti, hanno invaso edificii pubblici o privati, od hanno tolto con violenza o con frode da magazzini, botteghe o luoghi di deposito, armi, munizioni o viveri.

Art. 114. § 1. È punito con la reclusione da ventiquattro a ventisei anni il cittadino che porta volontariamente le armi contro il Regno.

§ 2. La pena è diminuita di un grado se, nel momento in cui ha commesso il reato, il colpevole aveva perduta la cittadinanza.

Art. 115. È punito con la reclusione da ventuno a ventitre anni

a) chi pratica macchinazioni o tiene intelligenze con un altro Stato o cogli agenti di esso, per indurlo a commettere ostilità od intraprendere la guerra contro il Regno, o per procurargliene i mezzi, benchè non abbia ottenuto l'effetto;

b) chi pratica macchinazioni, o tiene intelligenze col nemico per consegnargli città, piazze, fortezze, posti militari, porti, magazzini, arsenali o navi da guerra del Regno; per procacciargli uomini, armi, munizioni, viveri o danari; per somministrargli indicazioni sulle forze militari del Regno, sui loro movimenti, sulle vie di comunicazione e sui mezzi di trasporto; e in generale per promuovere in qualsiasi modo i vantaggi delle armi nemiche, od impedire o sconcertare a pro del nemico operazioni di guerra;

c) chi, essendo ufficialmente istruito di segreti che

interessano la conservazione politica del Regno, od essendo ufficialmente incaricato del deposito di piani di fortificazioni, accampamenti, arsenali, porti o rade, o di piani strategici, li palesa o comunica, anche indirettamente, al nemico od a' suoi agenti;

d) chi, fuori dei casi indicati alla lett. *b*, essendo venuto in cognizione dei detti segreti od in possesso dei detti piani per mezzo di frode, violenza, corruzione od in altro modo doloso, li palesa o comunica, anche indirettamente, al nemico od ai suoi agenti;

e) chi serve di spia al nemico: ovvero scientemente dà o procura travestimento, aiuto, informazioni o direzioni a spie od a soldati del nemico.

Art. 116. — § 1. Nei casi preveduti alle lettere *a*, *b* dell' articolo precedente, se le ostilità o la guerra sono avvenute, o se lo scopo delle macchinazioni ed intelligenze è stato raggiunto, il colpevole è punito con la reclusione a vita.

§ 2. Nei casi preveduti alle lettere *c*, *d* del detto articolo, se le comunicazioni sono state fatte ad uno Stato non nemico, e senza lo scopo di farle conoscere al nemico, il colpevole è punito con la relegazione da cinque a dieci anni.

§ 3. La detta pena e quella stabilita nell' art. 115 pei casi preveduti alla lettera *d*, sono diminuite di un grado, se il colpevole era venuto in cognizione dei segreti od in possesso dei piani in modo diverso da quelli ivi indicati.

Art. 117. — Chiunque, col mezzo della stampa, divulga segreti che possono nuocere alla sicurezza dello Stato, o giovare direttamente ai nemici del medesimo, è punito con la detenzione fino a due anni, e con la multa da mille e cento a tremila lire.

Art. 118. — Chiunque, incaricato dal Governo di trattare con un altro Stato un affare, adempie infedelmente il suo mandato, è punito con la relegazione da undici a venti anni; e se, a tale scopo, falsifica o sopprime documenti, con la reclusione per la stessa durata.

Art. 119. — Le pene stabilite negli articoli 114 e seguenti si applicano anche se i reati siano commessi a danno di una potenza straniera, alleata del Regno per fine di guerra.

Art. 120. — § 1. Chiunque, senza autorizzazione del Governo del Re, ingaggia od arruola cittadini nel Regno, per militare a pro di un altro Stato, è punito, fuori del caso preveduto nell' articolo 113, lettera *b*, con la detenzione da due anni e tre mesi a cinque anni.

§ 2. Ogni altro ingaggio od arruolamento di uomini nel fine di armarli per uno scopo qualunque non autorizzato dal Governo del Re, è punito con la detenzione da un anno e tre mesi a tre anni.

Art. 121. — Il cittadino od abitante del Regno, il quale, fuori dei casi preveduti nell' articolo 115, lettere *a*, *b*, con arruolamenti od altri atti ostili non approvati dal Governo del Re, intrapresi nel Regno o fuori, espone lo Stato al pericolo di una guerra, è punito con la relegazione da cinque a dieci anni; e se la guerra ne è derivata, con la stessa pena da ventuno a ventisei anni.

§ 2. Se gli atti intrapresi, benchè non ostili, hanno esposto lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, il colpevole è punito col confino da due anni e tre mesi a cinque anni; e se la rappresaglia ne è derivata, con la detenzione da tre anni e sei mesi a cinque anni.

Art. 122. — § 1. Chiunque, fuori dei casi preveduti nell' art. 100, fa oltraggio al Re, è punito con la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni.

§ 2. Se l' oltraggio è fatto alle altre persone indicate nel detto art. 100, il colpevole è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni.

§ 3. Quando il reato preveduto nel presente articolo è commesso col mezzo della stampa, si applica la detenzione sino a due anni e la multa da mille e cento a tre mila lire.

Art. 123. — § 1. Chiunque col mezzo della stampa fa oltraggio al Senato od alla Camera dei deputati, è punito con la detenzione fino a due anni e con la multa da mille e cento a duemila lire.

§ 2. L' azione penale per questo reato si esercita di ufficio, ma è necessaria l' autorizzazione del Senato e della Camera contro cui era diretto l' oltraggio.

Art. 124. — Chiunque, col mezzo della stampa, impugna formalmente l' inviolabilità della persona del Re, l' ordine della successione al trono e l' autorita costituzio-

nale del Re e delle Camere, è punito con la detenzione da un anno e tre mesi a due anni, e con la multa da duemila e duecento a quattro mila.

Art. 125. — Chiunque, col mezzo della stampa, fa risalire al Re il biasimo o la responsabilità degli atti del suo Governo, è punito con la detenzione fino ad un anno e con la multa da centocinquanta a mille lire.

Art. 126. — Chiunque col mezzo della stampa, provoca a commettere uno dei crimini preveduti negli articoli 100 e 101, è punito con la detenzione da un anno e tre mesi a due anni, e con la multa da duemiladuecento a quattromila lire.

Art. 127. — Chiunque divulga o espone al pubblico scritti o disegni sotto qualunque forma, o tiene discorsi in pubbliche riunioni, nel fine di rendere il popolo ostile alla costituzione politica od alle Autorità dello Stato, o di eccitarlo all' odio contro una classe di cittadini od alla inosservanza delle leggi, quando il fatto non costituisca complicità in reato più grave, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni.

Art. 128. — § 1. Chiunque, col mezzo della stampa, impugna la inviolabilità del diritto di proprietà o la santità del giuramento, od il rispetto dovuto alle leggi; o fa l' apologia di fatti qualificati dalla legge crimini o delitti; o provoca all' odio fra le varie condizioni sociali o contro l' ordinamento della famiglia, è punito con la detenzione fino ad un anno, e con la multa da sessanta a mille lire.

§ 2. Con la stessa pena è punita l' apologia dell' assassinio politico, fatta col mezzo della stampa, sia che venga approvato, sia che si cerchi soltanto di giustificarlo.

Art. 129. — § 1. L' attentato contro la vita del Sovrano o Capo di uno Stato straniero, avvenuto nel Regno, è punito con la reclusione da uno a quindici anni.

§ 2. La cospirazione diretta all' attentato di che nel paragrafo precedente, e seguita da atti preparatorii nel Regno, è punita con la relegazione da cinque a dieci anni.

Art. 130. — Le offese commesse col mezzo della stampa contro il Sovrano o Capo di uno Stato straniero, sono punite con la detenzione fino a tre mesi, e con la multa da sessanta a mille lire.

Art. 131. — Il cittadino che, senza autorizzazione del Governo del Re, accetta onorificenze, pensioni o stipendii, da Stato nemico, è punito col confino da un anno e tre mesi a due anni.

Art. 132. § 1 Alle pene stabilite nel presente titolo si aggiunge sempre la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

§ 2. La presente disposizione non si applica ai reati commessi col mezzo della stampa.

Art. 133. § 1. Oltre i casi indicati nell'art. 112, gli autori e i complici dei reati preveduti nel presente titolo, eccettuati quelli commessi col mezzo della stampa, sono immuni da pena

a) se ne hanno fatta dichiarazione all'Autorità giudiziaria, prima che l'esecuzione del reato fosse cominciata, o che la cospirazione fosse trapassata in attentato, e prima che fosse iniziato procedimento; ovvero

b) se hanno procurato l'arresto dei colpevoli o di taluno di essi, anche dopo iniziato il procedimento, ma prima che fosse cominciata l'esecuzione del reato, o che la cospirazione fosse trapassata in attentato.

§ 2. Il disposto della lett. *b* del paragrafo precedente si applica quando la colpabilità delle persone di cui si è procurato l'arresto, risulta da sentenza pronunziata in contradditorio nello stesso od in un precedente Giudizio.

TITOLO II.

Dei reati contro il libero esercizio dei culti.

Art. 134. — § 1. Chiunque pubblicamente fa oltraggio con parole o con fatti alla religione dello Stato, o ad altra di cui nello Stato è ammesso il culto, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con la multa da sessanta a mille lire.

§ 2. Quando l'oltraggio è commesso col mezzo della stampa, si applica la detenzione fino a quattro mesi, e la multa da sessanta a mille lire.

Art. 135. — § 1. Chiunque impedisce o turba con violenze, minacce od invettive l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito con la detenzione da quattro

mesi a due anni, e con la multa da centocinquanta a duemila lire.

§ 2. Chiunque volontariamente turba in altro modo l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito con la detenzione fino a tre mesi, e con la multa da sessanta a cento lire.

Art. 136. — Chiunque, per fine di lucro o per recar danno ad altrui, si finge ministro di un culto, e ne esercita le funzioni, è punito con la prigionia da un anno e tre mesi a cinque anni.

Art. 137. — Chiunque, per disprezzo di una delle religioni indicate nell' art. 134, distrugge, infrange, guasta o in altro modo vilipende, in luogo pubblico, cose destinate al culto; o fa violenza od oltraggio ai ministri del culto nell' esercizio delle loro funzioni, o per causa delle medesime, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con la multa da lire cinquecento cinquanta a duemila.

Art. 138. — Chiunque commette atti di vilipendio su di un cadavere umano, o ne violà in qualsiasi modo il sepolcro, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la detenzione da quattro mesi a tre anni.

TITOLO III.

Dei reati contro l' esercizio dei diritti politici.

Art. 139. — Chiunque, con violenze, minacce o tumulti, toglie o diminuisce ad altrui l' esercizio di un diritto politico, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con la multa da sessanta a mille lire.

Art. 140. — § 1. Chiunque, nel corso delle operazioni elettorali, dolosamente sottrae od aggiunge schede o bollettini, o ne altera il contenuto; od essendo incaricato di scrivervi un nome da un elettore che non può farlo da sè, vi scrive dolosamente un nome diverso; o in qualsiasi altro modo falsa la votazione o i risultati della medesima, è punito con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni, e con la multa da mille e cento a tremila lire.

§ 2. Le dette pene sono aumentate di un grado, se il colpevole fa parte dell' ufficio elettorale.

§ 3. Per l' esercizio dell'azione penale in questo reato, si richiede che il fatto sia stato denunziato nel verbale delle operazioni elettorali, prima dell'abbruciamento delle schede.

Art. 141. — § 1. Chiunque dà o promette danaro od altra utilità qualunque ad un elettore, o con scienza di lui ai suoi famigliari o ad un terzo, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il voto elettorale o l' astensione dal votare, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con la multa da sessanta a mille lire.

§ 2. Con la stessa pena è punito l' elettore che, per dare o negare il voto elettorale, o per astenersi dal votare, ha ricevuto danaro od altra utilità qualunque, o ne ha accettato la promessa.

Art. 142. — § 1. I pubblici ufficiali che, con abuso delle loro funzioni, si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, sono puniti con la multa da centocinquanta a duemila lire.

§ 2. La stessa pena, con l' aumento di un grado, si applica ai ministri del culto, che si adoperano a vincolare i suffragi degli elettori in favore od in pregiudizio di determinate candidature, con istruzioni dirette alle persone da loro dipendenti in via gerarchica, o con allocuzioni o discorsi ne' luoghi riservati al culto od in riunioni di carattere religioso, o con promesse o minacce spirituali.

§ 3. Chiunque altro abusa dolosamente di una qualsiasi autorità o potestà che ha sopra taluno per lo scopo indicato nei paragrafi precedenti, è punito con la multa da sessanta a cinquecento lire.

Art. 143. — In tutti i reati preveduti nel presente capo, se il colpevole è un elettore, si aggiunge la pena della decadenza dai diritti elettorali; e se è un pubblico ufficiale, anche l' interdizione dai pubblici ufficii indicati nell' art. 29, lett. *b*, *c*, *d*.

Art. 144. — L' azione penale per i reati preveduti negli art. 139, 140 e 141, quando non siano connessi con altri reati, si prescrive col decorso di un anno dal giorno in cui sono stati commessi, e, trattandosi di operazioni elettorali, dal giorno in cui fu chiuso il processo verbale delle medesime.

TITOLO IV.

Dei reati contro la pubblica amministrazione commessi dai pubblici ufficiali e dagli agenti della forza pubblica nell' esercizio delle loro funzioni.

Capo I.

Del peculato.

Art. 145. — § 1. È colpevole di peculato il tesoriere, esattore, ricevitore, amministratore o depositario pubblico dello Stato, della Provincia, del Comune o degli Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune, il quale sottrae, distrae o trafuga danaro, derrate. merci, carte di credito o valori, od altre cose mobili, di cui gli sia stata affidata, per ragione del suo ufficio, l' amministrazione o la custodia.

§ 2. Sono puniti con le pene stabilite pel peculato anche coloro ai quali le persone designate nel § 1 hanno delegata, a norma di legge, l' amministrazione o la custodia ivi indicata.

Art. 146. — Il colpevole di peculato è punito con la decadenza dai pubblici ufficii, e con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni, se il valore del tolto o distratto non supera lire cinquecento; con la reclusione da cinque a dieci anni, se supera lire cinquecento ma non cinquemila; e con la reclusione da undici a quindici anni, se supera lire cinquemila.

Art. 147. — § 1. Se il colpevole od altri per lui, sia, con l' abbandono della cauzione, sia in altro modo, ha volontariamente risarcito l' intero danno civile del peculato, prima che fosse pronunziato il rinvio al dibattimento, la pena restrittiva della libertà personale è diminuita da uno a due gradi.

§ 2. Se il risarcimento di che nel § 1 ha avuto luogo prima che fosse rilasciato contro il colpevole il mandato di comparizione o di cattura, la detta pena è diminuita da due a tre gradi.

§ 3. In tutti i casi si applica al colpevole la pena della decadenza dai pubblici ufficii.

Art. 148. — Non hanno luogo le diminuzioni di pena

indicate nel precedente articolo, quando il colpevole, per eseguire o nascondere il peculato, ha commesso falsità nei conti, registri o documenti, o ha fatto uso di altro mezzo che costituisca per sè stesso un reato.

Capo II.

Della concussione.

Art. 149. — Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica che, abusando della sua autorità, costringe taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo, danaro od altra utilità qualunque, è colpevole di concussione, ed è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 150. — § 1. Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, induce taluno a somministrare, pagare o promettere a lui o ad un terzo ciò che non è dovuto o più di ciò che è dovuto per tasse, diritti o simili contribuzioni; o che a tal fine si giova scientemente dell'errore altrui, è colpevole di concussione, ed è punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni, e con la multa da sessanta a mille lire.

§ 2. Con la stessa pena è punito il pubblico ufficiale o agente della forza pubblica, che, abusando della sua qualità, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o ad un terzo, danaro, od altra utilità qualunque.

Capo III.

Della corruzione.

Art. 151. — Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica, che, per fare od omettere un atto del suo ufficio o servizio, riceve, in danaro od in altra utilità qualunque, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è colpevole di corruzione, ed è punito con l'interdizione dai pubblici ufficii indicati nell'art. 29, lett. *a*, *b*, *c*, e con la multa da cinquecento cinquanta a duemila lire.

Art. 152. — Il pubblico ufficiale od agente della forza pubblica, che, per una retribuzione, un premio od una ricompensa qualunque data o promessa, fa od omette

qualche cosa contro i doveri del proprio ufficio od incarico, è punito con la prigionia da due anni e tre mesi a cinque anni, con la multa da mille e cento a cinque mila lire, e con la decadenza dai pubblici ufficii.

Art. 153. — Per l'applicazione dei due precedenti articoli si considera dato o promesso al pubblico ufficiale anche ciò che, con scienza di lui, venne dato o promesso ad un terzo.

Art. 154. — § 1. La pena restrittiva della libertà personale stabilita nell' art. 152, è aumentata da uno a due gradi

a) se la corruzione ha avuto per oggetto il favore o il danno di parti contendenti in causa civile, o di un imputato di contravvenzione;

b) se la corruzione ha avuto per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendii o pensioni, o la stipulazione di contratti per la pubblica Amministrazione.

§ 2. La stessa pena è aumentata di due gradi, se la corruzione ha avuto per oggetto il favore o il danno di un imputato di crimine o di delitto; ma se, in conseguenza della corruzione, l'imputato è stato condannato ad una pena più grave di quella sopra indicata, la stessa pena più grave si applica al pubblico ufficiale corrotto, eccettuata la pena di morte, alla quale è sostituita la reclusione a vita.

Art. 155. — Con le pene stabilite nei precedenti articoli è punito anche il corruttore.

Capo IV.

Dell' abuso d' autorità.

Art. 156. — § 1. Il pubblico ufficiale o l'agente della forza pubblica, che, abusando della sua autorità, comanda o commette qualche atto arbitrario contro gli altrui diritti, è punito, quando la legge non abbia altrimenti stabilito, con la detenzione da quattro mesi a due anni.

§ 2. Se il colpevole ha agito per soddisfare ad una passione è punito con la detenzione da un anno e tre mesi a tre anni.

Art. 157. — § 1. Il pubblico ufficiale o l' agente della forza pubblica, che, abusando della sua autorità, comanda o commette qualche atto arbitrario contro l' al-

trui libertà personale, è punito con la detenzione da un anno e tre mesi a tre anni.

§ 2. Se il colpevole ha agito per sodisfare ad una passione; o se, in conseguenza dell' atto o del comando arbitrario, venne taluno effettivamente arrestato o detenuto, è punito con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni.

Art. 158. — Nei casi preveduti negli articoli 156 e 157, il pubblico ufficiale o l' agente della forza pubblica che giustifichi di avere operato per obbedienza all' ordine del suo superiore gerarchico in materia di sua competenza, non è imputabile, e le pene si applicano al superiore.

Art. 159. — I guardiani o custodi delle carceri che ricevono in carcere taluno senza un ordine di un pubblico ufficiale competente, o ricusano di obbedire all' ordine di scarcerazione da lui rilasciato, sono puniti con l' interdizione dal servizio, e con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

Art. 160. — Il pubblico ufficiale competente, che dolosamente omette o ricusa di procedere per far cessare una illegale detenzione, contro la quale gli sia stato in qualsiasi forma portato reclamo, o di rimettere il reclamo all' Autorità che dee giudicarne, è punito con l' interdizione dall' ufficio, e con la multa da cinquecentocinquanta a mille lire.

Art. 161. — § 1. I direttori, custodi o guardiani delle carceri ed i loro dipendenti, come pure gli agenti della forza pubblica incaricati della custodia o del trasporto di una persona arrestata, ed ogni pubblico ufficiale che abbia per ragione d' ufficio un' autorità qualunque sulla medesima, i quali commettono contro di essa atti arbitrarii, o rigori non autorizzati dai regolamenti, sono puniti con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con l' interdizione dall' ufficio.

§ 2. Qualora però gli atti arbitrarii costituiscano un reato più grave, il colpevole è punito con la pena pel medesimo stabilita, aumentata da uno a due gradi.

Art. 162. — Il pubblico ufficiale che direttamente o per interposta persona, o per atti simulati, prende un interesse privato qualunque in aggiudicazioni, appalti, forniture, locazioni od altri atti somiglianti della pubblica amministrazione, presso la quale sia incaricato di dar or-

dini, liquidar conti, regolare o fare pagamenti, od esercitare ufficio di direzione o di sindacato, è punito con la prigionia da un anno e tre mesi a cinque anni, con la multa non inferiore a lire cento, e con la decadenza dall' ufficio.

Art. 163. — Il pubblico ufficiale che, con danno o pericolo di persone, affari od interessi pubblici o privati, svela un segreto a lui noto per ragione del suo ufficio; o comunica o diffonde atti o documenti ufficiali non destinati alla pubblicità, o prima che questa sia permessa, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con l'interdizione dai pubblici ufficii, e con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

Capo V.

Della violazione dei doveri di un pubblico ufficio.

Art. 164. — § 1. Il pubblico ufficiale che, per qualsiasi pretesto, anche di silenzio, oscurità, contraddizione od insufficienza della legge, ricusa di fare un atto del suo ministero, o di render giustizia, è punito con la multa da lire cento a mille, e con l'interdizione dall' ufficio.

§ 2. Se il reato è commesso da due o più pubblici ufficiali in seguito di concerto, si applica la multa da lire cinquecentocinquanta a duemila, e l' interdizione dall' ufficio.

§ 3. Se il pubblico ufficiale appartiene all' ordine giudiziario, il rifiuto esiste quando concorrano le condizioni richieste dalle leggi civili per esercitare contro di esso l'azione civile.

Art. 165. — Sono parimente puniti con la multa da lire cinquecentocinquanta a duemila, e con l'interdizione dall' ufficio

a) i pubblici ufficiali che, in numero di tre o più, ed in seguito di concerto, abbandonano arbitrariamente le proprie funzioni;

b) il pubblico ufficiale che, abbandonando arbitrariamente le proprie funzioni, impedisce la trattazione di un affare.

Art. 166. — Il militare od agente della forza pubblica, che ricusa di eseguire una richiesta dell' Autorità

giudiziaria od amministrativa, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni.

Art. 167. — § 1. Il pubblico ufficiale, che, avendo nell' esercizio delle sue funzioni acquistata notizia di un reato pel quale si procede d' ufficio, volontariamente omette di farne referto, è punito, salvo il disposto degli articoli 151 e 152, con l' interdizione dall' ufficio fino a cinque anni.

§ 2. Se il colpevole è ufficiale di polizia giudiziaria, la pena è aumentata di un grado.

§ 3. Qualora il colpevole di omesso referto abbia avuto per iscopo il favoreggiamento di reati o di delinquenti preveduto nell' art. 209, alla pena stabilita nell'art. 210 si aggiunge l' interdizione dall' ufficio.

Capo VI.

Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti.

Art. 168. — Sono pubblici ufficiali, per gli effetti della legge penale, coloro che sono investiti della rappresentanza o dell' esercizio della pubblica autorità o di una parte di essa, sia nel governo o nell' amministrazione dello Stato, sia nell' amministrazione della Provincia, del Comune o degli Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune; e coloro che sono investiti di un ufficio a cui, per presunzione di legge, è attribuita pubblica fede.

Art. 169. — Se, per eseguire o nascondere alcuno dei reati preveduti nel presente titolo, il colpevole commette falsità nei conti, registri o documenti, o fa uso di altro mezzo che costituisca per sè stesso un reato, è punito con la pena del reato più grave, nei limiti del massimo grado pel medesimo stabilito.

Art. 170. — Nei casi in cui non è altrimenti disposto, alla pena correzionale applicata per alcuno dei reati preveduti nel presente titolo, si aggiunge l' interdizione dai pubblici ufficii.

Art. 171. — § 1. Se taluno, per commettere un reato, si vale delle facoltà o dei mezzi a lui spettanti come pubblico ufficiale od agente della forza pubblica, la pena del reato è aumentata di un grado, e si aggiunge l' interdizione dai pubblici ufficii. Alla interdizione è sostituita la

decadenza dai pubblici ufficii, se la pena applicata è criminale.

§ 2. La disposizione del presente articolo non si applica ai reati in cui la qualità di pubblico ufficiale sia già stata considerata dalla legge.

TITOLO V.

Dei reati contro la pubblica amministrazione commessi da privati.

Capo I.

Dell' usurpazione di pubbliche funzioni.

Art. 172. — § 1. Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, assume funzioni pubbliche civili o militari, esercitandone gli atti, è punito con la detenzione da quattro mesi a cinque anni, salve le pene pei reati concorrenti.

§ 2. Con le stesse pene è punito il pubblico ufficiale che, dopo aver ricevuta comunicazione ufficiale dell' ordine che fa cessare o sospende le sue funzioni, o dell' avviso che sono cessate o sospese, continua ad esercitarle.

§ 3. Nei casi preveduti dai due paragrafi precedenti la sentenza è pubblicata per estratto, a spese del condannato, nel giornale destinato alla pubblicazione degli atti ufficiali, sì nella Provincia in cui fu commesso il reato, che in quella in cui il condannato ha il domicilio.

Capo II.

Dell' esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Art. 173. — § 1. Chiunque, nel fine di esercitare un diritto vero od opinato, si fa illecitamente ragione da sè medesimo, è punito

a) con la detenzione da quattro mesi a due anni, se ha fatto uso di violenza o minaccia alle persone; e da due anni e tre mesi a cinque anni, se ha fatto violenza o minaccia a mano armata, o se la violenza ha prodotto lesioni personali;

b) negli altri casi con la multa da centocinquanta a cinquecento lire, o con la detenzione fino a tre mesi.

§ 2. Nel caso preveduto alla lett. *a* del paragrafo precedente, quando le lesioni costituiscano per sè stesse un reato punito con pena più grave, si applica questa sola pena, ma nei limiti del massimo grado stabilito pel reato medesimo.

§ 3. Nel caso preveduto alla lett. *b* del paragrafo precedente, si procede soltanto a querela del danneggiato.

Capo III.

Della violazione dei sigilli.

Art. 174. — § 1. Chiunque deliberatamente infrange, rimove o viola in qualsiasi modo i sigilli apposti, per uno scopo preveduto dalla legge, da un pubblico ufficiale, o per ordine della competente Autorità, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con la detenzione da quattro mesi a tre anni.

§ 2. Il pubblico ufficiale, per la cui negligenza venne commesso il reato di che nel precedente paragrafo, è punito con la multa da lire centocinquanta a cinquecento, e con l'interdizione dall'ufficio.

Capo IV.

Della pubblica resistenza.

Art. 175. — È colpevole di pubblica resistenza colui che, con violenze o con minacce, si oppone agli agenti incaricati della esecuzione di leggi, sentenze od ordini della pubblica Autorità, nell'atto in cui procedono alla esecuzione medesima, od a coloro che, richiesti, li aiutano nell'esercizio del loro incarico.

Art. 176. — § 1. La pubblica resistenza è punita

a) con la detenzione da quattro mesi a due anni, se è commessa senz'armi; e da un anno e tre mesi a tre anni, se è stato raggiunto l'intento;

b) con la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni, se è commessa con armi; e da tre anni e sei mesi a cinque anni, se è stato raggiunto l'intento;

c) con la relegazione da cinque a dieci anni, se è commessa da più di cinque persone, in seguito a concerto di tre almeno di esse.

§ 2. La pubblica resistenza è commessa con armi

quando, anche uno solo di coloro che vi parteciparono, era palesemente armato.

§ 3. Le dette pene sono diminuite di un grado, quando la pubblica resistenza venne commessa senza armi e senza concerto, ed il colpevole tendeva a sottrarre dall'arresto sè stesso, i proprii ascendenti o discendenti, i fratelli o le sorelle, od il coniuge.

Art. 177. — § 1. Qualora l'Autorità civile o militare abbia fatte intimazioni od avvertimenti a coloro che si sono riuniti per commettere una pubblica resistenza, non vanno soggetti nè a procedimento nè a pena quelli tra essi che si sono ritirati consegnando le armi, prima che siasi raggiunto l'intento, o che siano intervenuti omicidii o lesioni personali.

§ 2. L'esenzione da pena, di che nel precedente paragrafo, non si estende agli atti della pubblica resistenza già eseguiti, che sostituissero un reato, nè agli altri reati commessi nel tempo e per occasione della medesima.

Capo V.

Della pubblica violenza.

Art. 178. — È colpevole di pubblica violenza

a) chi usa violenze o minacce ad un pubblico ufficiale, o ad un agente della forza pubblica per costringerlo a fare o a non fare un atto del suo ufficio;

b) chi usa violenze o minacce alle persone o commette violenza sulle cose, per impedire o sciogliere l'adunanza di un corpo legittimamente deliberante, o per influire sulle sue deliberazioni.

Art. 179. — Si considerano come reati di pubblica violenza anche le radunate di dieci o più persone nelle strade, nelle piazze od in altro luogo pubblico, tendenti, con strepiti, clamori, violenze o minacce, ad impedire l'esecuzione di una legge o di un ordine; o ad ottenerne la rivocazione; o ad influire sulle deliberazioni dell'Autorità; ovvero ad impedire o turbare Ufficii pubblici nel loro esercizio.

Art. 180. — § 1. La pubblica violenza è punita

a) con la detenzione da un anno e tre mesi a tre anni, se è commessa senz'armi; e da tre anni e sei mesi a cinque anni, se è stato raggiunto l'intento;

b) con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni, se è commessa con armi: e con la relegazione da cinque a dieci anni, se è stato raggiunto l'intento;

c) con la relegazione da undici a quindici anni, se è commessa da più di cinque persone, in seguito a concerto di tre almeno di esse.

§ 2. La pubblica violenza è commessa con armi quando, anche uno solo di coloro che vi parteciparono, era palesemente armato.

Capo VI.

De' reati commessi contro pubblici ufficiali od agenti della pubblica forza nell' esercizio delle loro funzioni o per causa delle medesime.

Art. 181. — Chiunque, con parole, gesti, o minacce, o con atti violenti o di disprezzo offende l'onore, la rettitudine o il decoro di un pubblico ufficiale o di un agente della forza pubblica, presente, e nell' esercizio delle sue funzioni o per causa delle medesime, è colpevole di oltraggio.

Art. 182. — § 1. Il colpevole di oltraggio è punito

a) con la prigionia da quattro mesi ad un anno, se lo ha commesso con gesti od atti di disprezzo;

b) con la prigionia da quattro mesi a due anni, se lo ha commesso con parole, con minacce o con atti violenti non costituenti reato più grave.

§ 2. Quando l'oltraggio è fatto durante l'udienza di un'Autorità giudiziaria, le dette pene sono aumentate rispettivamente da uno a due gradi.

§ 3. Il colpevole non è ammesso a provare, a sua scusa, la verità e neppure la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite al pubblico ufficiale od agente della pubblica forza oltraggiato.

Art. 183. — In tutti gli altri casi che non sono preveduti da una speciale disposizione della legge, i reati commessi contro un pubblico ufficiale, od agente della forza pubblica, nell' esercizio delle sue funzioni, o per causa delle medesime, attuali o cessate, sono puniti con la pena ordinaria, aumentata di un grado.

Art. 184. — Pei reati preveduti nel presente capo l'azione penale è esercitata d'Ufficio.

Capo VII.

Del millantato credito presso pubblici ufficiali.

Art 185. — § 1. Chiunque, millantando credito o aderenze presso pubblici ufficiali, si fa promettere o riceve dolosamente danaro od altre cose, come eccitamento o ricompensa della propria mediazione verso di essi, o col pretesto di dover comperare il loro favore o di doverli rimunerare, è punito con la prigionia da due anni e tre mesi a cinque anni, e con la multa da centocinquanta a duemila lire, avuto specialmente riguardo alla maggiore o minore importanza delle attribuzioni o della dignità del pubblico ufficiale.

§ 2. Se il colpevole è un pubblico ufficiale, si aggiunge la interdizione dai pubblici ufficii.

Capo VIII.

Degli abusi dei ministri del culto nell' esercizio delle loro funzioni.

Art. 186. — § 1. Il ministro di un culto che rifiuta il proprio ministero per causa dell' obbedienza di taluno alle leggi od alle Autorità dello Stato, o dell' esercizio di facoltà, diritti od ufficii che le leggi medesime hanno attribuito o riconosciuto, è colpevole di rifiuto indebito del proprio ministero, ed è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, con la multa da centocinquanta a duemila lire, e con l' interdizione dai pubblici ufficii.

§ 2. Con la stessa pena è punito il ministro di un culto, che, rifiutando indebitamente, per qualsiasi altra causa, il proprio ministero, turba la pace delle famiglie o l' ordine pubblico.

Art. 187. — I ministri di un culto che esercitano atti di culto esterno contro il divieto del Governo, sono puniti con la detenzione fino a tre mesi, e con la multa da centocinquanta a duemila lire.

Art. 188. — L' inosservanza delle regole vigenti circa la necessità dell' assenso del Governo alla pubblicazione od all' esecuzione di provvedimenti in materia di culto, è punita con la multa da cinquecentocinquanta a duemila lire.

Art. 189. — § 1. I ministri di un culto che, nell' e-

sercizio del loro ministero ed in luogo pubblico, pronunziano discorsi contenenti censura delle istituzioni dello Stato, o degli atti del Governo, o di leggi od ordini della pubblica Autorità, sono puniti con la detenzione da quattro mesi a due anni.

§ 2. Se però il fatto costituisce il reato preveduto nell'articolo 127, si applica la pena nel medesimo stabilita, con l'aumento da uno a due gradi.

Art. 190. — I ministri d'un culto che nell'esercizio delle loro funzioni commettono i reati preveduti negli articoli 122 e 221, sono puniti con le pene in essi stabilite aumentate da uno a due gradi.

Capo IX.

Del rifiuto di ufficii legalmente dovuti.

Art. 191. — § 1. Coloro che, chiamati per ordine dell'Autorità come testimonii, omettono di presentarsi alla medesima, senza legittimo impedimento, od ottengono di esimersi dal comparire, allegando una circostanza falsa; ovvero, essendosi presentati, ricusano illegittimamente di rendere testimonianza, sono puniti con la detenzione fino a due anni.

§ 2. La presente disposizione si applica anche ai giurati nei giudizii penali, quando abbiano ottenuta l'esenzione allegando una circostanza falsa.

Art. 192. — Coloro che, esercitando pubblicamente un'arte o professione, ricusano senza giusta causa di presentarsi alla richiesta loro legalmente fatta dall'Autorità, per dare il loro giudizio, o prestare l'opera loro in verificazioni concernenti la giustizia, sono puniti con la multa da sessanta a cinquecento lire, e con l'interdizione dall'esercizio dell'arte e professione.

Capo X.

Della prevaricazione.

Art. 193. — § 1. L'avvocato o procuratore che collude con la parte avversaria e pregiudica dolosamente la causa del suo cliente, è punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni, con l'interdizione dall'esercizio della

professione, e con la multa da centocinquanta a duemila lire.

§ 2. La pena è aumentata da uno a due gradi, se il danno recato è irreparabile.

Art. 194. — Con le stesse pene è punito l'avvocato o procuratore che nella medesima causa patrocina parti contrarie; o che dopo avere difeso una parte, assume, senza il consenso di questa, la difesa della parte contraria o di chi legittimamente la rappresenta.

Art. 195. — Il difensore in causa penale che pregiudica dolosamente la causa del suo difeso, è punito

a) con l'interdizione dall'esercizio della professione da sei mesi a tre anni, e con la multa da centocinquanta a mille lire, se si tratta d'imputato di contravvenzione, o di reato punibile con l'interdizione dai pubblici ufficii, o con la multa;

b) con l'interdizione dall'esercizio della professione da un anno e sei mesi a cinque anni, e con la prigionia da quattro mesi a tre anni, se si tratta d'imputato di reato punibile con pena correzionale restrittiva della libertà personale, o con la decadenza dai pubblici ufficii;

c) con la decadenza dalla professione, e con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni, se si tratta d'imputato di reato punibile con la reclusione o la relegazione non maggiore di anni quindici;

d) con la reclusione da cinque a dieci anni, e con la decadenza dalla professione, se si tratta d'imputato di reato punibile con pena superiore ad anni quindici di reclusione o relegazione.

Art. 196. — L'avvocato, procuratore o difensore, che si fa consegnare danaro od altre cose dal suo cliente col pretesto di dover comperare il favore del magistrato o del giurato che deve decidere la causa, o di doverlo rimunerare, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni, con la multa da cinquecentocinquanta a tremila lire, e con la decadenza dalla professione.

Capo XI.

Della calunnia.

Art. 197. — È colpevole di calunnia chiunque, nello scopo di nuocere a taluno, ch'egli sa essere innocente

a) lo incolpa di un fatto punibile, avanti l'Autorità giudiziaria od avanti un ufficiale pubblico od agente della forza pubblica, avente obbligo per legge di darne notizia all'Autorità competente; ovvero

b) finge le tracce di un fatto punibile o ne simula gl'indizii.

Art. 198. — Se la calunnia non ha prodotto condanna, il calunniatore è punito

a) con la reclusione da sedici a ventitre anni, se il fatto attribuito al calunniato era punibile con la morte;

b) con la reclusione da undici a vent'anni, se il fatto attribuito al calunniato era punibile con la reclusione a vita;

c) con la reclusione da cinque a dieci anni, se il fatto attribuito al calunniato era punibile con la reclusione o la relegazione non inferiore a sedici anni;

d) con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni, se il fatto attribuito al calunniato era punibile con la reclusione o la relegazione non superiore a quindici anni, o con la decadenza dai pubblici ufficii;

e) con la prigionia da quattro mesi a tre anni, se il fatto attribuito al calunniato era punibile con pene minori.

Art. 199. — § 1. Se pel fatto attribuito al calunniato venne contro di lui profferita sentenza di condanna divenuta irrevocabile, il colpevole di calunnia è punito con le norme seguenti:

a) quando il fatto attribuito era punibile per legge con la pena di morte, il calunniatore è punito con la reclusione a vita;

b) quando il fatto attribuito era punibile con pene criminali restrittive della liberta personale, il calunniatore è punito con la stessa pena stabilita dalla legge pel fatto medesimo;

c) quando il fatto attribuito era punibile con la decadenza o l'interdizione dai pubblici ufficii o da taluno di essi, il calunniatore è punito con la stessa pena stabilita dalla legge pel fatto medesimo, ed inoltre con la prigionia da un anno e tre mesi a cinque anni;

d) quando il fatto attribuito era punibile per legge con altra pena minore, il calunniatore è punito con la prigionia da quattro mesi a cinque anni, non mai inferiore però in durata alla pena applicabile al calunniato.

§ 2. Le diminuzioni di pena ammesse a favore del calunniato per circostanze attenuanti o scusanti, non sono valutate nella determinazione della pena pel calunniatore. Ma se per qualsiasi circostanza, anche inerente alla sua persona, sia stata inflitta, al calunniato una pena superiore nella specie o nel grado a quella stabilita dalla legge pel fatto a lui attribuito, si applica al colpevole di calunnia la stessa specie di pena, e nel medesimo grado.

Art. 200. — § 1. Se il calunniatore ritratta spontaneamente la calunnia prima che il calunniato sia arrestato, o, se non vi è stato arresto, prima del giorno stabilito pel dibattimento, la pena è diminuita da due a tre gradi, purchè non riesca inferiore a sei giorni di prigionia.

§ 2. Se la ritrattazione spontanea ha luogo prima di qualsiasi atto di procedimento, il calunniatore va esente dalle pene stabilite per la calunnia, salve le disposizioni e le pene che fossero applicabili per reato di diffamazione, libello famoso od ingiuria.

Capo XII.

Della falsa testimonianza, della falsa perizia, della relazione falsa d'interprete, e dello spergiuro nei giudizii civili.

Art. 201. — § 1. Il testimone che, avanti l'Autorità giudiziaria, scientemente depone il falso o nega il vero, è colpevole di falsa testimonianza.

§ 2. È colpevole di falsa testimonianza anche il testimone che, avanti l'Autorità giudiziaria, dolosamente tace, in tutto od in parte, ciò che sa intorno ai fatti ed alle circostanze su cui viene specialmente interrogato.

Art. 202. — La falsa testimonianza in materia civile è punita con la prigionia da un anno e tre mesi a cinque anni.

Art. 203. — La falsa testimonianza in materia penale, fatta a danno dell'imputato, è punita

a) con la reclusione da sedici a ventitre anni, se è stata fatta a danno di un imputato di reato punibile con la morte o con la reclusione a vita;

b) con la reclusione da undici a venti anni, se è sta-

ta fatta a danno di un imputato di reato punibile con altre pene criminali;

c) con la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni, se è stata fatta a danno di un imputato di reato punibile con pene correzionali;

d) con la prigionia da quattro mesi ad un anno, se è stata fatta a danno di un imputato di altro fatto punibile.

§ 2. Se la falsa testimonianza in materia penale è stata fatta in favore dell'imputato, le pene stabilite alle lettere *a*, *b*, *c*, del paragrafo precedente sono diminuite di un grado; e quella stabilita alla lettera *d* non può essere applicata nel massimo.

§ 3. Le pene indicate nei due paragrafi precedenti sono diminuite di un altro grado, se la falsa testimonianza è stata fatta senza giuramento, o fuori del dibattimento orale.

Art. 204. — § 1. Non è punita la falsa testimonianza

a) quando sia stata fatta in giudizio penale a favore del coniuge, degli ascendenti o discendenti, dei fratelli o delle sorelle, degli zii o nipoti, o degli affini nei medesimi gradi; ovvero quando il testimone, manifestando il vero, sì nel giudizio civile che nel penale, avrebbe esposto sè medesimo od uno dei detti parenti a procedimento penale;

b) quando il testimone, sì nel giudizio civile che nel penale, abbia ritrattato il falso e manifestato il vero in tempo utile alla giustizia; e se vi è stato dibattimento orale, prima che il medesimo sia stato chiuso; o prima che la causa sia stata rinviata a nuovo dibattimento.

§ 2. L'esenzione da pena stabilita nella lett. *a*, non ha luogo quando il colpevole, con la falsa testimonianza espone a procedimento penale od a condanna un'altra persona innocente.

§ 3. Nel caso preveduto alla lett. *b* del § 1, se la causa è stata rinviata a nuovo dibattimento, per motivo indipendente dalla falsa testimonianza e prima che questa fosse ritrattata, il colpevole è punito con la pena del reato mancato.

Art. 205. — Le disposizioni degli articoli, 202, 203 e 204 si applicano anche ai periti ed agli interpreti che, in tale loro qualità, avanti l'Autorità giudiziaria, hanno scientemente dato informazioni o pareri mendaci.

Art. 206. — § 1. Chiunque suborna un testimone, perito od interprete a deporre il falso in Giudizio, a negare il vero od a tacere, in tutto od in parte, ciò che sà intorno ai fatti ed alle circostanze su cui è chiamato a deporre, è punito, purchè la falsa testimonianza, perizia od interpretazione abbia avuto luogo, con le pene rispettivamente stabilite negli articoli 202 e 203, le quali non possono essere applicate nel minimo del grado. Ma se la falsa testimonianza, perizia, od interpretazione fu ritrattata nei modi e nel tempo indicato nell' art. 204, § 1, lettera *b*, la pena stabilita pel subornatore è diminuita di due gradi.

§ 2. Se il subornatore è l' imputato od una delle persone indicate nell' articolo 204 § 1 lett. *a*, e non si verifica il caso preveduto nel § 2 dell' articolo stesso, le dette pene sono diminuite da uno a due gradi.

Art. 207. — § 1. È colpevole di spergiuro colui che scientemente presta, come parte, un giuramento falso in un giudizio civile.

§ 2. Il colpevole di spergiuro è punito

a) con la prigionia da un anno e sei mesi a tre anni, e con la decadenza dai pubblici ufficii, se il giuramento era stato deferito d' ufficio;

b) con la decadenza dai pubblici ufficii, se il giuramento era stato deferito o riferito dalla parte.

§ 3. Il colpevole è immune da pena, se ha ritrattato il falso giuramento prima della definizione della controversia.

§ 4. Gli effetti civili della procedura e del giudizio di spergiuro sono regolati dalle leggi civili.

Capo XIII.

Della simulazione di reato.

Art. 208. — Chiunque scientemente denunzia all'Autorità giudiziaria, o ad un ufficiale pubblico od agente della forza pubblica, avente obbligo di farne rapporto all' Autorità competente, un fatto punibile che non è avvenuto, ovvero ne finge le tracce per modo che l' Autorità possa, anche d' ufficio, intraprendere un procedimento penale per accertarlo, è punito, quando il fatto non costi-

tuisca reato di calunnia, con la detenzione da quattro mesi a due anni.

Capo XIV.

Del favoreggiamento di reati e di delinquenti e dell' omesso referto di reati.

Art. 209. È colpevole di favoreggiamento chiunque, fuori dei casi di complicità o di altro reato speciale, scientemente commette fatti tendenti ad assicurare a taluno il profitto di un reato; ovvero a procurare l' impunità o a diminuire l' imputabilità dell' autore o complice di un reato punibile con pene restrittive della libertà personale.

Art. 210. — § 1. Il colpevole di favoreggiamento è punito con la prigionia fino a cinque anni, purchè non superi in durata la metà della pena stabilita dalla legge per l' autore o complice da lui favoreggiato.

§ 2. Il favoreggiamento non è punito se è stato prestato per procurare la impunità o per diminuire l' imputabilità di taluno dei congiunti indicati nell' art. 176 § 3.

Art. 211. — § 1. È colpevole di omesso referto di reato il medico, il chirurgo, la levatrice ed ogni altro ufficiale di sanità, che, avendo prestata l' assistenza della sua professione per le conseguenze di un fatto che può presentare i caratteri di reato contro le persone, omette di riferirne immediatamente, se vi è stato pericolo, ed entro ventiquattr' ore negli altri casi, all'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

§ 2. Il colpevole di omesso referto è punito con la multa da centocinquanta a cinquecento lire, e con l' interdizione dall' esercizio della professione. Ma se l' omissione di referto costituisce favoreggiamento di reati o di delinquenti, si applica la pena stabilita dall' art. 210, e si aggiunge l' interdizione dall' esercizio della professione.

Capo XV.

Della evasione degli arrestati, e della inosservanza delle pene.

Art. 212. — § 1. Chiunque, essendo in arresto, evade usando violenza alle persone, o mediante rottura, sca-

lamento o chiavi false, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

§ 2. Le rotture, gli scalamenti e le violenze alle persone, commesse dall' arrestato nello scopo di evadere; ed il possesso di armi, di chiavi false o di altri strumenti per procurare o facilitare l' evasione, quando il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con la detenzione fino a tre mesi.

Art. 213. — § 1. L' arrestato che, mentre sconta una pena, evade in uno dei modi indicati nell' art. 212, § 1, è punito, se la pena che sta scontando è correzionale, con un prolungamento di essa da quattro mesi ad un anno; e se è criminale, con la prigionia da un anno e tre mesi a due anni.

§ 2. Con le stesse pene, diminuite di un grado, e secondo le medesime distinzioni è punito l' arrestato che, mentre sconta una pena, commette uno dei fatti preveduti nell' art. 212, § 2.

§ 3. Se il colpevole scontava la reclusione a vita le pene prevedute nei due paragrafi precedenti sono convertite nell' isolamento in cella di rigore, ragguagliato ad un sesto della durata di esse, purchè non superi sei mesi.

Art. 214. — § 1. Chiunque dolosamente fa evadere in qualsiasi modo un arrestato o gli facilita l' evasione, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni; e se l' arrestato scontava una pena criminale, con la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni.

§ 2. Chiunque, per procurare o facilitare l' evasione di un arrestato, usa violenza alle persone, rottura o scalamento, o gli somministra chiavi false, armi o strumenti, è punito, se l' evasione non è avvenuta, con la prigionia da quattro mesi a due anni; e se l' evasione è avvenuta, con la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni.

§ 3. Le pene stabilite nel presente articolo sono diminuite da uno a due gradi, se il colpevole è uno dei congiunti dell' arrestato indicati nell' art. 176, § 3.

Art. 215. — § 1. I direttori, i custodi o guardiani delle carceri, gli agenti della forza pubblica, o le persone incaricate di custodire od accompagnare un arrestato, che si rendono in qualsiasi modo colpevoli di connivenza nella evasione di esso, sono puniti con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni, e con l' interdizione dall' uffi-

cio; ma se l' evasione è avvenuta in uno dei modi indicati nell' art. 212, § 1, con la reclusione da cinque a dieci anni, e con la decadenza dei pubblici ufficii.

§ 2. Le persone indicate nel paragrafo precedente che, per procurare o facilitare l' evasione di un arrestato, hanno cooperato alle rotture, scalamenti, o violenze alle persone, o somministrate le armi, gli strumenti o le chiavi false, o non ne hanno scientemente impedita la somministrazione, sono punite, se l' evasione non è avvenuta, con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni, e con l' interdizione dall' ufficio.

§ 3. Se l' arrestato è evaso per negligenza, le persone suddette sono punite con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con l' interdizione dall' ufficio.

Art. 216. — Se le violenze prevedute negli art. 212, 213, 214 e 215, sono commesse con armi, o se i fatti ivi indicati sono avvenuti in una riunione di tre o più persone, di cui anche una sola fosse armata, od in seguito a concerto, le pene nei medesimi stabilite sono aumentate di un grado.

Art. 217. — Le persone indicate nell' art. 215 che, senza autorizzazione, permettono ad un arrestato di allontanarsi, anche temporaneamente, dal luogo in cui deve rimanere in arresto o scontare la pena, sono punite con la prigionia da quattro mesi ad un anno, e con l' interdizione dall' ufficio.

Art. 218. — L' inosservanza delle pene del confino e dell' esilio è punita, per questo solo fatto e ferme stando le pene medesime, con la detenzione ragguagliata pel confino alla metà, e per l' esilio ad un terzo del residuo di esse.

Art. 219. — Il condannato che eserciti un ufficio, o faccia un atto qualunque dipendente dalle capacità da cui è decaduto, o che gli sono interdette per effetto degli art. 28 e 29, è punito con la multa da sessanta a mille lire.

TITOLO VI.

Dei reati contro la pubblica tranquillita'.

Capo I.

Dell' instigazione a delinquere.

Art. 220. — Chiunque, fuori del caso preveduto nell' art. 108, per mezzo di mandato, di ricompense date o promesse, di minacce, di abuso di autorità o di potere, o in altro modo, instiga dolosamente altri a commettere un reato, se l' instigazione non è stata accolta o seguita da atti di esecuzione costituenti un reato mancato o tentato, è punito

a) con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni, se l' instigazione era diretta ad un reato punibile con la pena di morte o della reclusione a vita;

b) con la prigionia da quattro mesi a tre anni, se l' instigazione era diretta ad un reato punibile con altre pene criminali;

c) con la detenzione da sei giorni a tre mesi, se l' instigazione era diretta ad un reato punibile con pene correzionali restrittive della libertà personale;

d) con la multa da sessanta a mille lire, in tutti gli altri casi.

Art. 221. — § 1. Chiunque divulga od espone al pubblico scritti o disegni sotto qualunque forma, o tiene discorsi in pubbliche riunioni nel fine di eccitare a commettere reati, se l' instigazione non è stata accolta o seguita da atti di esecuzione costituenti un reato mancato o tentato, è punito

a) con la prigionia da quattro mesi a due anni, se l' instigazione era diretta ad un reato punibile con la pena di morte o con pene restrittive della libertà personale;

b) con la multa da sessanta a mille lire, in tutti gli altri casi.

§ 2. Salvo il disposto dell' art. 126, se l' istigazione è avvenuta col mezzo della stampa, si applicano le pene stabilite nel paragrafo precedente, ma alla prigionia è sostituita la detenzione.

Capo II.

Dell' associazione per delinquere.

Art. 222. § 1. Coloro, che in numero di tre o più, si associano in qualsiasi modo per commettere reati, benchè di specie non ancora determinata, sono puniti, pel solo fatto dell' associazione, con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni.

§ 2. L' associazione è punita con la reclusione da cinque a dieci anni, quando è armata, e gli associati scorrano le campagne o le pubbliche vie.

§ 3. L' associazione è armata, quando gli associati, od anche uno solo di essi portino armi, o le tengano in un luogo di deposito.

Art. 223. Fuori dei casi di complicità, coloro che scientemente e volontariamente somministrano ricovero, armi, munizioni, viveri, notizie od aiuti d' ogni maniera agli associati od a taluno di essi, sono puniti con la prigionia da quattro mesi ad un anno; ma se si tratta dell'associazione preveduta nel § 2 dell' articolo precedente, con la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni.

Art. 224. Alle pene stabilite negli articoli precedenti si aggiunge la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

Art. 225. I reati commessi dagli associati o da taluno di essi, nel tempo e per occasione dell' associazione, o profittando del timore che essa incute, sono puniti con le pene pei medesimi stabilite, aumentate d' un grado; oltre quella pel reato di associazione di che nell' art. 222, applicata secondo le norme pel concorso di più reati e di più pene.

Capo III.

Delle armi e delle esplosioni per pubblico disordine.

Art. 226. In tutti i casi, nei quali la legge parla di armi o di persone armate, comprende tanto le armi proprie quanto le improprie.

Art. 227. § 1. Sono armi proprie le armi bianche destinate principalmente all' offesa, e tutte le armi da sparo.

§ 2. Sono armi improprie gli strumenti, utensili o corpi incidenti, perforanti o contundenti, non destinati

principalmente all' offesa, quando se ne faccia uso nello scopo di uccidere, ferire, percuotere o minacciare.

Art. 228. Fra le armi proprie, sono vietate quelle atte ad uso insidioso, come

a) gli stili, stiletti e pugnali di qualsiasi forma, e i coltelli acuminati, la cui lama è fissa o può rendersi fissa con molla od altro congegno;

b) le armi da sparo, la cui canna misurata internamente, sia di lunghezza inferiore a centosessanta millimetri, le bombe ed ogni macchina esplodente;

c) le armi bianche e da sparo di qualsiasi misura, chiuse in bastoni, canne o mazze.

Art. 229. Chiunque fabbrica, introduce nello Stato vende od espone in vendita, o, fuori della propria abitazione, porta armi vietate, è punito con la prigionia da un anno e tre mesi a due anni, e con la multa da sessanta a cinquecento lire.

Art. 230. — Chiunque, senza licenza dell' Autorità competente, e fuori della propria abitazione, porta armi proprie non vietate, è punito con la detenzione fino ad un anno; ma se l' arma è un fucile da caccia, portato per uso di caccia, è punito con la multa da sessanta a cinquecento lire.

Art. 231. — Chiunque ritiene in casa od in altro luogo armi vietate, è punito con la detenzione fino ad un anno e con la multa fino a lire cento.

Art. 232. — § 1. Chiunque, senza essere autorizzato, ritiene in casa od in altro luogo, un ammasso di armi proprie o di munizione, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni; ma se le armi sono vietate si applica inoltre la multa da sessanta a cinquecento lire.

§ 2. Formano rispettivamente ammasso quindici armi, e dieci chilogrammi di munizione.

§ 3. Un solo pezzo di artiglieria, benchè non di metallo, od altra macchina esplodente, equivalgono ad un ammasso di armi.

§ 4. Alla pena stabilita nel § 1 può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

Art. 233. — Le pene stabilite negli articoli 229 e 230 sono aumentate di un grado, se le armi sono state portate da un' ora dopo il tramonto ad un' ora prima del sorgere del sole, o in occasione di feste, solennità o spettacoli, o in tempo di tumulto.

Art. 234. — Le pene stabilite in tutti gli articoli precedenti sono aumentate di un grado, e si aggiunge la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia, se il colpevole è ozioso, vagabondo, o sottoposto alla vigilanza speciale della polizia, o se fu condannato a pene criminali per reato contro le persone o la proprietà.

Art. 235. — Le pene stabilite negli articoli precedenti si applicano anche quando il colpevole possieda o porti singole parti di armi, o armi smontate, qualora risulti che possono essere facilmente ricomposte o montate.

Art. 236. — § 1. Chiunque, nel solo scopo di destare spavento, o suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaletti e simili, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni; e si aggiunge la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

§ 2. Se lo scoppio avviene in luogo e tempo di pubblico concorso, la detta pena è aumentata di un grado.

TITOLO VII.

Dei reati contro la fede pubblica.

Capo I.

*Della falsità di monete
e di carte di pubblico credito.*

Art. 237. — È colpevole del reato di falsa moneta, chi contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale o commerciale nel Regno o fuori, sia fabbricandole, sia dando in qualsiasi modo alle dette monete legittime l'apparenza di un valore superiore.

Art. 238. — § 1. Il colpevole di falsa moneta è punito

a) con la reclusione da undici a quindici anni, quando si sono contraffatte monete d'oro o d'argento;

b) con la reclusione da cinque a dieci anni, quando si sono contraffatte monete di altro metallo.

§ 2. Se il valore legale o commerciale rappresentato dalla falsa moneta supera lire cinquemila, le pene stabilite nel precedente paragrafo sono aumentate di un grado.

Art. 239. — È colpevole di alterazione di moneta chi, senza cambiare la natura ed i caratteri esterni di mo-

nete legittime nazionali o straniere, aventi corso legale o commerciale nel Regno o fuori, ne diminuisce in qualsiasi modo l'intrinseco valore; ed è punito con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni.

Art. 240. — § 1. È colpevole di falsità in carte di pubblico credito chi contraffà carte di pubblico credito nazionali o straniere, sia fabbricandole, sia dando in qualsiasi modo alle dette carte di pubblico credito legittime l'apparenza di un valore superiore.

§ 2. Si comprendono sotto il nome di carte di pubblico credito

a) le carte, sì nominative che al portatore, emesse con qualunque denominazione dai Governi, e che costituiscono titoli negoziabili di credito verso lo Stato;

b) le carte equivalenti a moneta aventi corso legale o fiduciario nel Regno o fuori, emesse da Stabilimenti che ne hanno legittima facoltà.

Art. 241. — Il colpevole di falsità in carte di pubblico credito, è punito con la reclusione da undici a quindici anni; ma se il valore complessivo rappresentato dalle carte false è superiore a lire cinquemila, con la reclusione da sedici a venti anni.

Art. 242. — Con le pene e secondo le norme stabilite nei precedenti articoli per gli autori delle contraffazioni ed alterazioni di monete o di carte di pubblico credito, è punito chiunque, di concerto con gli autori della contraffazione od alterazione

a) introduce nello Stato, ovvero procura, consegna, o s'interpone per procurare o consegnare ad altri, monete o carte di pubblico credito contraffatte od alterate, nello scopo di metterle in circolazione; ovvero

b) mette in circolazione o spende come legittime le dette monete o carte contraffatte od alterate.

Art. 243. — È colpevole di uso doloso di monete o di carte di pubblico credito contraffatte o alterate chiunque scientemente, ma senza concerto cogli autori o complici della contraffazione o alterazione

a) introduce nello Stato, ovvero procura o consegna, o s'interpone per procurare o consegnare ad altri, monete o carte di pubblico credito contraffatte o alterate, nello scopo di metterle in circolazione; ovvero

b) mette in circolazione o spende, come legittime, le dette monete contraffatte o alterate.

Art 244. — § 1. Il colpevole di uso doloso di monete o carte di pubblico credito contraffatte o alterate, è punito

a) con la reclusione da cinque a dieci anni, se trattasi di monete o carte di pubblico credito contraffatte che rappresentano un valore legale o commerciale superiore a lire cento; e negli altri casi con la prigionia da un anno e tre mesi a cinque anni;

b) con la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni, se trattasi di monete alterate.

§ 2. Qualora il colpevole abbia ricevute in buona fede le dette monete o carte come legittime, è punito con la multa eguale al doppio del valore legale o commerciale che esse rappresentano.

Art. 245. — Se le monete o le carte contraffatte o alterate sono facilmente riconoscibili, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite d'un grado.

Art. 246. — Fuori dei casi di complicità, chiunque scientemente fabbrica o ritiene conii, torchi, forme, lastre, carta filigranata o strumenti destinati alla contraffazione od alterazione delle monete o delle carte prevedute nel presente capo, è punito con la prigionia da un anno e tre mesi a cinque anni.

Art. 247. — Quando pei reati preveduti nel presente capo si applica una pena restrittiva della libertà personale, è sempre aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia.

Capo II.

Della falsificazione di sigilli e bolli pubblici e delle loro impronte.

Art. 248. — È colpevole di falsificazione di sigilli e di bolli pubblici e delle loro impronte, chi contraffà i detti bolli, sigilli o impronte, sia fabbricandoli, sia dando in qualsiasi modo ai bolli, sigilli ed impronte legittime una diversa apparenza.

Art. 249. § 1. — È punito con la reclusione da undici a quindici anni chi contraffà, in un modo qualunque atto a riprodurre le impronte, il sigillo dello Stato, destinato ad essere apposto agli atti del Governo del Re, sebbene non se ne sia fatto uso.

§ 2. Con la stessa pena diminuita d'un grado è pu-

nito chi, senza avere partecipato al reato di contraffazione, fa uso scientemente del detto sigillo contraffatto.

Art. 250. — È punito con la prigionia da un anno e tre mesi a cinque anni chi contraffà, in un modo qualunque atto a riprodurre le impronte, il sigillo d'un'Autorità dello Stato, d'una Provincia, d'un Comune, d'un notaio o degl'Istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, della Provincia o del Comune, sebbene non se ne sia fatto uso.

§ 2. Con la stessa pena, diminuita d'un grado, è punito chi, senza avere partecipato al reato di contraffazione, fa uso scientemente del detto sigillo contraffatto.

Art. 251. — § 1. Chiunque contraffà, in un modo qualunque atto a riprodurre, le impronte, i bolli, i punzoni, i marchi, destinati per disposizione delle leggi o del Governo, ad essere apposti sopra derrate, piante, macchine, merci, materie d'oro e d'argento, pesi e misure, e simili, sebbene non se ne sia fatto uso, è punito con la prigionia da quattro mesi a cinque anni, e con la multa da centocinquanta a duemila lire.

§ 2. Con la stessa pena, diminuita d'un grado, è punito chi, senza avere partecipato al reato di contraffazione, fa uso scientemente dei detti bolli, punzoni e marchi contraffatti.

Art. 252. — La contraffazione delle sole impronte dei bolli, sigilli, e marchi contemplati nei precedenti articoli, con un mezzo qualsiasi non atto alla riproduzione, e diverso dall'uso dei bolli, sigilli e marchi contraffatti, è punita con le pene rispettivamente stabilite negli articoli precedenti, diminuite da uno a due gradi.

Art. 253. — § 1. Chiunque contraffà in qualsiasi modo la carta bollata, i francobolli o le marche da bollo del Governo, sebbene non se ne sia fatto uso, è punito con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni, e con la multa da centocinquanta a mille lire.

§ 2. Ma se il valore complessivo rappresentato dalla carta bollata, dai francobolli o dalle marche da bollo false supera lire cinquecento, il colpevole è punito con la reclusione da cinque a dieci anni, e con la multa da mille e cento a duemila lire.

Art. 254. — Fuori dei casi di complicità, la sola contraffazione dei bolli per la carta bollata, pei francobolli e

per le marche da bollo, o della carta filigranata per l'applicazione dei detti bolli, ancorchè non se ne sia fatto uso, è punita con la prigionia da un anno e tre mesi a cinque anni.

Art. 255. Fuori dei casi di complicità, chiunque scientemente fa uso di carta bollata, di marche da bollo o di francobolli contraffatti, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con la multa da sessanta a cinquecento lire; ma se il danno derivato allo Stato od ai privati non supera lire venti, la pena è diminuita di un grado.

Art. 256. Chiunque, fuori dei casi di complicità, ritiene scientemente i sigilli e bolli contraffatti, i conii e strumenti destinati alla contraffazione od alterazione dei medesimi, la carta filigranata falsa, e le piastre e i torchi per la stampa di essa, è punito con la prigionia fino a due anni.

Art. 257. § 1. Chiunque si è procurato i veri sigilli, bolli e marchi contemplati nel presente Capo, e ne ha fatto dolosamente uso, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno, e con la multa da centocinquanta a cinquecento lire; ma se il danno derivato allo Stato od ai privati supera lire cinquecento, la detta pena è aumentata di un grado.

§ 2. Se il colpevole è il custode o depositario dei bolli, sigilli e marchi indicati nel precedente paragrafo, che non abbia legittima facoltà di usarne, è punito con le pene nel medesimo stabilite, ed è aggiunta la decadenza dall' ufficio.

Capo III.

Del falso in documenti.

Art. 258. § 1. Commette il reato di falso in pubblico documento il pubblico ufficiale, che, nell' esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto od in parte, un documento falso od altera un documento vero, in altrui pregiudizio anche meramente possibile; ed è punito

a) con la reclusione da undici a quindici anni, e con la decadenza dai pubblici ufficii, se è un documento che per legge fa fede fino a querela di falso;

b) con la reclusione da otto a dieci anni, e con

la decadenza dai pubblici ufficii, se è un altro documento di qualunque specie che il pubblico uffiziale è autorizzato a formare od a rilasciare nell' esercizio delle sue funzioni.

§ 2. Ai documenti indicati nel precedente paragrafo sono equiparate le copie autentiche di essi, quando, a norma di legge, tengano luogo dell' originale mancante.

Art. 259. § 1. Commette pure il reato di falso in pubblico documento, ed è punito con le pene rispettivamente stabilite nell' art. 258 § 1 lett. *a*, *b*, il pubblico ufficiale che, ricevendo o redigendo uno dei documenti nel medesimo indicati, ne ha falsato il contenuto, attestando come veri e seguiti alla sua presenza fatti o dichiarazioni non vere.

§ 2. Se il documento è un certificato idoneo a recare pregiudizio allo Stato o ad altrui, che attesti falsamente fatti non veri, si applica la prigionia da due anni e tre mesi a cinque anni, e l' interdizione dall' ufficio.

Art. 260. Il pubblico ufficiale che dolosamente rilascia copia autentica di un documento pubblico che non esiste, o copia diversa dall'originale, senza che questo sia stato alterato o soppresso, è punito con le pene stabilite nell' art. 258 § 1, diminuite di un grado.

Art. 261. — Ogni altra persona che commette il reato di falso nei modi preveduti nell' art. 258, è punito, se trattasi dei documenti pubblici ivi indicati alla lett. *a*, con la reclusione da cinque a dieci anni; e, se trattasi dei documenti ivi indicati alla lett. *b*, con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni.

§ 2. Se il reato di falso è commesso nella copia di un documento pubblico, sia formando copia di un documento che non esiste, o copia diversa dall' originale, sia alterando una copia vera, il colpevole è punito con le pene stabilite nel paragrafo precedente, diminuite da uno a due gradi.

Art. 262. — Commette il reato di falso in titoli od effetti di commercio, ed è punito con la reclusione da otto a quindici anni, chiunque, in altrui pregiudizio, anche meramente possibile,

a) forma, in tutto od in parte, falsi titoli od effetti di commercio negoziabili, non equivalenti a moneta, emessi a norma di legge da stabilimenti o da privati, e trasmissibili per girata od al portatore; ovvero

b) altera in tutto od in parte i detti titoli od effetti di commercio veri.

Art. 263. — Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, affinchè risulti in un documento pubblico o in un titolo od effetto di commercio, la identità della propria o dell'altrui persona, quando il fatto non costituisca complicità o reato più grave, è punito con la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni.

Art. 264. — Commette il reato di falso in documento privato, chiunque forma, in tutto od in parte, un documento privato falso, od altera un documento privato vero, idoneo a creare od a far presumere diritti, o a liberare od a far presumere liberazione da obbligazioni; ed è punito con la prigionia da due anni e tre mesi a cinque anni.

Art. 265. — § 1. Se il colpevole ha commesso il falso in documento per procurare a sè o ad altri un mezzo probatorio di fatti veri, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, qualora si tratti di documento pubblico, o di titolo od effetto di commercio; e da sei giorni ad un anno, qualora si tratti di documento privato.

§ 2. La verità dei fatti però, a cui il documento si riferisce, non può essere provata che nei casi e nei modi ammessi dalla legge civile.

Art. 266. — § 1. Chiunque scientemente fa uso di un documento falso, è punito, quando non sia complice nella falsità,

a) con la reclusione da cinque a dieci anni, se trattasi di documenti pubblici o di titoli od effetti di commercio indicati nell' art. 258 § 1 lett. *a*, e nell' art. 262;

b) con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni, se trattasi di qualunque altro pubblico documento;

c) con la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni, se trattasi di documento privato falso, o di una delle copie false menzionate negli articoli 260 e 261 § 2.

§ 2. Qualora il documento di cui si è fatto uso sia uno di quelli indicati nel precedente articolo, e concorrano le condizioni ivi stabilite, si applica al colpevole la pena della prigionia fino ad un anno, se trattasi di documento pubblico o di titolo od effetto di commercio; e la multa da sessanta a mille lire, se trattasi di documento privato.

Art. 267. — Contro l'autore o i complici del reato di falso in documento privato, non interessati a servirsene, l'azione penale non ha luogo se non quando questi lo abbiano rilasciato a chi ha interesse di farne uso; ma, sotto questa condizione, sono puniti come colpevoli di reato consumato, sebbene non siasi fatto uso del documento.

§ 2. Contro gli autori o i complici del reato di falso in documento privato interessati a servirsene, e contro chiunque ne ha fatto uso, l'azione penale non può essere promossa se non quando il giudice abbia fatta loro l'interpellanza se persistono nel volersi servire del documento.

§ 3. Se l'imputato ha dichiarato di volersi servire del documento, o non ha risposto nel termine di otto giorni, non è più ammesso a ritrattare la propria dichiarazione, od a farne altra, e si fa luogo all'esercizio dell'azione penale. Ma se ha dichiarato di non volersi servire del documento, questo si ha senz'altro per rigettato sì nel giudizio civile che nel penale.

Art. 268. — L'interpellanza di che nel § 2 del precedente articolo non ha luogo

a) se si tratta di falsità in titoli od effetti di commercio;

b) se l'imputato ha già tratto profitto dalla falsità o dall'uso del documento falso;

c) se l'interpellanza è già stata fatta nella causa civile, e l'imputato ha dichiarato di volersi servire del documento, o non ha risposto nel termine fissato dal Codice di procedura civile.

Art. 269. — La dolosa soppressione o distruzione, in tutto od in parte, di un documento originale, o di una copia del medesimo che, a norma di legge, tenga luogo dell'originale mancante, è punita con le pene stabilite pel reato di falso.

Capo IV.

Delle falsità nei passaporti fogli di via e di soggiorno, licenze e certificati, ed altri documenti.

Art. 270. — È punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni

a) chi falsifica passaporti, fogli di via o di soggiorno, o licenze;

b) chi, nei documenti veri della specie indicati alla lettera *a*, commette un'alterazione allo scopo di riferirli a persone, luoghi o tempi diversi da quelli per i quali furono rilasciati; o di farne falsamente apparire eseguite le vidimazioni, od adempiute le condizioni, richieste per la loro validità ed efficacia;

c) chi, non avendo partecipato al reato preveduto nelle lettere *a*, *b*, fa uso scientemente di licenze, passaporti fogli di via o di soggiorno, falsi o alterati.

Art. 271. — È punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno chi, nel farsi rilasciare licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno, si attribuisce nei medesimi falso nome o cognome, o false qualità; e chi concorre scientemente a farne attestazione all'Autorità che li rilascia.

Art. 272. — È punito con la prigionia da quattro mesi a due anni chi cede ad altri, perchè ne faccia uso, veri passaporti, fogli di via o di soggiorno, o licenze proprii o di un terzo, e chi scientemente li riceve e ne fa uso.

Art. 273. — Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, commette uno dei reati preveduti negli articoli 270, 271 e 272, o in qualsiasi modo partecipa all'esecuzione di essi, è punito con la prigionia da due anni e tre mesi a cinque anni, e con l'interdizione dall'ufficio.

Art. 274. — § 1. Il medico, il chirurgo, od altro ufficiale di sanità, che, in tale sua qualità, rilascia per solo favore un falso attestato, destinato a far fede avanti un pubblico Ufficio, è punito con la multa da sessanta a cinquecento lire.

§ 2. Se il reato è stato commesso in seguito a corruzione, si applica la prigionia da quattro mesi ad un anno, e l'interdizione dall'esercizio della professione.

§ 3. Con la stessa pena della prigionia da quattro mesi ad un anno è punito anche il corruttore.

Art. 275. — Il pubblico ufficiale, e chiunque ha legale facoltà di rilasciare certificati, il quale attesta falsamente nei medesimi la buona condotta, l'indigenza, od altre circostanze atte a procacciare alla persona in esso nominata la beneficenza o la fiducia del Governo, delle

Provincie, dei Comuni, dei pubblici Stabilimenti o dei privati; od il conseguimento d'impieghi, ufficii o servizii pubblici o di pubbliche funzioni, o di altri favori o beneficii di legge; o l'esenzione da ufficii o funzioni pubbliche, è punito con la multa da sessanta a mille lire, e con l'interdizione dall' ufficio o dalla professione, fino a tre anni.

Art. 276. — Ogni altra persona che forma un falso attestato della specie di quelli indicati negli articoli 274 e 275, o ne altera uno vero; o che fa scientemente uso di tale attestato falso o alterato, è punita con la prigionia da quattro mesi ad un anno.

Art. 277. — Fuori dei casi preveduti nell' art. 272, chiunque, per trarre in errore un pubblico ufficio, presenta al medesimo, attribuendoli falsamente a sè o ad altri, documenti pubblici veri o copie autentiche di essi, o veri certificati rilasciati da pubblici ufficiali, da medici o chirurghi od altri ufficiali di sanità nell'esercizio delle loro funzioni, è punito con la prigionia fino ad un anno.

TITOLO VIII.

Dei reati contro il commercio e le industrie

Capo I.

Della bancarotta.

Art. 278. — § 1. Il commerciante, che per le disposizioni del Codice di commercio è colpevole di bancarotta semplice è punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni.

§ 2. Se però il colpevole è pubblico mediatore, la detta pena è aumentata di un grado e si aggiunge l'interdizione dalla professione.

Art. 279. — § 1. Il commerciante, che per le disposizioni del Codice di commercio è colpevole di bancarotta fraudolenta, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

§ 2. Con le stesse pene sono puniti coloro che, sebbene non commercianti, sono sottoposti, per le disposizioni del Codice stesso, alle pene della bancarotta fraudolenta.

§ 3. Se però il colpevole è pubblico mediatore, la detta pena è aumentata di un grado, e si aggiunge la decadenza dai pubblici ufficii.

Art. 280. — Il sindaco di un fallimento, colpevole di malversazione nel patrimonio affidato alla sua amministrazione, è punito secondo le norme e con le pene stabilite pel peculato.

Art. 281. — È pure punito secondo le norme e con le pene stabilite per la bancarotta fraudolenta

a) chiunque scientemente e nell'interesse del fallito, distrae, ricetta o dissimula beni mobili od immobili del medesimo;

b) chiunque fraudolentemente propone nel fallimento e giura in proprio nome o per interposta pesona, crediti simulati.

Art. 282. — Fuori dei casi di complicità, il coniuge, i discendenti e gli ascendenti del fallito, od i suoi affini nel medesimo grado, i quali, senza concerto col fallito, dopo la dichiarazione del fallimento, distraggono o ricettano valori od oggetti appartenenti al fallimento medesimo, sono colpevoli di furto e sono puniti con le pene corrispondenti.

Art. 283. — § 1. Il creditore, che, in proprio favore, stipula col fallito o con altra persona particolari vantaggi per il voto ch'egli debba dare nelle deliberazioni del fallimento, o che fa convenzione particolare, dalla quale risulti un vantaggio a suo favore, a carico dell'attivo del fallimento, è punito con la prigionia fino ad un anno, e con la multa da sessanta a duemila lire.

§ 2. Se il colpevole è sindaco del fallimento si applica la prigionia da quattro mesi a due anni.

Art. 284. — Gli effetti dei procedimenti e delle condanne pei reati preveduti nel presente Capo, sono determinati dal Codice di commercio.

Capo II.

Dell'impedita libertà del lavoro e del commercio, e delle frodi nei commerci e nelle industrie.

Art. 285. — § 1. È punito con la detenzione da quattro mesi a due anni

a) chi, per mezzo di violenze o minacce, restringe

o impedisce in qualunque maniera la libertà del lavoro e del commercio;

b) chi, per mezzo di violenze, minacce, od artefìcii, è riuscito a produrre o mantenere una cessazione di lavoro, allo scopo d'imporre un aumento od una diminuzione di salarii, o patti diversi da quelli stabiliti.

§ 2. Gl'instigatori de' reati preveduti nel precedente paragrafo, sono puniti con la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni.

Art. 286. — § 1. Sono puniti con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con la multa da cinquecentocinquanta a duemila lire, coloro che, diffondendo false notizie, o usando altri artificii, hanno prodotto sul pubblico mercato o nelle borse di commercio, un aumento od una diminuzione nei prezzi di salarii, merci, derrate, carte di pubblico credito, effetti di commercio od altri ammessi alle liste di borsa.

§ 2. La pena è aumentata di un grado, se le false notizie e gli artificii erano diretti a far aumentare in danno del pubblico i prezzi di sostanze alimentari di prima necessità.

§ 3. Se il reato è commesso da pubblici mediatori, le dette pene sono aumentate di un grado, e si aggiunge l'interdizione dall'ufficio.

Art. 287. — Chiunque, nel vendere o nel comperare, fa uso dolosamente di pesi o di misure in qualunque modo alterati, è punito con la prigionia fino a tre mesi, e con la multa da sessanta a cinquecento lire, oltre la pena per la frode che fosse stata commessa.

Art. 288. — § 1. Chiunque falsifica od altera sostanze alimentari, destinate ad essere poste in commercio, è punito con la prigionia fino ad un anno, e con la multa da sessanta a mille lire.

§ 2. Con la stessa pena è punito chi scientemente pone in commercio tali sostanze falsificate od alterate.

Art. 289. — § 1. Chiunque inganna il compratore sul titolo delle materie d'oro o d'argento, sulla qualità di una pietra falsa data per sincera, o sulla natura di qualunque mercanzia, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno, e con la multa da sessanta a cinquecento lire.

§ 2. La pena è diminuita di un grado se la vendita non è avvenuta.

Art. 290. — § 1. Nei casi preveduti negli articoli 288 e 289, le sostanze, merci o derrate in essi indicate sono confiscate.

§ 2. La sentenza di condanna può altresì ordinare che copia od estratto di essa sia affisso alla porta dello stabilimento e del domicilio del condannato.

Art. 291. — § 1. Ferme stanti le disposizioni delle leggi particolari sui privilegii industriali e sui diritti d'autore, chiunque in danno altrui contraffà i nomi, marchi e bolli degli autori di opere dell'ingegno, e dei fabbricatori, speditori e imprenditori di commercio ed industrie, od i disegni e modelli industriali ai medesimi spettanti, è punito, a querela di parte, con la multa da centocinquanta a duemila lire.

§ 2. Il danneggiato può chiedere inoltre che la sentenza di condanna sia inserita, a spese del condannato, in un giornale designato da lui.

Capo III.

Della impedita libertà degli incanti.

Art. 292. — Chiunque impedisce o turba con violenze o minacce la libertà degli incanti o delle offerte; ovvero con danaro, doni, promesse, collusioni od altri artificii, allontana gli offerenti, è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno, e con la multa da cinquecentocinquanta a cinquemila lire.

Capo IV.

Dei reati de' fornitori di pubblici approvvigionamenti.

Art. 293. — § 1. Chiunque, avendo assunta un'impresa di forniture destinate all'armata di terra o di mare; le fa mancare dolosamente, quando il fatto non sia soggetto a speciali sanzioni dei Codici penali militari, o non costituisca reato più grave, è punito con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni, e con la multa da cinquecentocinquanta a cinquemila lire.

§ 2. Con le stesse pene sono puniti, nei casi medesimi, i fornitori degli stabilimenti carcerarii, dei ricoveri, degli ospedali o dei manicomii pubblici.

Art. 294. — La frode commessa nella specie, qualità

o quantità delle cose a cui si riferisce l'impresa di fornitura, è punita secondo le norme e con le pene stabilite per le frodi in generale, aumentate di un grado.

TITOLO IX.

DEI REATI CONTRO LA SANITÀ PUBBLICA.

Art. 295. — § 1. Chiunque, avvelenando dolosamente cose destinate alla consumazione pubblica, pone in pericolo la vita o la salute delle persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

§ 2. Se dal fatto preveduto nel precedente paragrafo è derivata una lesione personale, il colpevole è punito con la reclusione fino a quindici anni; ma se è avvenuta la morte di taluno, con la reclusione a vita.

Art. 296. — § 1. Chiunque, per fine di lucro, scientemente altera in modo pericoloso alla salute, sostanze alimentari, od altre merci o derrate, e le pone in commercio, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con la multa da cinquecentocinquanta a duemila lire.

§ 2. Se però dal fatto preveduto nel precedente paragrafo è derivata una lesione personale, il colpevole è punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni; ma se è avvenuta la morte di taluno, con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni; ferma nell'uno e nell'altro caso l'applicazione della suddetta multa.

§ 3. Le sostanze, merci o derrate alterate sono sempre confiscate, anche quando non vi sia stata condanna od appartengano a un terzo; e il giudice può anche ordinarne la distruzione.

TITOLO X.

DEI REATI CONTRO IL PUDORE E DEI REATI CONTRO L'ORDINE DELLE FAMIGLIE.

Capo I.

Dello stupro violento e dell'oltraggio al pudore.

Art. 297. — § 1. È colpevole di stupro violento chi si congiunge carnalmente con persona dello stesso o del-

l'altro sesso, costringendola con violenze o minacce, alle quali non ha potuto resistere.

§ 2. Il colpevole di stupro violento è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 298. — § 1. Lo stupro si considera violento, ed è punito con la pena stabilita nel precedente articolo, se, nel momento del fatto, la persona stuprata

a) non aveva ancora compiuti gli anni dodici, ovvero

b) si trovava in istato di non poter resistere, sia per malattia di mente o di corpo, sia per altra causa indipendente dal fatto del colpevole, sia per effetto di artificii adoperati per commettere lo stupro.

§ 2. Ma nel caso preveduto alla lettera *b* del precedente paragrafo, la pena può essere diminuita di un grado.

Art. 299. — Le pene stabilite negli articoli precedenti non possono essere applicate nel minimo del grado, se lo stupro è stato commesso in persona di una donna che non aveva compiuto gli anni quindici, ovvero da un maschio in persona di un maschio.

Art. 300. — Chiunque, coi mezzi o nelle condizioni prevedute negli articoli 297 e 298, commette con persona dello stesso o dell' altro sesso un atto qualunque di libidine, che non costituisca tentativo di stupro violento, è colpevole di violento oltraggio al pudore, ed è punito con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni; ma se la persona oltraggiata non aveva compiuto gli anni quindici, la pena non può essere applicata nel minimo del grado.

Art. 301. — Le pene stabilite negli articoli precedenti sono aumentate di un grado, se il reato è stato commesso

a) in persona di un discendente o di un ascendente, anche adottivo, o di un fratello o di una sorella, o di un affine in linea retta;

b) in persona affidata al colpevole per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione o custodia;

c) da un ministro di un culto, mediante abuso del suo ministero;

d) da una persona di servizio sopra una persona della famiglia in cui serve, od un ospite della medesima.

Art. 302. — § 1. La pena pei reati preveduti nei precedenti articoli è aumentata di un grado, se lo stupro

violento o il violento oltraggio al pudore ha cagionato alla persona stuprata od oltraggiata un grave pregiudizio nella salute.

§ 2. Ma se dai mezzi adoperati o dall'azione dello stupro o dell'oltraggio, è derivata la morte della persona stuprata od oltraggiata, il colpevole è punito con la reclusione da sedici a venti anni; e, se la morte era prevedibile, con la reclusione da ventuno a ventisei anni.

Art. 303. — § 1. Per i reati preveduti nei precedenti articoli si procede solamente a querela di parte; ma, prodotta la querela, non è più ammessa la remissione.

§ 2. Non è necessaria la querela quando i detti reati

a) sono stati accompagnati da altri reati pei quali si deve procedere d'ufficio; ovvero

b) hanno avuto per conseguenza, secondo l'art. 302, § 2, la morte della persona stuprata od oltraggiata, ovvero

c) sono stati commessi dalle persone indicate nell'art. 301 lettera *a*; ovvero

d) sono stati commessi in luogo pubblico od esposto al pubblico.

Art. 304. — L'esecutore immediato dello stupro violento o del violento oltraggio al pudore è esente da pena se, prima che sia aperto il dibattimento, contrae matrimonio con la persona stuprata od oltraggiata.

Art. 305. — § 1. Chiunque fa oltraggio al pudore, commettendo in luogo pubblico od esposto al pubblico atti impudici, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni.

§ 2. Se l'oltraggio è stato commesso in luogo privato, il colpevole è punito, a querela di parte, con la prigionia fino a tre mesi.

Art. 306. — § 1. Chiunque offende il pudore per mezzo di pubblici discorsi osceni, o di oscene scritture o disegni, sotto qualunque forma divulgati od esposti al pubblico od offerti in vendita, è punito con la prigionia fino a tre mesi; ma se ha commesso il reato per fine di lucro, si aggiunge la multa da sessanta a cinquecento lire.

§ 2. Quando l'offesa al pudore avviene col mezzo della stampa il colpevole è punito con la detenzione fino ad un anno, e con la multa da sessanta a mille lire.

Capo II.

Del lenocinio

Art. 307. — § 1. Chiunque, per servire all' altrui libidine, e fuori dei casi di complicità in reato più grave, eccita, favorisce od agevola la corruzione o prostituzione di persona che non abbia compiuto gli anni ventuno, è colpevole di lenocinio, ed è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con la multa da cinquecento cinquanta a duemila lire.

§ 2. Le dette pene sono aumentate da uno a due gradi se il reato e stato commesso

a) in persona che non abbia compiuti gli anni quindici; ovvero

b) col mezzo d' insidie o d' inganno; ovvero

c) dagli ascendenti, dagli affini in linea retta ascendentale, dai genitori adottivi, o dal marito; ovvero

d da persona a cui il minore era stato affidato per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia anche temporanea; ovvero

e) da un ministro di un culto con abuso del suo ministero.

Art. 308. — Gli ascendenti, gli affini in linea retta ascendentale ed il marito, che con violenze o minacce, costringono i discendenti o la moglie a prostituirsi, sono puniti con la reclusione da cinque a dieci anni; ma se hanno fatto uso soltanto d' insidie o d' inganno, sono puniti con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni.

Art. 309. — Quando i reati preveduti nel presente Capo sono commessi dal marito a danno della moglie, si procede soltanto a querela di quest' ultima; ma se essa è minorenne, anche a querela di coloro che, se fosse nubile, avrebbero su di lei la potestà patria o, in loro mancanza, a querela degli ascendenti, dei fratelli o degli zii.

Capo III.

Del ratto.

Art. 310. — Chiunque, per fine di libidine o di matrimonio, sottrae o ritiene una persona che non abbia compiuto l' età d' anni dodici, è colpevole di ratto, ed è

punito con la reclusione da cinque a dieci anni; ma se ha fatto uso di violenze o di minacce la pena non è mai applicata nel minimo.

Art. 311. — § 1. Chiunque, mediante violenze, minacce od artificii, e per fine di libidine o di matrimonio, sottrae o ritiene una donna, è colpevole di ratto, ed è punito

a) con la relegazione da otto a dieci anni, se la donna rapita aveva compiuto i dodici, e non ancora i quindici anni;

b) con la relegazione da cinque a dieci anni, se la donna rapita aveva compiuto gli anni quindici, ma era tuttora soggetta alla potestà patria od all' autorità tutoria;

c) con la relegazione da cinque a sette anni, se la donna rapita era maggiore di età od emancipata.

§ 2. Fuori del caso preveduto nell' art. 310, è considerato colpevole di ratto chiunque, per fine di libidine o di matrimonio, sottrae o ritiene, anche col consenso di lei, una donna tuttora soggetta alla potestà patria od all' autorità tutoria; ed è punito, nel caso indicato alla lettera *a* del precedente paragrafo, con la detenzione da trè anni e sei mesi a cinque anni; e nel caso indicato alla lett. *b* con la detenzione da un anno e tre mesi a tre anni.

Art. 312. — Le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a due gradi, e possono essere convertite nel confino o nell' esilio

a) se il reato è stato commesso senza violenza o minaccia;

b) se il colpevole, senza avere commesso alcun atto di libidine, ha rimessa volontariamente in libertà la persona rapita, restituendola alla casa da cui la sottrasse, od a quella della sua famiglia, o collocandola in altro luogo sicuro.

Art. 313. — Se il ratto è stato accompagnato o susseguito da stupro violento o da violento oltraggio al pudore, si applicano le disposizioni del precedente Capo, e le pene ivi stabilite sono aumentate di un grado.

Art. 314. — § 1. Per il reato di ratto si procede solamente a querela di parte.

§ 2. Non è necessaria la querela

a) quando il ratto è stato accompagnato da altri reati, pei quali si deve procedere d' ufficio;

b) quando il fatto e il nome della persona rapita sono pubblicamente noti.

Art. 315. — Il rapitore è esente da pena, se, prima che sia aperto il dibattimento, contrae matrimonio con la persona rapita.

Capo IV.

Della bigamia.

Art. 316. — § 1. Chiunque, essendo legato da valido matrimonio, e sapendo di non esserne disciolto, ne contrae un altro, è colpevole di bigamia, ed è punito con la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni; ma se, mediante artificii, ha indotto in errore sulla sua libertà di stato la persona con la quale contrae il matrimonio, è punito con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni.

§ 2. Con la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni è punito anche colui che essendo libero, contrae scientemente matrimonio con persona legata da valido matrimonio.

Art. 317. — L'ufficiale dello stato civile che scientemente concorre nel reato di bigamia celebrando il matrimonio, è punito con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni, e con la interdizione dai pubblici ufficii da cinque a dieci anni.

Art. 318. — La prescrizione dell'azione penale pel reato di bigamia, incomincia a decorrere dal giorno dello scioglimento dell'uno o dell'altro matrimonio.

Capo V.

Dell' adulterio.

Art. 319. — § 1. La moglie colpevole di adulterio è punita con la detenzione da quattro mesi a due anni; e da un anno e tre mesi a tre anni, se è fuggita con l'adultero dalla casa coniugale.

§ 2. Con la stessa pena è punito l'adultero.

Art. 320. — § 1. Il marito che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è colpevole di adulterio, ed è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con l'interdizione dall'autorità maritale.

§ 2. La stessa pena della detenzione si applica anche alla concubina.

Art. 321. — Se il colpevole di adulterio era stato abbandonato dall' altro coniuge, o ne era legalmente separato, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a due gradi.

Art. 322. — § 1. Per l'esercizio dell' azione penale nel reato di adulterio si richiede la querela del coniuge offeso; ma non è più ammessa dopo tre mesi dal giorno in cui esso ebbe notizia del fatto.

§ 2. La querela non può essere divisa, e si estende di diritto a tutti i colpevoli.

Art. 323. — § 1. L'azione penale si estingue, e cessano gli effetti del procedimento per reato di adulterio

a) quando la querela fu prodotta dal marito, se la moglie provi che egli stesso, durante il matrimonio e prima dell'apertura del dibattimento, ha commesso adulterio, o l'ha costretta a prostituirsi, o ne ha eccitata o favorita la prostituzione;

b) quando la querela fu prodotta dalla moglie, se il marito provi che essa stessa, nel tempo suddetto, ha commesso adulterio;

c) se il coniuge querelante ha fatto remissione in qualunque stato della causa.

§ 2. La remissione che il coniuge offeso fa all' altro coniuge, giova anche al complice; e se è fatta dopo la condanna, ne facessare gli effetti.

Capo VI.

Del procurato aborto.

Art. 324. — La donna, che, con mezzi interni od esterni, dolosamente adoperati da lei, o da altri col suo consenso, si procura effettivamente l' aborto, è punita con le relegazione da cinque a dieci anni.

Art. 325 — § 1. Chiunque ha effettivamente procurato l'aborto ad una donna col consenso di lei, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

§ 2. Chiunque ha fatto uso di mezzi interni od esterni per procurare l' aborto di una donna, senza saputa o contro il consenso di lei, è punito, se l' aborto è avvenuto, con la reclusione da otto a dieci anni; e se l' aborto

è mancato o tentato, con la stessa pena da cinque a sette anni.

§ 3. Qualora dai mezzi adoperati nèl fine di procurare l'aborto, o dal fatto dell'aborto, sia derivata la morte della donna, il colpevole è punito con la reclusione da undici a quindici anni, se l'aborto fu procurato col consenso di lei; e con la stessa pena da sedici a venti anni se fu procurato senza saputa o contro il consenso di lei, o se sono stati adoperati mezzi diversi da quelli a cui essa aveva acconsentito.

§ 4 Se il colpevole è il marito, le dette pene sono aumentate di un grado.

Art. 326. — § 1. Le pene stabilite nei due articoli precedenti sono aumentate di un grado per i medici, i chirurghi, le levatrici ed i farmacisti, che abbiano scientemente indicati, somministrati o adoperati i mezzi pei quali è avvenuto l'aborto o la morte, e se la pena applicata è la relegazione o la prigionia, si aggiunge l'interdizione dall'esercizio della professione da cinque a dieci anni.

§. 2. Non sono però imputabili i medici ed i chirurghi, quando giustifichino di avere agito nello scopo di salvare in tal maniera la vita della donna, messa in pericolo dalla gravidanza o dal parto.

Art. 327. Nel caso di aborto procurato per salvare l'onore proprio, o della moglie, della madre, della figlia o della sorella, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite di un grado; ed alla reclusione od alla prigionia sono sostituite rispettivamente la relegazione o a detenzione.

Capo VII.

Dei reati contro lo stato civile delle persone.

Art. 328. — § 1. Chiunque occulta, cambia o suppone un infante, nel fine di alterarne lo stato civile, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

§ 2. Con la stessa pena è punito chi depone un infante legittimo in un ospizio di trovatelli, ovvero ve lo presenta occultandone la legittimità o dichiarandolo ille-

gittimo; ma se il colpevole è un ascendente, è punito con la reclusione da otto a dieci anni.

§ 3. Se la supposizione d' infante è avvenuta attribuendo l' infante supposto, e nello scopo di favorirlo, a persona che non aveva discendenti legittimi, si applica la pena della prigionia da un anno e tre mesi a cinque anni.

Art. 329. — L' occultazione d' infante commessa nel fine di salvare l' onore proprio, o della moglie, della madre, della figlia, o della sorella, ovvero nel fine di evitare imminenti sevizie, è punito con la detenzione da un anno e tre mesi a cinque anni.

Art. 330. — Qualora, per eseguire o nascondere i reati menzionati nel presente capo, siano state commesse falsità negli atti dello stato civile, o in altri documenti pubblici, si applicano inoltre le pene per le medesime stabilite, secondo le norme pel concorso di più reati e di più pene.

TITOLO XI.

Dei reati contro la vita e contro l' integrita' personale.

Capo I.

Dell' omicidio volontario.

Art. 331. — Chiunque, con l' intenzione di uccidere una persona, le cagiona la morte, è colpevole d' omicidio volontario.

Art. 332. — L' omicidio volontario, oltre i casi indicati nei titoli XIII e XIV: *Dei reati contro la proprietà*, è punito con la morte

a) quando costituisce parricidio;

b) quando è commesso con premeditazione;

c) quando è commesso in persona di un pubblico ufficiale, od agente della forza pubblica, per causa delle sue funzioni attuali o cessate.

Art. 333. — § 1. È parricidio l' omicidio volontario di un ascendente legittimo, o dei genitori naturali, quando la qualità di figlio sia stata riconosciuta da essi, o dichiarata con sentenza passata in giudicato.

§ 2. Vi è premeditazione, quando il colpevole ha formato prima del reato, il disegno di commetterlo, benchè sia diretto contro una persona non determinata, o l'esecuzione di esso debba dipendere da qualche circostanza o condizione.

Art. 334. — L'omicidio volontario è punito con la reclusione a vita

a) quando è commesso sopra il padre o la madre adottivi, o da essi sul figlio adottivo;

b) quando è commesso sopra il coniuge, sui discendenti legittimi, o dalla madre sul figlio naturale, o dal padre sul figlio naturale riconosciuto da lui, o dichiarato suo figlio con sentenza passata in giudicato, o sul fratello o sulla sorella;

c) quando è commesso in persona di un pubblico ufficiale, od agente della forza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni, ma non per causa di esse;

d) quando è commesso in persona di un testimone o perito, per causa della testimonianza o perizia;

e) quando è commesso per solo impulso di brutale malvagità, od è accompagnato da sevizie sulla persona ancora vivente;

f) quando il colpevole, per recar danno, dolore o dispetto al suo avversario, uccide scientemente un'altra persona, da cui non era stato offeso;

g) quando è commesso sopra una persona, che per sonno, malattia di mente o di corpo, o per altro somigliante motivo, è impotente a difendersi;

h) quando è commesso per preparare, facilitare, o consumare un altro reato, benchè questo non sia avvenuto; ovvero per celare un reato, o sopprimerne le tracce o le prove;

i) quando costituisce veneficio;

j) quando costituisce infanticidio.

Art. 335. — § 1. È veneficio l'omicidio volontario commesso col mezzo di sostanze venefiche, in qualunque modo siano adoperate o somministrate. La legge considera venefiche le sostanze, che, per loro natura, alterazione o composizione, sono atte a produrre, ancorchè lentamente, la morte.

§ 2. È infanticidio l'omicidio volontario di un infante non ancora inscritto sui registri dello stato civile, commesso entro i primi cinque giorni dalla sua nascita.

Art. 336. — Ogni altro omicidio volontario, quando la legge non abbia diversamente stabilito, è punito con la reclusione da ventiquattro a ventisei anni.

Art. 337. — Quando la lesione, cagionata con l'intenzione di uccidere, produce la morte, non per sola sua natura, ma anche pel concorso di condizioni preesistenti, o di cagioni sopravvenute e non dipendenti dalla lesione medesima, le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite di un grado, ma non possono essere applicate nel minimo di esso.

Art. 338. — Chiunque induce altri al suicidio, o scientemente gli presta aiuto, è punito con la relegazione da undici a quindici anni, se il suicidio è avvenuto; e da cinque a dieci anni, se è rimasto tentato o mancato.

Capo II.

Della lesione personale volontaria.

Art. 339. — Chiunque volontariamente, ma senza intenzione di uccidere, cagiona un danno al corpo od alla salute, od una perturbazione alla mente altrui, qualora non ne sia derivata la morte dell' offeso, è colpevole di lesione personale volontaria.

Art. 340. — Il colpevole di lesione personale volontaria è punito

a) con la reclusione da cinque a dieci anni, se a lesione ha prodotto all' offeso una malattia di mente lo di corpo, certamente o probabilmente insanabile; o la perdita dell' uso di un senso, di un organo, della favella o della facoltà di generare; o se, cagionata a donna incinta, da chi ne conosceva lo stato, ha prodotto l'aborto;

b) con la prigionia da due anni e tre mesi a cinque anni, se la lesione ha prodotto all' offeso una malattia di mente o di corpo, durata trenta o più giorni; od una incapacità per ugual tempo, di attendere alle ordinarie occupazioni; ovvero l' indebolimento permanente di un senso o di un organo, od una permanente difficoltà della favella, od una permanente deturpazione della faccia;

c) con la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni, negli altri casi; salvo il disposto dell' articolo seguente.

Art. 341. — Se la lesione non ha prodotto all'offeso una incapacità alle ordinarie occupazioni, od una malattia di mente o di corpo per un tempo maggiore di dieci giorni, si procede solamente a querela di parte, e il colpevole è punito con la detenzione fino a tre mesi, e con la multa da sessanta a cinquecento lire; ma se è stata cagionata con armi proprie, si procede d'ufficio, ed alla detenzione è sostituita la prigionia.

Art. 342. — Le pene stabilite nei due articoli precedenti sono aumentate di un grado, e si procede d'ufficio

a) quando la lesione è cagionata alle persone indicate negli art. 333 § 1, e 334 lett. *a*, *b*;

b) quando la lesione è cagionata ad un pubblico ufficiale, od agente della forza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni, e per causa delle medesime, attuali o cessate;

c) quando la lesione è cagionata a un testimone o perito, per causa della testimonianza o perizia;

d) quando la lesione è cagionata per solo impulso di brutale malvagità;

e) quando il colpevole, per recar danno, dolore o dispetto al suo avversario, cagiona scientemente la lesione ad un'altra persona, da cui non era stato offeso;

f) quando la lesione è cagionata in persona che per sonno, malattia di mente o di corpo, o per altro somigliante motivo, è impotente a difendersi.

Art. 343. — Se la lesione personale è cagionata con premeditazione o per mandato altrui, le pene stabilite negli art. 340, 341 e 342 sono aumentate di un grado.

Art. 344. — Se la lesione personale volontaria è cagionata con armi vietate o da sparo, le pene stabilite negli articoli precedenti non possono essere applicate nel minimo del grado, ed alla pena della detenzione è sostituita la prigionia.

Art. 345. — § 1. Fuori dei casi di omicidio, colui che, allo scopo di recar danno alla salute di taluno, gli somministra sostanze venefiche o dannose, è punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni.

§ 2. Ma se dalla somministrazione delle dette sostanze è derivato un danno alla salute, il colpevole è punito

a) con la reclusione da undici a quindici anni, se ne sono derivate le conseguenze indicate nell' art. 340, lett. *a*;

b) con la reclusione da cinque a dieci anni, se ne sono derivate le conseguenze indicate nell' art. 340, lett. *b*;

c) con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni, negli altri casi.

Capo III.

Dell' omicidio volontario, e della lesione volontaria scusabili.

Art. 346. — § 1. L' omicidio volontario e la lesione personale volontaria sono scusabili, quando sono commessi

a) nell' impeto dell' ira in seguito d' ingiusta provocazione, fatta dall' ucciso od offeso all' uccisore od offensore, agli ascendenti o discendenti legittimi di essi, o alle altre persone che abbiano con essi i rapporti indicati nell' art. 334, lett. *a*, *b*;

b) dal coniuge sulla persona del proprio coniuge, del suo complice o di entrambi, nell' istante in cui li sorprende in flagrante adulterio;

c) dai genitori o dai fratelli sulla persona della figlia, della sorella o del complice, o di entrambi, nell' istante in cui li sorprendono in flagrante illegittimo concubito;

d) per ogni altro giusto ed intenso dolore attuale.

§ 2. L' omicidio volontario e la lesione personale volontaria sono pure scusabili, quando sono commessi

a) nella necessità attuale della legittima difesa di sè stesso o d' altrui, o del proprio o dell' altrui pudore;

b) nella necessità attuale della legittima difesa della proprietà, contro gli autori di furto, devastazione o saccheggio con violenza contro le persone;

c) nell' atto di respingere gli autori di scalamento, rottura od incendio alla casa od altro edificio di abitazione od alle loro dipendenze, qualora ciò avvenga di notte; o qualora, avvenendo di giorno, la casa od altro edificio di abitazione o le loro dipendenze siano in luoghi isolati, e vi sia fondato timore per la integrità personale di chi vi si trova;

d) per eccesso nell' uso legittimo della forza pubblica.

Art. 347. — È scusabile l' infanticidio quando il colpevole lo ha commesso per salvare l' onore proprio, o della moglie, della madre, della figlia, o della sorella.

Art. 348. — § 1. L' omicidio commesso in seguito di provocazione, di che nell' art. 346, § 1, lett. *a*, è punito con le pene stabilite negli art. 334, 336 e 337, diminuite

a) da uno a due gradi, se è commesso sopra il padre o la madre adottivi, o da essi sul figlio adottivo; sopra il coniuge, o sui discendenti legittimi; o dalla madre sul figlio naturale o dal padre sul figlio naturale riconosciuto da lui o dichiarato suo figlio con sentenza passata in giudicato; o sul fratello o sulla sorella;

b) da uno a tre gradi, se l' ucciso è una persona diversa da quelle indicate nella lettera precedente.

§ 2. Quando però la provocazione sia grave, il colpevole è punito

a) con la relegazione da undici a venti anni, se l' omicidio è commesso sopra una delle persone indicate alla lett. *a* del paragrafo precedente;

b) con la relegazione da cinque a dieci anni, es l' omicidio è commesso sopra una persona diversa.

§ 3. È grave la provocazione commessa:

a) con attentato alla vita, o con violenze alla persona che abbiano prodotta alcuna delle conseguenze indicate nell' art. 340;

b) con grave insulto, o con atto di grave vilipendio, avuto riguardo alla natura dei fatti, ed alla qualità delle persone.

Art. 349. — La provocazione non scusa il parricidio se non quando è grave; e in questo caso il colpevole è punito con la reclusione da ventuno a ventisei anni.

Art. 350. — § 1. L' omicidio commesso nel caso flagrante di adulterio, di che nell' art. 346, § 1, lett. *b*, è punito con la detenzione da tre anni e sei mesi a cinque anni.

§ 2. L' omicidio commesso nei casi di flagrante illegittimo concubito, di che nell' articolo 346, § 1. lett. *c*, è punito con la relegazione da cinque a sette anni.

§ 3. Le disposizioni dei §§ 1 e 2 del presente arti-

colo non sono applicabili ai coniugi legalmente separati, nè ai mariti, genitori, o fratelli che abbiano costretta la moglie, o la figlia a prostituirsi o abbiano eccitata o favorita la prostituzione della moglie, della figlia o della sorella.

Art. 351. — § 1. L'omicidio commesso per giusto ed intenso dolore attuale, di che nell'art. 346, § 1, lett. *d*, è punito con le pene stabilite negli art. 334, 336 e 337, diminuite di un grado; ed alla reclusione è sostituita la relegazione.

§ 2. Il disposto del presente articolo non è applicabile al parricidio.

Art. 352. — §. 1. L'omicidio commesso per necessità attuale di legittima difesa, di che nell'art. 346, § 2, lett. *a*, *b*, *c*, non è imputabile.

§ 2. Ma se vi è stato eccesso nell'esercizio della legittima difesa, il colpevole è punito con la relegazione da cinque a sette anni.

§ 3. La detta pena è aumentata di un grado, se il reato è commesso sulle persone indicate nell'art. 334, lett. *a*, *b*; e di due gradi, se è commesso sulle persone indicate nell'art. 333, § 1.

Art. 353. — L'omicidio commesso per eccesso nell'uso legittimo della forza pubblica, di che nell'art. 346, § 2 lett. *d*, è punito con la relegazione da cinque a dieci anni.

Art. 354. — L'infanticidio commesso per causa di onore, di che nell'art. 347, è punito con la relegazione da undici a venti anni.

Art. 355. — § 1. La lesione personale cagionata in seguito di provocazione, di che nell'art. 346, § 1 lett. *a*, è punita, nei casi indicati nell'art. 340 lett. *a*, *b*, con le pene stabilite nel medesimo, diminuite

a) da uno a due gradi, se la lesione è cagionata al padre o alla madre adottivi, o da essi al figlio adottivo; o al coniuge o ai discendenti legittimi; o dalla madre al figlio naturale, o dal padre al figlio naturale riconosciuto da lui o dichiarato suo figlio con sentenza passata in giudicato; o al fratello o alla sorella;

b) da uno a tre gradi, se la lesione è cagionata a persona diversa da quelle indicate alla lett. *a*.

§ 2. Quando però la provocazione sia grave, il colpevole è punito

a) se la lesione è cagionata ad una delle persone indicate alla lett. *a*, del precedente paragrafo, con le pene stabilite nell' art. 340 lett. *a*, *b*, diminuite da due a tre gradi;

b) se la lesione è cagionata a persona diversa, con la detenzione da un anno e tre mesi a tre anni, ove concorrano le circostanze prevedute nell' art. 340 lett. *a*; e da quattro mesi a due anni, ove concorrano le circostanze prevedute nell' art. 340 lett. *b*.

§ 3. Nei casi indicati nell' art. 340 lett. *c*, ancorchè la provocazione sia grave, si applica l' esilio fino a tre mesi; ed in quelli indicati nell' art. 341, la multa fino a lire duecento.

Art. 356. — La provocazione non scusa le lesioni personali cagionate alle persone indicate nell' art 333, § 1, se non quando è grave; e in questo caso le pene stabilite negli articoli 340 e 341 sono diminuite da uno a due gradi.

Art. 357. — La lesione personale cagionata nel caso di flagrante adulterio, di che nell' art. 346, § 1 lett. *b*, è punita

a) con la detenzione da quattro mesi ad un anno, se trattasi di lesione preveduta nell' art. 340;

b) con la multa sino a cinquanta lire, se trattasi di lesione preveduta nell' art. 341.

Art. 358. — La lesione personale cagionata nei casi di flagrante illegittimo concubito, di che nell' art. 346, § 1 lett. *c*, è punita

a) con la detenzione da un anno e tre mesi a due anni, se trattasi di lesione preveduta nell' art. 340;

b) con la multa da sessanta a cento lire, se trattasi di lesione preveduta nell' art. 341.

Art. 359. — La lesione personale cagionata per giusto ed intenso dolore attuale, di che nell' art. 346 § 1 lett. *d*, è punita con le pene stabilite negli art. 340, 341 e 342, diminuite di un grado; ma alla reclusione, ed alla prigionia sono sostituite rispettivamente la relegazione e la detenzione.

Art. 360. — § 1. La lesione personale, cagionata per necessità attuale di legittima difesa, di che nell' art. 346 § 2 lett. *a*, *b*, *c*, non è imputabile.

§ 2. Ma se vi è stato eccesso nell' esercizio della le-

gittima difesa, il colpevole è punito con le pene e secondo le norme stabilite pei casi di provocazione grave, nell'art. 354, §§ 2 e 3. Queste però non possono essere applicate nel massimo del grado.

Art. 361. — Il colpevole di lesione personale cagionata per eccesso nell'uso legittimo della forza pubblica, è punito con le pene stabilite nell'art. 354, §§ 2 e 3.

Art. 362. — In tutti i casi preveduti nel presente Capo, non può essere ammessa, pel medesimo reato, più di una cagione scusante.

Capo IV.

Dell'omicidio oltre l'intenzione.

Art. 363. — Fuori dei casi specialmente preveduti dal presente Codice, chiunque, con l'intenzione di nuocere ad una persona, ma non di ucciderla, le cagiona la morte, è colpevole d'omicidio oltre l'intenzione.

Art. 364. — § 1. Il colpevole di omicidio oltre l'intenzione è punito secondo le norme stabilite per l'omicidio volontario; ma le pene sono diminuite di un grado.

§ 2. Quando però la morte dell'offeso è derivata non per sola natura della lesione, ma anche pel concorso di condizioni preesistenti, o di cagioni sopravvenute e non dipendenti dalla lesione medesima, la pena stabilita a norma del paragrafo precedente è diminuita di un grado.

Capo V.

Dei complici correspettivi negli omicidii e nelle lesioni personali, e della rissa.

Art. 365. — § 1. Sono considerati complici correspettivi tutti coloro che, in numero di due o più, concorrono nei reati preveduti nei capi I e IV del presente titolo quando non si conosca chi di essi sia stato l'autore della lesione personale che ha prodotto la morte dell'offeso, o delle lesioni personali, dal cui complesso questa è derivata.

§ 2. Sono pure considerati complici correspettivi tutti coloro che, in numero di due o più, concorrono nei reati preveduti nel capo II del presente titolo, quando non si

conosca chi di essi sia stato l'autore della lesione, o delle lesioni, dal cui complesso sono derivati gli effetti indicati negli art. 340 e 341.

§ 3. I complici correspettivi sono puniti, secondo i casi, con le pene stabilite nei Capi precedenti, e secondo le norme dell'art. 64.

Art. 366. — § 1. Quando in una rissa tra più persone, o in un fatto improvviso non ancora trapassato in rissa, alcuno è rimasto ucciso od ha riportato una lesione personale da cui è derivata in seguito la morte, tutti coloro che hanno cagionato una lesione di natura mortale, sono puniti, secondo i casi, con le pene dell'omicidio volontario, o dell'omicidio oltre l'intenzione.

§ 2. Ma se non si conosca l'autore della lesione mortale, ovvero se la morte è derivata dal complesso di più lesioni non mortali, tutti coloro che hanno portato la mano sull'offeso, sono puniti con la relegazione da cinque a dieci anni.

Art. 367. — § 1. Quando, in una rissa tra più persone, o in un fatto improvviso non ancora trapassato in rissa, taluno ha riportato una o più lesioni personali, ciascuno di coloro che vi hanno preso parte è punito per la lesione che ha cagionata.

§ 2. Ma se non si conosca l'autore della lesione, ovvero se le conseguenze indicate negli art. 340 e 341 sono derivate dal complesso di più lesioni, tutti coloro, che hanno portato la mano sull'offeso, sono puniti con le pene stabilite negli articoli medesimi, diminuite da uno a due gradi.

Art. 368. — Le pene stabilite negli articoli precedenti non si applicano nel minimo del grado al provocatore della rissa.

Art. 369. — Fuori dei casi di omicidio mancato o tentato, chiunque, in una rissa spara un'arme, senza accagionare alcuna lesione personale, è punito con la detenzione da un anno e tre mesi a tre anni.

Capo VI.

Disposizione comune ai capi precedenti.

Art. 370. — Le disposizioni dei capi precedenti si applicano anche quando per errore, o per qualunque altra

causa, sia rimasta uccisa od offesa una persona diversa da quella che si voleva uccidere od offendere; ma in questo caso non si ha riguardo alle circostanze aggravanti, che derivano dalle qualità della persona dell' ucciso od offeso.

Capo VII.

Degli omicidii colposi e delle lesioni personali colpose.

Art. 371. — Commette omicidio colposo, o lesione personale colposa, colui che in istato di piena ubbriachezza, non procurata nel fine di delinquere e non accidentale, ovvero per inavvertenza, imprudenza, negligenza, imperizia della propria arte o professione, od inosservanza di regolamenti, discipline o doveri del proprio stato, è causa della morte di taluno, o di una lesione personale.

Art. 372. — § 1. L' omicidio colposo è punito con la detenzione da due anni e tre mesi a cinque anni.

§ 2. Quando per alcuna delle cause indicate nell' articolo precedente è avvenuto un infortunio o disastro, ovvero si è diffusa una malattia, alla pena indicata nel precedente paragrafo è aggiunta la multa da cinquecentocinquanta a cinquemila lire; ma se sono morte più persone, il colpevole è punito con la relegazione da cinque a dieci anni.

Art. 373. — § 1. La lesione personale colposa è punita

a) nei casi preveduti nell' art. 340, lett. *a*, *b*, con la detenzione da quattro mesi ad un anno;

b) nei casi preveduti negli articoli 340 lett. *c*, e 341, con multa da sessanta a duecento lire.

§ 2. Le dette pene sono aumentate da uno a due gradi, se più persone sono rimaste offese.

§ 3. Nel caso preveduto nel § 1, lett. *b*, si procede soltanto a querela di parte.

Capo VIII.

Dell'abuso dei mezzi di correzione e di disciplina, e dei maltrattamenti in famiglia.

Art. 374. — Chiunque, abusando abitualmente dei mezzi di correzione e di disciplina, cagiona danno o pericolo alla salute di persone sottoposte alla sua autorità, o a lui

affidate per ragione d'educazione o d'istruzione, o per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

Art. 375. — I maltrattamenti in famiglia, commessi senza scopo di correzione o di disciplina, sono puniti con la detenzione da quattro mesi a due anni; e se sono commessi dai discendenti verso gli ascendenti, con la detenzione da due anni e tre mesi a cinque anni.

Art. 376. — Se dall'abuso, benchè non abituale, dei mezzi di correzione o di disciplina, o dai maltrattamenti in famiglia, è derivata la morte, si applicano le disposizioni e le pene stabilite per l'omicidio oltre l'intenzione; e se è derivata una lesione personale, si applicano le disposizioni e le pene per le lesioni volontarie, diminuite di un grado.

Capo IX.

Dell' abbandono di un infante o di altra persona incapace di provvedere a sè stessa.

Art. 377. — § 1. Chiunque abbandona un infante minore di anni sette, ovvero una persona che aveva in custodia, o di cui doveva aver cura, incapace, per malattia di mente o di corpo, di provvedere a sè stessa, è punito, quando il fatto non costituisca reato più grave, con la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni.

§ 2. Ma se l'abbandono avvenne in luogo solitario, si applica la prigionia da due anni e tre mesi a cinque anni.

Art. 378. — Se dal fatto dell'abbandono è derivata alla persona abbandonata una lesione personale, od un grave pregiudizio alla salute, il colpevole è punito con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni; ma se ne è derivata la morte, con la reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 379. — § 1. Le pene stabilite nei precedenti articoli sono aumentate da uno a due gradi, se il reato è stato commesso dai genitori sui loro figli legittimi, o dalla madre sul figlio naturale, o dal padre sul figlio naturale riconosciuto da lui o dichiarato suo figlio con sentenza passata in giudicato.

§ 2. Quest'aumento non ha luogo se il colpevole ha

commesso il reato in persona di un infante non ancora inscritto sui registri dello stato civile, ed entro i primi cinque giorni dalla sua nascita, per salvare l'onore proprio, o della madre, della figlia o della sorella; ed alle pene della reclusione e della prigionia, stabilite nei precedenti articoli, sono rispettivamente sostituite la relegazione e la detenzione, per la stessa durata.

Capo X.

Del duello.

Art. 380. — § 1. Chiunque sfida taluno a battersi in duello, è punito con la multa da centocinquanta a cinquecento lire, ancorchè la sfida non sia stata accettata, o il duello non sia avvenuto.

§ 2. Con la stessa pena è punito chi accetta la sfida, ancorchè il duello non sia avvenuto.

Art. 381. — § 1. Lo sfidante e lo sfidato, che si presentano sul luogo del combattimento, sono puniti con la multa da cinquecentocinquanta a quattromila lire.

§ 2. Ma se fanno uso delle armi, ancorchè non segua alcuna lesione personale, sono inoltre puniti con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

Art. 382. — Il duellante che uccide l'altro, o gli cagiona una lesione da cui deriva la morte, è punito con la relegazione da otto a quindici anni, e con la multa da seimila e cinquecento a diecimila lire.

Art. 383. — Il duellante, che cagiona all'altro una lesione, è punito

a) nei casi indicati nell'art. 340, lett. *a*, *b*, con la detenzione da tre anni e sei mesi a cinque anni, e con la multa da quattromila e cinquecento a seimila lire;

b) nei casi indicati nell'art. 340, lett. *c*, con la detenzione da quattro mesi ad un anno, e con la multa da mille e cento a quattromila lire;

c) nei casi indicati nell'art. 341, con la detenzione fino a tre mesi, e con la multa da mille e cento a quattromila lire.

Art. 384. — Le pene stabilite negli articoli precedenti non si applicano nel minimo del grado al duellante, che, con ingiusta provocazione, ha dato causa al duello.

Art. 385. — § 1. I portatori della sfida, scritta o verbale, sono puniti, se il duello non è avvenuto, con la multa da cinquecentocinquanta a mille lire; e se è avvenuto, con le pene dei duellanti.

§ 2. Ma se i portatori della sfida hanno impedito il combattimento, sono esenti da pena.

Art. 386. — § 1. I padrini o secondi sono puniti con le stesse pene stabilite pei duellanti.

§ 2. Ma se hanno contribuito a rendere meno gravi le conseguenze del duello, le dette pene sono diminuite d'un grado; e se hanno impedito il combattimento, sono esenti da pena.

Art. 387. — Chiunque fa pubblica ingiuria ad una persona, o la fa segno a pubblico disprezzo, per avere ricusato il duello, è punito con la detenzione da un anno e tre mesi a tre anni, e con la multa da mille e cento a quattromila lire.

Art. 388. — Le disposizioni del presente Capo si applicano anche quando il duello avvenga in paese straniero, fra due cittadini, o fra un cittadino e uno straniero, se la sfida sia stata fatta nel Regno, indipendentemente dalle condizioni stabilite negli articoli 7 ed 8.

Art. 389. — § 1. Alle pene restrittive della libertà personale indicate negli articoli 382, 383, 384, 385, 386 e 388 sono rispettivamente sostituite quelle dell' omicidio volontario e della lesione personale volontaria, stabilite nei Capi I e II del presente titolo

a) se la controversia non sia stata prima deferita ad un giurì d'onore; o se, essendogli stata deferita, il giurì abbia deciso che, per la natura del fatto che ha dato luogo alla sfida, il duello non era ammissibile, o la controversia poteva essere altrimenti composta;

b) se le condizioni del combattimento non siano state precedentemente regolate da padrini o secondi;

c) se il combattimento non segua alla presenza dei padrini o secondi;

d) se le armi adoperate nel combattimento non siano uguali, e non siano spade, sciabole o pistole ugualmente cariche, escluse quelle di precisione;

e) se nella scelta delle armi o nel combattimento vi sia stata frode o violazione delle condizioni pattuite e regolate;

f) se sia stato espresso il patto, o risulti dalla specie di duello pattuito, che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso;

g) se nel duello a pistola, i duellanti non siano trattenuti dalla barriera a distanza di sedici metri almeno, e, in ogni caso, ad una distanza maggiore della metà del punto in bianco dell'arma.

§ 2. Nei casi preveduti nel precedente paragrafo, i padrini o secondi sono puniti con le pene e secondo le norme ordinarie, come complici di omicidio volontario o di lesione personale volontaria.

§ 3. Le circostanze indicate nel § 1, lett. *e*, sono a carico non solo dell'autore della frode o della violazione dei patti, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne abbia avuta conoscenza prima, o nell'atto del combattimento.

Art. 390. — Qualora i duellanti od uno di essi siano estranei alla controversia che ha cagionato il duello, e si battano invece di chi vi ha direttamente interesse, alle pene restrittive della libertà personale indicate negli articoli 382, 383, 384, 385, 386 e 388, sono sostituite quelle dell' omicidio volontario e della lesione personale volontaria, stabilite nei Capi I e II del presente titolo.

TITOLO XII.

DEI REATI CONTRO L' ALTRUI LIBERTA', TRANQUILLITA' E BUONA FAMA.

Capo I.

Della restrizione dell' altrui libertà personale.

Art. 391. — § 1. Chiunque, fuori dei casi di reato flagrante, e degli altri casi preveduti dalle leggi, per qualsiasi motivo, arresta, ritiene, sequestra od altrimenti impedisce nella libertà una persona, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno; ma se il colpevole ha commesso il reato con minacce di gravi danni nella persona, è punito con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni.

§ 2. Si applica però la reclusione da cinque a dieci anni

a) se il reato è stato commesso con violenze, lesioni, sevizie, maltrattamenti o privazioni, che abbiano nociuto alla salute; ovvero

b) se la persona è rimasta arrestata, ritenuta, sequestrata, od altrimenti impedita nella libertà per più di tre mesi; ovvero

c) se il colpevole l'ha consegnata per un servizio estero militare o navale.

§ 3. Ma se il reato è stato commesso per valersi della persona arrestata, ritenuta, sequestrata od altrimenti impedita nella libertà, a fine di lucro, o per esercitare vendetta contro altre persone; ovvero se il colpevole l'ha fatta cadere in ischiavitù, quando il fatto non costituisca reato più grave, si applica la reclusione da undici a venti anni.

Art. 392. — Qualora dal reato preveduto nel precedente articolo, o dai mezzi adoperati, sia derivata alla persona contro la quale è stato commesso, una delle lesioni personali indicate nell'art. 340, lettera *a*, il colpevole è punito con la reclusione da undici a quindici anni; e, se ne è derivata la morte, con la reclusione a vita.

Art. 393. — § 1. Le pene stabilite negli art. 391 e 392 sono aumentate da uno a due gradi, se il reato è stato commesso

a) contro un ascendente o contro il coniuge; ovvero

b) contro un pubblico ufficiale od un agente della pubblica forza, nell' esercizio delle sue funzioni, o per causa delle medesime, attuali o cessate; ovvero

c) usando il titolo o la divisa di un pubblico ufficiale o di un agente della pubblica forza; ovvero

d) con ordine della pubblica Autorità falso, o relativo ad altra persona.

§ 2. Le stesse pene però sono diminuite di un grado, se nel termine di giorni tre, computato quello in cui il fatto è stato commesso, il colpevole, senza aver conseguito lo scopo che si era proposto, ha rimesso spontaneamente in libertà la persona arrestata, ritenuta o sequestrata.

Art. 394. — § 1. Chiunque, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio, sottrae una persona, che non ha compiuto i quindici anni, ai genitori, tutori, od a chi ne ha la cura o la custodia, anche temporanea, è punito

a) se il fatto è avvenuto col consenso della persona sottratta con la prigionia da quattro mesi ad un anno;

b) se il fatto è avvenuto senza il consenso della persona sottratta; ovvero se questa, ancorchè consenziente non ha compiuto i dodici anni, con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni.

§ 2. Qualora però concorrano nel fatto le condizioni prevedute negli articoli 391, 392 e 393, si applicano le disposizioni e le pene nei medesimi stabilite.

Art. 395. — Fuori dei casi specialmente preveduti dalla legge, chiunque usa violenza o minaccia, in qualunque modo fatta o manifestata, per costringere senza diritto taluno a fare, tollerare od ommettere qualche cosa, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con la multa da centocinquanta a cinquecento lire; ma se ha raggiunto l'intento, è punito con la prigionia da un anno e tre mesi a cinque anni.

Art. 396. — § 1. Chiunque, al solo fine di incutere timore, minaccia a taluno grave danno nella persona o negli averi, è punito, a querela di parte, con l'esilio da uno a tre mesi.

§ 2. Ma se la minaccia è stata fatta a mano armata, od in modo simbolico, o con scritto anonimo, o da persona mascherata od altrimenti travisata, o da più persone riunite, si procede d'ufficio, e si applica la detenzione da quattro mesi ad un anno.

Capo II.

Della violazione dell' altrui domicilio.

Art. 397. — § 1. Quando il fatto non costituisca reato più grave, è colpevole di violazione dell'altrui domicilio

a) chiunque, senza motivo legittimo, e senza il consenso di chi vi dimora, si introduce o si trattiene nell'altrui abitazione o nelle sue dipendenze in modo clandestino o insidioso; ovvero mediante scalamento, chiave falsa, rottura, minacce o violenze, o palesemente armato; ovvero in tempo di notte;

b) chiunque, fuori dei casi indicati alla lett. *a*, s'introduce o si trattiene nell' altrui abitazione o nelle sue

dipendenze, senza motivo legittimo e contro la volontà espressa di chi aveva diritto di vietarglielo.

§ 2. Il colpevole è punito, nei casi indicati alla lett. *a*, con la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni; e nei casi indicati alla lett. *b*, a querela di parte, col confino da sei mesi ad un anno.

§ 3. Per gli effetti del § 1 sono applicabili le disposizioni dell'articolo 419, §§ 2, 3 e 4, e dell' art. 421.

Capo III.

Dell' arbitraria apertura o soppressione di lettere e di telegrammi altrui.

Art. 398. — § 1. Chiunque apre arbitrariamente lettere o pieghi sigillati, che non gli sono diretti; o arbitrariamente s' impossessa di una lettera altrui non sigillata, per conoscerne, senza giusto motivo, il contenuto, è punito, a querela di parte, con la multa da centocinquanta a cinquecento lire; ma se col palesarne il contenuto, ha, in qualsiasi modo, nuociuto a taluno, è punito a querela di parte, con la detenzione fino ad un anno.

§ 2. Chiunque sopprime arbitrariamente lettere o pieghi, che non gli sono diretti, ancorchè non li abbia aperti, è punito, a querela di parte, con la detenzione fino ad un anno; ma se col palesarne il contenuto, ha in qualsiasi modo, nuociuto a taluno, la pena non può essere applicata nel minimo del grado.

§ 3. Se il colpevole è un pubblico ufficiale, od un impiegato delle poste o dei telegrafi dello Stato, si applicano le disposizioni e le pene stabilite negli articoli 156 e 158 e si procede sempre d' ufficio.

Art. 399. — § 1. L' impiegato dei telegrafi, il quale rivela a persona diversa dal destinatario, il contenuto di corrispondenze telegrafiche a lui note per ragione del suo ufficio, è punito con la detenzione da quattro mesi ad un anno.

§ 2. Con la stessa pena è punito l' impiegato dei telegrafi, che sopprime un telegramma, presentato per la trasmissione telegrafica, o ricevuto per la consegna al destinatario.

§ 3. Ma se il colpevole è un pubblico ufficiale od un impiegato dei telegrafi dello Stato, è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con l' interdizione dai pubblici ufficii.

Capo IV.

Della illecita rivelazione di segreti.

Art. 400. — § 1. Chiunque, avendo notizia, per ragione del suo stato, impiego o professione, di un segreto che, palesato, può recar danno all'altrui buona fama, lo rivela, senza giusto motivo, ad altri fuorchè all'Autorità giudiziaria od agli ufficiali di polizia giudiziaria, che lo hanno interrogato, è punito, a querela di parte, con la multa da centocinquanta a mille lire, e con l'interdizione dalla professione o dall'ufficio da sei mesi ad un anno.

§ 2. Ma se la rivelazione del segreto costituisce diffamazione, libello famoso od ingiuria, si applicano le pene stabilite per questi reati, aumentate di un grado.

§ 3. Se il colpevole è un pubblico ufficiale, si applicano le disposizioni e le pene stabilite nell'art. 163.

Capo V.

Della diffamazione, del libello famoso e dell' ingiuria.

Art. 401. — § 1. Commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, sì riunite che separate, attribuisce a taluno qualche fatto determinato, che, se fosse vero, potrebbe dar luogo ad un procedimento penale contro di lui, od esporlo al disprezzo od all'odio pubblico.

§ 2. La diffamazione costituisce libello famoso se è commessa in documento pubblico, o col mezzo della stampa, o con scritti o disegni sotto qualunque forma divulgati od esposti al pubblico.

Art. 402. Commette il reato d'ingiuria chiunque, in qualsiasi modo, fa a taluno contumelia che non abbia i caratteri della diffamazione o del libello famoso.

Art. 403. — § 1. Il colpevole di diffamazione è punito con la detenzione fino ad un anno, e con la multa da centocinquanta a cinquecento lire.

§ 2. Il colpevole di libello famoso è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con la multa da cinquecento a duemila lire.

§ 3. Il colpevole d'ingiuria è punito con la detenzione fino a tre mesi, e con la multa da sessanta a cinquecento lire.

§ 4. Le pene stabilite nei §§ 1 e 3 non possono essere applicate nel minimo del grado, se la diffamazione o l'ingiuria è stata fatta contro persona non presente.

Art. 404. Le pene indicate nell' articolo precedente sono aumentate di un grado, se il reato è commesso

a) contro testimoni o periti, per causa della testimonianza o perizia;

b) contro gli ambasciatori, i Ministri od inviati, od altri agenti diplomatici di Potenze straniere, accreditati presso il Governo del Re.

Art. 405. Nel reato d' ingiuria la pena è diminuita di un grado se vi è stata provocazione da parte dell' ingiuriato; ma se le ingiurie sono state reciproche e immediate nel calore di un' altercazione, il giudice può, secondo le circostanze, dichiarare esenti da pena le parti, od una di esse.

Art. 406. L' imputato di diffamazione, di libello famoso e d' ingiuria non è ammesso a provare, a sua scusa, la verità dei fatti e delle qualità attribuite alla persona diffamata od ingiuriata.

Art. 407. — § 1. La prova della verità è però ammessa

a) quando la persona offesa dalla diffamazione, dal libello famoso o dall' ingiuria sia un pubblico ufficiale od agente della pubblica forza, e i fatti o le qualità a lui attribuite si riferiscano all' esercizio delle sue funzioni, e siano tali che potrebbero dar luogo ad un procedimento penale o disciplinale contro di lui;

b) quando per i fatti imputati con la diffamazione, col libello famoso o con l' ingiuria, sia tuttora aperto o venga iniziato un procedimento penale contro la persona diffamata od ingiuriata;

c) quando i fatti imputati risultino da una sentenza divenuta irrevocabile;

d) quando, oltre i casi preveduti alle lettere *a*, *b*, *c*, il querelante abbia formalmente domandato che il giudizio per la diffamazione, il libello famoso o l' ingiuria si estenda anche ad accertare la verità o la falsità dei fatti o delle qualità a lui attribuite.

§ 2. Se la verità risulta provata, si applica al colpevole della diffamazione, del libello famoso o dell' ingiuria la sola pena della multa da sessanta a duemila lire.

Art. 408. — La disposizione del precedente articolo non ha luogo, e la prova della verità non è ammessa

a) quando i fatti imputati alla persona offesa dalla diffamazione, dal libello famoso o dall' ingiuria costituiscano un reato, pel quale non si possa procedere che a querela di parte, e questa non sia presentata;

b) quando per i fatti imputati sia stata pronunziata sentenza divenuta irrevocabile di assoluzione o di non farsi luogo a procedimento.

Art. 409. — L' imputato di diffamazione, libello famoso od ingiuria non è mai ammesso a provare, a sua scusa, la notorietà dei fatti o delle qualità attribuite alla persona diffamata od ingiuriata.

Art. 410. — Per le diffamazioni od ingiurie contenute negli atti, nelle conclusioni ed arringhe esposte o presentate all' Autorità giudiziaria od amministrativa, e relative alla contestazione, non ha luogo procedimento; ma, oltre le misure disciplinali stabilite dalle leggi, i giudici possono, pronunziando nel merito, ordinare la soppressione, in tutto od in parte, delle scritture diffamatorie od ingiuriose.

Art. 411. — § 1. Nella sentenza di condanna per diffamazione, libello famoso od ingiuria, deve anche ordinarsi la confisca e soppressione delle scritture, figure od immagini, con cui il reato è stato commesso; ma qualora si tratti di scritture per le quali ciò non possa eseguirsi si fa sulle medesime annotazione della sentenza.

§ 2. Ad istanza del querelante la sentenza di condanna è inoltre pubblicata, a spese del condannato, per una o due volte, in quei giornali, in numero non maggiore di tre, che il querelante medesimo ha designato.

Art. 412. — §. 1. Per i reati preveduti nel presente Capo si procede soltanto a querela di parte.

§ 2. Non è però necessaria la querela, e si procede d' ufficio

a) nei casi di offesa verso Corti, Tribunali od altri Corpi costituiti, se sia stato dai medesimi autorizzato il procedimento;

b) nei casi di diffamazione, libello famoso od ingiuria contro un pubblico ufficiale od agente della pubblica forza, per fatti relativi all' esercizio delle sue funzioni, che potrebbero dar luogo ad un procedimento penale o disciplinale contro di lui.

§ 3. Se la parte offesa muore prima di aver fatta querela, o se i detti reati sono stati commessi contro un defunto, possono presentar la querela il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle e i discendenti da essi, e gli eredi.

Art. 413. — L'azione penale per i reati di diffamazione e di libello famoso, si prescrive in un anno; e per il reato d'ingiuria in sei mesi.

TITOLO XIII.

Dei reati contro la proprieta' commessi per fine di lucro.

Capo I.

Del furto.

Art. 414. — È colpevole di furto chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, togliendola dal luogo che occupava, per appropriarsela o per trarne altrimenti profitto, senza il consenso di colui al quale appartiene.

Art. 415. — § 1. Il furto si commette anche

a) sopra le cose di un' eredità non ancora accettata;

b) dal comproprietario, dal socio o coerede sopra le cose comuni o dell'eredità indivisa, da lui non detenute.

§ 2. Per determinare la quantità del tolto nei casi indicati alla lett. *b* del precedente paragrafo, si detrae la parte spettante al colpevole.

Art. 416. — § 1. Il furto è qualificato pel valore della cosa rubata, quando questo eccede lire cinquecento.

§ 2. Il valore della cosa rubata è quello ch'essa aveva nel momento del furto, senza riguardo al profitto che ne ha tratto il colpevole.

Art. 417. — Il furto è qualificato per la persona

a) se è commesso da un domestico, mediante abuso della facilità derivante dal servizio, a danno del padrone o di altri, nella casa o fuori;

b) se è commesso dal padrone o dalle persone della sua famiglia, sulle cose che il domestico ha nella casa di lui;

c) se è commesso da chi riceve ospitalità o dalle persone della sua famiglia, nella casa in cui gli è prestata;

o viceversa da chi presta l' ospitalità o dalle persone della sua famiglia, a danno di chi la riceve o delle persone della famiglia di lui;

d) se è commesso da chi dà alloggio, dall'oste o dall' intraprenditore di trasporti, o dai loro dipendenti, sulle cose che l' alloggiato, l' avventore o il viaggiatore hanno recate con sè; o viceversa se è commesso dall'alloggiato. dall' avventore o dal viaggiatore, sulle cose esistenti nell' albergo, locanda, o casa dove riceve l' alloggio, nell' osteria o nei veicoli;

e) se è commesso da un convittore nella casa di convitto, o da uno scolare, da un allievo, da un servo di campagna, da un operaio o da un impiegato, nei luoghi in cui hanno libero accesso per ragione di studio, di professione, arte od impiego; o se è commesso a loro danno da chi per tal ragione li riceve nei detti luoghi.

Art. 418. — § 2. È domestico colui che, per una retribuzione in danaro, in vitto, od in altro, sta a servizio nella casa del padrone, ancorchè non abiti con lui.

§ 2. Presta ospitalità chi somministra gratuitamente ad una persona, nella propria casa, vitto, alloggio, o ricovero, o l' uno e l'altro insieme.

Art. 419. — § 1. Il furto è qualificato pel tempo

a) se il ladro lo ha commesso valendosi della facilità derivante da un incendio, rovina, inondazione, naufragio, guerra guerreggiata, od altra grave calamità pubblica o particolare al derubato;

b) se il reato è commesso di notte in un edificio di abitazione, o nelle dipendenze di esso, da persona non convivente col derubato.

§ 2. È edificio di abitazione ogni fabbricato o luogo di ricovero, anche mobile, formato di qualsiasi materia, abitato o destinato all' abitazione.

§ 3. Sono dipendenze di edificio d' abitazione tutti i locali che fanno parte del fabbricato, sebbene non abbiano diretta comunicazione tra loro; come pure le stalle, i fienili, i granai, i magazzini, le corti, i cortili e simili, che sono compresi nello stesso recinto, ancorchè non sia chiuso.

§ 4. È notte il tempo che decorre da un'ora dopo il il tramonto ad un' ora prima del sorgere del sole.

Art. 420. — Il furto è qualificato pel mezzo

a) se è commesso mediante rottura, chiave falsa o scalamento;

b) se è commesso con violazione di sigilli apposti, per uno scopo preveduto dalla legge, da un pubblico ufficiale, o per ordine di un' Autorità competente;

c) se è commesso da persona mascherata od altrimenti travisata;

d) se il ladro, per commettere il furto, ha preso il titolo o la divisa di un ufficiale pubblico o di un agente della pubblica forza.

Art. 421. — § 1. Avvi rottura quando il ladro, per introdursi nel luogo dove intende di commettere il furto, o per uscirne, o per impossessarsi della cosa, o per trasportarla, o per disporne, ha demolito, rotto, scomposto, distrutto, divelto o scassinato, con qualsiasi mezzo, muri, pareti, steccati, od altri ripari di solida materia; tetti, solai, porte, finestre, inferriate, toppe, stanghe, chiavacci, armadi, forzieri, veicoli, casse od altri serrami o mobili chiusi, benchè la rottura non ne sia seguita sul luogo del furto.

§ 2. È chiave falsa qualunque ordigno o strumento adoperato ad aprire una serratura per introdursi nel luogo in cui il ladro intende di commettere il furto, o per uscirne, o per impossessarsi della cosa, o per trasportarla, o per disporne; e qualunque chiave contraffatta o non destinata ad aprire quella serratura; ed anche la chiave vera perduta dal padrone, o a lui sottratta o indebitamente avuta o ritenuta.

§ 3. Avvi scalamento quando il ladro, per impossessarsi della cosa, o per trasportarla, è salito, disceso od entrato in qualunque edifizio o recinto, valendosi di mezzi artificiali, o dell' aiuto di altra persona, od anche della propria agilità personale, purchè l' altezza non sia inferiore a due metri.

§ 4. È equiparato allo scalamento l' ingresso passando per vie sotterranee, non destinate al transito delle persone, o varcando un fossato della larghezza di almeno due metri, e della profondità di almeno un metro, benchè privo d' acqua.

Art. 422. — È qualificato per la cosa rubata

a) il furto di cose che appartengono allo Stato, commesso da chi non ignorava questa loro qualità;

b) il furto di àncore, catene, anelli ed altri oggetti destinati nei porti all'assicurazione delle navi; e quello dei fanali nei fari, dei parapetti sui ponti e sulle strade; ed in generale delle cose palesemente destinate a pubblica difesa od a pubblico riparo da infortunii;

c) il furto di cose necessariamente destinate ad un culto, quando sia commesso in luoghi riservati all'esercizio di esso, od in quelli che vi sono annessi e destinati a custodirle.

Art. 423. — Il furto è qualificato per il luogo, se è commesso

a) sopra bestiame al pascolo o nell' aperta campagna, od in stalle o recinti che non costituiscono dipendenza di casa abitata;

b) sopra attrezzi, merci od oggetti, che, servendo ai bisogni dell'agricoltura o di qualsiasi azienda, industria o commercio, o di servizii o lavori pubblici, rimangono, per la loro destinazione, esposti alla pubblica fede;

c) su prodotti del suolo, distaccati e lasciati nell'aperta campagna o sulle aie;

d) sopra legne nelle tagliate dei boschi, piante dai vivai, pesci dalle piscine, ed api dagli alveari;

e) sopra effetti o danari dei viaggiatori nei veicoli per terra o per acqua, o nelle stazioni delle ferrovie o di altre imprese di pubblici trasporti;

f) in cimiteri, tombe o sepolcri sopra cose che ne costituiscono ornamento o difesa, o che trovansi indosso ai cadaveri;

g) in Ufficii, archivii o Stabilimenti pubblici, sopra cose in essi custodite;

h) nelle sale d' udienza delle Autorità giudiziarie, durante il tempo in cui vi si amministra la giustizia.

Art. 424. — Il furto è qualificato pel numero dei ladri, quando è commesso da tre o più persone, riunite nel fine di commetterlo.

Art. 425. — § 1. Il furto qualificato è punito con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni.

§ 2. Concorrendo insieme in un furto più circostanze costituenti una medesima qualifica, la detta pena non può essere applicata nel minimo.

§ 3. Concorrendo insieme in un furto due qualifiche diverse, il colpevole è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

§ 4. Concorrendo insieme in un furto più di due qualifiche, il colpevole è punito con la reclusione da undici a quindici anni.

§ 5. Ma se il valore della cosa rubata non supera lire venti, il colpevole è punito, nel caso preveduto al paragrafo 1, con la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni; nel caso preveduto al § 3, con la prigionia da un anno e tre mesi a cinque anni; e nel caso preveduto al § 4, con la reclusione da cinque a sette anni.

Art. 426. — § 1. Il furto non accompagnato da alcuna qualifica è furto semplice, ed è punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni.

§ 2. La prigionia si applica però da un anno e tre mesi a tre anni, se il furto è commesso

a) sopra cose di valore superiore a lire duecento; ovvero

b) con destrezza od artificio, sulla persona; ovvero

c) in presenza del proprietario o detentore, in luogo pubblico o aperto al pubblico.

§ 3. Ma se il valore della cosa rubata non supera lire venti, le pene stabilite nel presente articolo sono diminuite da uno a due gradi.

Art. 427. — § 1. Non ha luogo azione penale per i furti preveduti nel presente Capo, quando sono commessi

a) tra coniugi non legalmente separati;

b) tra consanguinei ed affini in linea ascendente o discendente, e tra genitori e figli adottivi;

c) tra fratelli, sorelle ed affini in secondo grado, conviventi in famiglia.

§ 2. Se i furti sono avvenuti tra coniugi legalmente separati, o tra fratelli, sorelle ed affini in secondo grado non conviventi in famiglia, si procede soltanto a querela del danneggiato, e la pena è diminuita di un grado.

Art. 428. — § 1. Alle pene stabilite nel presente Capo può essere aggiunta la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale della Polizia, dopo scontata la pena.

§ 2. La sottoposizione alla vigilanza speciale della Polizia deve sempre essere aggiunta, per un tempo non minore di un anno, se si tratta di furto qualificato, o se il colpevole è recidivo.

Capo II.

Del furto violento.

Art. 429. — Il furto è violento

a) quando, con violenza o con minacce di gravi danni imminenti alla persona od agli averi, il ladro ha costretto il detentore od altre persone presenti sul luogo del reato, a consegnare la cosa, od a soffrire che egli ne prendesse possesso;

b) quando il ladro, sorpreso in flagrante reato di furto, ha fatto uso contro le persone presenti od accorse, delle violenze o delle minacce prevedute alla lett. *a*, per agevolarne la consumazione, o per mantenersi nel possesso della cosa rubata, o per favorire la fuga od assicurare l'impunità di sè stesso o di altri autori o complici del reato.

Art. 430. — § 1. Il furto violento è punito

a) con la morte, se è stato accompagnato da omicidio volontario;

b) con la reclusione a vita, se è stato accompagnato da omicidio volontario mancato o tentato, o da omicidio oltre l'intenzione;

c) con la reclusione da ventuno a ventisei anni, se è stato accompagnato da lesioni personali della specie indicata nell' art. 340, lett. *a*, *b*;

d) con la reclusione da sedici a venti anni, se è stato commesso con minacce nella vita, a mano armata, ovvero da più persone, di cui anche una sola palesemente armata; o se fu accompagnato da restrizione, anche momentanea, della libertà personale; o se è concorsa alcuna delle qualifiche prevedute negli articoli 416 al 424 inclusivi.

e) con la rec'usione da otto a quindici anni, in tutti gli altri casi.

§ 2. Nei casi preveduti alle lettere *a*, *b*, *c*, del precedente paragrafo, si applicano le pene ivi stabilite anche quando il furto violento è stato solamente tentato; od il colpevole ha commesso l'omicidio o la lesione, mentre il tentativo di furto era flagrante, per vendetta di non averlo potuto consumare.

§ 3. Le pene stabilite alle lettere *d*, *e*, sono diminuite di un grado se il valore della cosa rubata non supera lire venti.

§ 4. Alle pene stabilite nel presente articolo è aggiun-

ta la sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia da tre a cinque anni dopo scontata la pena.

Capo III.

Della estorsione e del ricatto.

Art. 431. È colpevole di estorsione

a) chiunque, con violenza o con minacce costringe taluno a consegnare, sottoscrivere o distruggere, in pregiudizio di sè o di un terzo, un documento contenente disposizione di diritti, obbligazione o liberazione;

b) chiunque, incutendo timore di gravi danni futuri alla persona od agli averi, anche con scritti firmati od anonimi, o con messaggi, ovvero simulando l'ordine di un'autorità, od abusando della divisa di un pubblico ufficiale o di un agente della pubblica forza, costringe taluno a mandare, depositare, o in qualunque modo, mettere a disposizione del colpevole danaro o roba.

Art. 432. — Il colpevole della estorsione preveduta nell'articolo 431 lett. *a*, è punito secondo le distinzioni e le norme, e con le pene stabilite pel furto violento nell'art. 430.

§ 2. Il colpevole della estorsione preveduta nell'art. 431 lett. *b*, è punito con la reclusione da otto a quindici anni se il danno supera lire cinquecento; da cinque a dieci anni se supera lire venti ma non cinquecento; e da cinque a sette anni se non supera lire venti.

Art. 433. — È colpevole di ricatto chiunque sequestra una persona, per ottenere da lei o da altri, come prezzo della liberazione, danaro, roba od obbligazioni, a favore proprio o di terzi da lui designati, ancorchè non raggiunga l'intento.

Art. 434. — § 1. Il colpevole di ricatto è punito

a) con la reclusione a vita, se, per effetto del sequestro o delle lesioni, delle sevizie, o dei maltrattamenti usati è derivata la morte della persona sequestrata;

b) con la reclusione da ventuno a ventisei anni, se per effetto dei mezzi indicati alla lettera *a*, sono derivate alla persona sequestrata lesioni personali della specie indicata nell'art. 340 lett. *a*, *b*;

c) con la reclusione da undici a venti anni in tutti gli altri casi.

§ 2. Qualora nell'occasione del ricatto sia intervenuto omicidio volontario della persona sequestrata, anche prima che fosse chiesto il prezzo della liberazione, per vendetta di non aver ottenuto o potuto ottenere l'intento, il colpevole è punito con la morte.

Art. 435. — Alle pene stabilite per la estorsione e pel ricatto è aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della Polizia, da tre a cinque anni, dopo scontata la pena.

Capo IV.

Dell' usurpazione.

Art. 436. — È colpevole di usurpazione

a) chiunque, senza il consenso di colui al quale appartiene un immobile, lo occupa o ne rimove od altera i termini, per appropriarselo in tutto od in parte, o per trarne altrimenti profitto;

b) chiunque, senza diritto od oltre il suo diritto, e per procacciarsi un indebito vantaggio, devia acque pubbliche o private.

Art. 437. — § 1. Il colpevole di usurpazione è punito con la prigionia da quattro mesi ad un anno.

§ 2. Ma se il reato è stato commesso con violenze o minacce contro le persone, o da più persone, di cui anche una sola palesemente armata, o da più di dieci persone non armate, il colpevole è punito con la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni; oltre le pene per i reati contro la vita e l'integrità personale altrui, secondo le norme stabilite pel concorso di più reati e di più pene.

Art. 438. — Con le stesse pene stabilite nel precedente articolo è punito chiunque turba con violenza il pacifico possesso altrui, quando il fatto non costituisca il reato preveduto dall' art. 173.

Capo V.

Dell' abuso di confidenza.

Art. 439. — § 1. È colpevole di abuso di confidenza chiunque si appropria, convertendola in profitto di sè o di un terzo, una cosa altrui che gli è stata affidata o

consegnata, per qualunque titolo che importi l' obbligo di riconsegnarla o di farne un uso determinato.

§ 2. Le cose sottoposte a pignoramento od a sequestro ordinato dal giudice, e rimaste in custodia al debitore proprietario, si considerano a lui affidate.

Art. 440. — Il colpevole di abuso di confidenza è punita con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con la multa da sessanta a cinquecento lire; ma se il valore della cosa supera lire cinquecento, è punito con la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni, e con la multa da cinquecento cinquanta a mille lire.

Art. 441. — § 1. Con le stesse pene è punito colui che, abusando di un foglio firmato in bianco, a lui affidato con l' obbligo di riconsegnarlo o di farne un uso determinato, vi ha scritto o fatto scrivere un atto qualunque idoneo a recar danno a chi lo ha firmato.

§ 2 Se il foglio firmato non era stato affidato al colpevole, si applicano le disposizioni relative al reato di falso.

Art. 442. — § 1. L' abuso di confidenza è punito con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni, e con la multa da cinquecentocinquanta a mille lire, quando è commesso sulle cose loro affidate o consegnate per ragione della rispettiva professione, industria, azienda, ufficio o servizio.

a) da cassieri od impiegati di banche private, di case od imprese di commercio o di industria;

b) da chi fa il commercio di commissione o di spedizione;

c) da chi esercita una pubblica impresa di trasporti di persone o cose, o dai suoi impiegati e dipendenti;

d) da orefici, argentieri ed altri artefici o negozianti di oggetti preziosi, o dagli impiegati, operai od allievi operai dipendenti dai medesimi;

e) dai depositarii di deposito necessario;

f) da impiegati, agenti od inservienti addetti ad un pubblico ufficio, che non hanno la qualità di pubblici ufficiali, quando il fatto non costituisca peculato, secondo l' art. 145 § 2.

g) da tutori, curatori, avvocati, procuratori ed amministratori;

h) da domestici, operai e servi di campagna, quando il fatto non costituisca furto qualificato per la persona,

§ 2. La prigionia non può essere applicata nel minimo, e la multa è aumentata di un grado, se il valore della cosa supera lire cinquecento.

Art. 443. — Si applicano anche al reato di abuos di confidenza le disposizioni degli articoli 416, § 2, e 427.

Capo VI.

Della frode.

Art. 444. — È colpevole di frode chiunque, attribuendosi falsi nomi o false qualità, od eccitando speranze o timori chimerici, o adoperando altri inganni, artificii o raggiri atti a sorprendere l'altrui buona fede, induce o mantiene qualcuno in un errore, per cui procura con altrui danno un ingiusto profitto a sè o ad altri.

Art. 445. — § 1. Il colpevole di frode è punito con la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni, e con la multa da centocinquanta a duemila lire.

§ 2. Si applica però la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni, e la multa da cinquecento cinquanta a tremila lire

a) se il danno recato con la frode eccede lire duemila;

b) se la frode è commessa da avvocati, procuratori od amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni;

c) se la frode è commessa a danno di una Amministrazione pubblica, o di uno stabilimento di pubblica beneficenza;

d) se la frode è commessa con abuso, contraffazione o simulazione di bolli o sigilli di un' Autorità estera, o di marchi o contrassegni di negozii o case di commercio esistenti o fittizie, per ingannare taluno sulla provenienza, natura o qualità di una merce; o trasportando sopra materie o merci diverse, marchi e bolli genuini della pubblica Amministrazione, applicati legittimamente ad altre materie o merci;

e) se la frode è commessa per far esonerare o surrogare taluno nel servizio militare.

Art. 446. — È colpevole di frode, ed è punito con le pene stabilite nell' articolo precedente anche colui che, nel fine di procurarsi un guadagno illegittimo, distrugge, disperde o deteriora con qualsiasi mezzo cose proprie,

qualora però il fatto non costituisca il reato preveduto nell' art. 457.

Art. 447. — § 1. Chiunque, abusando in proprio od altrui profitto dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di taluno ch' egli sa essere minore, interdetto od inabilitato, gli fa sottoscrivere un documento atto a produrre in danno di lui una obbligazione o liberazione, od altra disposizione di diritti, è punito con la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni, e con la multa da sessanta a cinquecento lire.

§ 2. Ma se il danno supera lire duemila il colpevole è punito con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni, e con la multa da cinquecento cinquanta a tremila lire.

Art. 448. — § 1. Se nei reati di frode preveduti nel presente Capo, il danno non supera lire venti, le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite di un grado.

§ 2. La quantità del danno è determinata con la norma indicata nell' art. 416, § 2.

§ 3. All' esercizio dell' azione penale si applica la disposizione dell' art. 427.

Capo VII.

Dell' appropriazione indebita.

Art. 449. — È colpevole di appropriazione indebita

a) chiunque, trovate cose da altri smarrite, se le appropria senza osservare le prescrizioni delle leggi civili sull' acquisto della proprietà di cose trovate;

b) chiunque, trovato un tesoro, si appropria arbitrariamente la parte dovuta al proprietario del fondo;

c) chiunque si appropria dolosamente cose altrui, di cui è venuto in possesso in conseguenza di un errore o di un caso fortuito.

Art. 450. — § 1. Il colpevole d' appropriazione indebita è punito con la prigionia fino ad un anno, e con la multa da sessanta a cinquecento lire.

§ 2. Ma se il danno non supera lire venti, la pena stabilita nel precedente paragrafo è diminuita di un grado.

§ 3. La quantità del danno è determinata con la norma indicata nell' art. 416, § 2.

§ 4. All' esercizio dell' azione penale si applica la disposizione dell' art. 427.

Capo VIII.

Della ricettazione.

Art. 451. — È colpevole di ricettazione, quando il fatto non costituisca complicità o reato più grave, chiunque scientemente acquista a titolo oneroso o gratuito, riceve o nasconde danaro o cose provenienti da un reato, ancorchè ignori la specie e le circostanze di esso; ed è punito

a) con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni, se le cose provenivano da un reato punibile con la morte o con la reclusione;

b) negli altri casi, con la prigionia fino a due anni, purchè non superi la metà della pena stabilita dalla legge per l' autore del reato, da cui le cose provengono.

§ 2. Con le stesse pene è punito colui che scientemente s' intromette per far acquistare o vendere, nascondere o ricevere danaro o cose provenienti da un reato, ancorchè ignori la specie e le circostanze di esso.

Art. 452. — Se il colpevole è ricettatore abituale, o persona che s' intromette abitualmente nella ricettazione, è punito

a) con la reclusione da cinque a dieci anni, se le cose provenivano da un reato punibile con la morte o con la reclusione superiore a dieci anni;

b) con la prigionia da un anno e tre mesi a cinque anni, in tutti gli altri casi.

TITOLO XV.

Dei reati contro la proprieta' commessi senza fine di lucro.

Capo I.

Dell' incendio.

Art. 453. — § 1. È colpevole d'incendio, ed è punito con la reclusione da sedici a venti anni, chiunque dolosamente ha appiccato il fuoco ad un altrui edificio abitato o destinato all' abitazione, o all' esercizio di un culto, od a

pubbliche riunioni mentre queste hanno luogo; ad Ufficii pubblici, Archivii di pubbliche Amministrazioni, biblioteche e pubbliche collezioni d'oggetti di scienze, lettere od arti; a Stabilimenti di beneficenza; a Stazioni di ferrovie, cantieri od Arsenali; ad officine di materie infiammabili od esplosive; ovvero alle rispettive dipendenze.

§ 2. Con la stessa pena è punito

a) l'incendio di navi da guerra o da trasporti militari per l'esercito o per la marina, anche quando non contengano persone;

b) l'incendio di altre navi, chiatte, molini, bagni ed altri edificii o stabilimenti natanti, o veicoli di ferrovie, quando contengano cose della specie indicata nel § 1, o persone.

§ 3. Per gli effetti del § 1 sono edificii abitati o destinati all'abitazione e rispettive dipendenze, quelli indicati nell'art. 419, §§ 2 e 3.

Art. 454. — È punito con la reclusione da undici a quindici anni l'incendio

a) di edificii altrui non abitati nè destinati alla abitazione, o destinati a pubbliche riunioni, ma fuori del tempo di esse;

b) di navi non menzionate nel precedente articolo, od in costruzione, di opificii industriali, di ponti di uso pubblico, o di depositi di merci;

c) di miniere, cave, sorgenti od ammassi di materie combustibili;

d) di boschi, o selve, vigne, oliveti od altre piantate d'alberi od arbusti, o di altri prodotti campestri attaccati al suolo;

e) di ammassi di paglia, fieno od altri prodotti campestri staccati dal suolo, raccolti in qualunque luogo diverso da quelli indicati nel precedente articolo.

Art. 455. — § 1. Le pene stabilite nei precedenti articoli sono diminuite da uno a due gradi, se il danno derivato, o che poteva derivare dall'incendio, non ecceda lire cinquecento.

§ 2. Ma se il colpevole, mosso da pentimento, si è adoperato all'estinzione dell'incendio, ed ha per tal modo procurato che il danno riescisse inferiore a lire cento, le pene stabilite negli art. 453 e 454 sono diminuite da due a tre gradi.

Art. 456. — § 1. Se l'incendio è stato appiccato in occasione di resistenza o violenza pubblica, di devastazione o di saccheggio, il colpevole è punito con la reclusione da ventuno a ventisei anni.

§ 2. Se dall'incendio è derivata la morte di una persona, il colpevole è punito

a) con la morte, se l'incendio è stato appiccato con l'intenzione di uccidere una persona, ancorchè non sia quella che è rimasta estinta;

b) con la reclusione a vita se il colpevole non aveva l'intenzione di uccidere, ma la morte è derivata dal fatto dell'incendio ed era prevedibile.

§ 3. Ma se dall'incendio è derivata la morte non prevedibile di una persona, od alcuna delle lesioni indicate nell'art. 340, lett. *a*, *b*, le pene stabilite negli art. 453 e 454 sono aumentate di un grado.

Art. 457. — È colpevole d'incendio ed è punito secondo le norme e con le pene stabilite nel presente Capo anche colui che appicca il fuoco ad edificii o cose di sua proprietà della specie indicata negli articoli 453 e 454, se con l'incendio ha danneggiato od esposto a pericolo di danno edificii o cose altrui della specie medesima, o persone, ed egli abbia potuto facilmente prevederlo.

Art. 458. — § 1. Si considera incendio anche l'esplosione di mine, torpedini od altre macchine esplodenti o materie infiammabili, adoperata nello scopo di distruggere gli edificii o le cose indicate negli articoli precedenti.

§ 2. Il reato d'incendio è consumato nel momento che il fuoco si apprende all'oggetto che il colpevole vuole incendiare, o ad altro oggetto contiguo da cui gli possa essere comunicato.

Art. 459. — § 1. È colpevole d'incendio colposo chiunque per inavvertenza, imprudenza o negligenza, od in istato di piena ubbriachezza non procurata nel fine di delinquere e non accidentale; o per imperizia della propria arte o professione; o per inosservanza di regolamenti o discipline, ha cagionato un incendio; ed è punito con la detenzione da quattro mesi a due anni, e con la multa da sessanta a duemila lire.

§ 2. Se dall'incendio è derivata la morte od una lesione personale di taluno, si applicano al colpevole anche le pene stabilite per l'omicidio o le lesioni personali col-

pose, secondo le norme del concorso di più reati e di più pene.

Capo II.

Dell' inondazione e della sommersione.

Art. 460. — § 1. Chiunque dolosamente cagiona in qualsiasi modo un' inondazione, è punito

a) con la morte, se il colpevole ha cagionato la inondazione per produrre la morte d' una persona, e questa od altra sia rimasta estinta;

b) con la reclusione a vita, se il colpevole non aveva l' intenzione di uccidere, ma dall' inondazione è derivata la morte prevedibile d' una persona;

c) con la reclusione da sedici a vent' anni, se dall' inondazione è derivata la morte non prevedibile d' una persona od una delle lesioni personali indicate nell' art. 340, lett. *a*;

d) con la reclusione da cinque a quindici anni, in tutti gli altri casi.

§ 2. La pena stabilita alla lett. *d* è diminuita d' un grado, se il danno derivato o che poteva derivare non eccede lire cinquecento.

Art. 461. — Con le pene e secondo le distinzioni stabilite nel precedente articolo, è punito chiunque dolosamente cagiona la sommersione di navi od edifizii natanti di qualsiasi genere.

Art. 462. — § 1. Chiunque, dolosamente accendendo fuochi sopra scogli, secche, o altri siti che dominano il mare; o dolosamente distruggendo, rimovendo, o facendo mancare in qualsiasi modo le lanterne od altri segnali; o adoperando altri idonei artificii, fa sorgere il pericolo di naufragi, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

§ 2. Se dal fatto preveduto nel precedente paragrafo è derivato un naufragio, il colpevole è punito con la reclusione fino a quindici anni; ma se ne è derivata la morte di taluno, con la reclusione a vita.

Art. 463. — Se i fatti preveduti nel presente Capo sono avvenuti per alcuna delle cause indicate nell' art. 459, si applicano le disposizioni e le pene ivi stabilite.

Capo III

Del danneggiamento.

Art. 464. — § 1. Chiunque dolosamente guasta, disperde, distrugge, o in qualsiasi modo deteriora beni mobili od immobili altrui, quando il fatto non costituisca reato più grave, è punito

a) con la detenzione fino a tre mesi, se il danno non eccede lire cento;

b) con la detenzione da quattro mesi a due anni, se il danno eccede lire cento, ma non lire mille;

c) con la detenzione da due anni e tre mesi a tre anni, se il danno eccede lire mille, ma non lire cinque mila;

d) con la detenzione da tre anni e sei mesi a cinque anni, se il danno eccede lire cinquemila;

§ 2 In tutti i casi alla pena della detenzione è aggiunta una multa pari al doppio del danno, purchè non ecceda il massimo legale di questa pena.

Art. 465. — La pena restrittiva della libertà personale stabilita nel precedente articolo è aumentata di un grado, ed alla detenzione è sostituita la prigionia

a) se il danneggiamento è commesso per vendetta contro testimonii, o periti per causa della testimonianza o perizia, o contro pubblici ufficiali, per causa delle loro funzioni attuali o cessate;

b) se il danneggiamento è accompagnato da violenze alle persone, che non costituiscano reato più grave, o se è commesso con rottura, chiave falsa o scalamento, nei termini dell' art. 421.

Art. 466. — Si applica il disposto dell' articolo precedente anche se il danneggiamento è recato

a) ad edificii o cose appartenenti allo Stato, alla Provincia o al Comune e destinate ad uso pubblico;

b) ad edificii riservati all' esercizio di un culto, od ai cimiteri o dipendenze dei medesimi;

c) a monumenti pubblici, stabilimenti di beneficenza o di credito;

d) a cantieri od arsenali;

e) ad argini, dighe, od altre cose palesemente destinate a pubblica difesa od a pubblico riparo da infortunii;

f) a canali, chiaviche ed altre opere destinate all' irrigazione.

Art. 467. — È colpevole di danneggiamento anche colui che, senza diritto, fa pascolare od abbandona animali nel fondo altrui; ed è punito con le pene e secondo le norme stabilite negli articoli 464 e 465.

Art. 468. — Chiunque dolosamente danneggia le macchine, gli apparecchi ed i fili telegrafici, o cagiona la dispersione delle correnti, o in altro modo qualunque interrompe il servizio dei telegrafi, è punito con la prigionia da quattro mesi a cinque anni.

Art. 469. — Chiunque dolosamente danneggia una strada ferrata o le macchine, i veicoli, gli strumenti od altri oggetti od apparecchi che servono all' esercizio di essa, è punito

a) con la morte, se il colpevole ha operato con l' intenzione di uccidere una persona, e questa od altra sia rimasta estinta;

b) con la reclusione a vita, se il colpevole non aveva l' intenzione di uccidere, ma dal fatto del danneggiamento è derivata la morte di una persona;

c) con la reclusione da sedici a venti anni, se ne è derivata una delle lesioni indicate nell' art. 340, lett. *a*;

d) con la reclusione da cinque a quindici anni, se il colpevole ha cagionato qualsiasi altra lesione, od ha esposto a pericolo la vita o la salute delle persone, o se dal fatto è derivato un grave pregiudizio agli interessi dello Stato;

e) con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni, negli altri casi.

Art. 470. — § 1. Chiunque, lanciando od esplodendo contro convogli in corso corpi contundenti o proiettili, ovvero dolosamente ponendo oggetti sopra una strada ferrata, chiudendo od aprendo la comunicazione dei binari, facendo falsi segnali, od in qualsiasi altro modo, anche senza aver deteriorato il materiale della strada, delle macchine o dei veicoli, ha fatto sorgere il pericolo di un danno, è punito con la prigionia da tre anni e sei mesi a cinque anni.

§ 2. Se dai fatti menzionati nel § 1 è effettivamente derivato un danno, si applicano le disposizioni e le pene stabilite nell' articolo precedente.

Art. 471. — Se i fatti preveduti negli articoli 468, 469 e 470 sono avvenuti per alcuna delle cause indicate nell' articolo 459, si applicano le disposizioni e le pene in esso stabilite; ma la pena è aumentata di un grado se il colpevole era addetto al servizio delle strade ferrate o dei telegrafi danneggiati.

Art. 472. — Se i danni preveduti nel presente Capo sono commessi con saccheggio, distruzione o devastazione in occasione di pubblica violenza o di pubblica resistenza o in riunione di dieci o più persone, tutti coloro che hanno preso parte al reato sono puniti con le pene stabilite nei precedenti articoli, aumentate da uno a due gradi.

Codice di Polizia Punitiva.

LIBRO PRIMO.

DELLE CONTRAVVENZIONI E DELLE PENE IN GENERALE.

Titolo unico. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. — I fatti e le omissioni punibili con le pene stabilite nel presente Codice, si chiamano contravvenzioni.

Art. 2. — Le regole generali stabilite nel libro del Codice penale, si applicano anche alle contravvenzioni, in quanto il presente Codice di Polizia punitiva non disponga altrimenti.

Art. 3. — Non ha luogo procedimento penale per le contravvenzioni commesse all' estero.

Art. 4. — Qualora la legge non disponga altrimenti, il colpevole di contravvenzione è punito, ancorchè non si provi in lui l' animo di violare la legge.

Art. 5. — Le pene stabilite da questo Codice sono:

1. l' arresto;
2. l' ammenda;
3. la sospensione dall' esercizio di un' arte, di una professione o di un ufficio.

Art. 6. — § 1. Il condannato all' arresto sconta la pena negli Stabilimenti a ciò destinati, e secondo le discipline stabilite dai relativi Regolamenti.

§ 2. La pena dell' arresto si estende da un giorno a sei mesi, e si divide in cinque gradi:

1. da un giorno a sette;
2. da otto giorni a quindici;
3. da sedici giorni ad un mese;
4. da un mese e dieci giorni a tre mesi;
5. da quattro mesi a sei.

§ 3. Entro i limiti dei primi tre gradi l' arresto si applica a giorni; nel quarto a diecine di giorni; nel quinto a mesi.

Art. 7. — §. 1 La pena dell' ammenda si estende da cinque a cinquecento lire, e si divide in quattro gradi:

1. da lire 5 a 50;
2. da » 60 a 100;
3. da » 120 a 300;
4. da » 350 a 500.

§ 2. Entro i limiti del primo grado l' ammenda si applica di cinque in cinque lire; nel secondo di dieci in dieci; nel terzo di venti in venti, e nel quarto di cinquanta in cinquanta.

Art. 8. Se l' esecuzione sui beni del condannato riesce insufficiente al pagamento dell' ammenda, questa, per la parte non pagata, si converte di diritto nell' arresto, col ragguaglio di un giorno per ogni dieci lire. L' ammenda o frazione di ammenda inferiore a dieci lire si converte in dodici ore di arresto.

Art. 9. La pena della sospensione dall' esercizio di un' arte, di una professione, o di un ufficio, si estende da quindici giorni a tre mesi.

Art. 10. La legge determina i casi, nei quali è aggiunta alla pena la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale della Polizia; la quale può estendersi da un mese ad un anno, ed è regolata dalla legge di pubblica sicurezza.

Art. 11. La confisca del corpo della contravvenzione e delle cose che hanno servito per commetterla, può essere omessa quando la legge non l' abbia espressamente ordinata, o si tratti di cose di cui non è vietato l' uso, il porto o la ritenzione.

Art. 12. Le contravvenzioni non sono punite che quando sono consumate.

Art. 13. — § 1. È recidivo colui che, entro un anno dal giorno in cui ha scontato la pena per una contravvenzione, o da quello in cui la pena è rimasta estinta, commette una nuova contravvenzione compresa in un medesimo Capo del presente Codice.

§ 2. Il recidivo è punito con la pena ordinaria; ma questa non può essere applicata nel minimo del grado.

§ 3. La presente disposizione non si applica ai casi in cui la legge ha diversamente stabilito.

Art. 14. — § 1. Al colpevole di più contravvenzioni si applicano tutte le pene, nelle quali è incorso.

§ 2. Ma nel caso di più contravvenzioni punite con l'arresto, la durata totale di esso non può eccedere otto mesi.

Art. 15. — § 1. I genitori, tutori, maestri e padroni sono corresponsabili, anche per gli effetti penali, delle contravvenzioni commesse dai rispettivi loro figli minori, pupilli, alunni e domestici, se non hanno usata la necessaria sorveglianza per impedirle.

§ 2. I padroni, i mandanti e i preponenti che, dovendo compiere personalmente un incarico, lo hanno affidato ai domestici, mandatarii e preposti, sono corresponsabili, per gli effetti penali, delle contravvenzioni che questi hanno commesse per occasione dell' incarico medesimo.

§ 3. Le dette persone sono pure corresponsabili per gli effetti penali, quando nell' esecuzione di un incarico qualsiasi, si sono servite di persone non aventi le qualità necessarie o da loro conosciute come inabili ad eseguirlo.

Art. 16. — § 1. La prescrizione estingue l' azione penale per le contravvenzioni, se nel termine di tre mesi dal giorno in cui fu commessa, non sia stato promosso procedimento; e se, essendo stato promosso procedimento, non fu proferita sentenza nel termine di un anno dal giorno medesimo.

§ 2. La prescrizione estingue le pene proferite per le contravvenzioni, nel termine di tre anni.

§ 3. Qualora la contravvenzione consista in un fatto permanente contrario alla legge, la prescrizione dell'azione penale decorre dal giorno in cui il medesimo è cessato; e il giudice può sempre farlo cessare a spese del contravventore.

LIBRO SECONDO.

DELLE CONTRAVVENZIONI E DELLA LORO PUNIZIONE IN PARTICOLARE.

TITOLO I.

CONTRAVVENZIONI CONTRO L' ORDINE PUBBLICO

Capo I.

Del rifiuto d' obbedienza all' Autorità e dell' inosservanza delle pene.

Art. 17. — § 1. Commette contravvenzione

a) chiunque non obbedisce all' intimazione legalmente fatta dall' Autorità competente di separarsi da una riunione od assembramento;

b) chiunque non obbedisce all' ordine, dato dall' Autorità competente per ragioni d' ordine pubblico o di giustizia, di rimanere, di non passare o di fermarsi in un dato luogo.

§ 2. Il colpevole è punito, nel caso indicato alla lett. *a*, con l' arresto da un mese e dieci giorni a tre mesi; e nel caso indicato alla lett. *b*, con l' arresto fino ad un mese.

Art. 18. — § 1. Chiunque, all' occasione di tumulti, resistenze, furti, incendi, naufragi, inondazioni, rovine od altre calamità, o quando taluno è colto in reato flagrante, o mentre si mandano ad esecuzione Decreti dell' Autorità od atti giudiziarii, rifiuta, senza giusta causa, di prestare l' aiuto, il servizio, le informazioni od indicazioni che gli sono state richieste da un pubblico ufficiale, è punito, quando il fatto non costituisca un reato, con l' ammenda fino a duecento lire.

§ 2. Con la stessa pena è punito chiunque, nelle circostanze prevedute nel § 1, disapprova pubblicamente l'o-

perato legale dei pubblici ufficiali o di coloro che li aiutano nel loro ufficio, ovvero eccita altri a disobbedirli.

Art. 19. — Chiunque rifiuta di indicare od indica falsamente ad un pubblico ufficiale o ad un agente della forza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni, il proprio nome, cognome, stato o professione, luogo di nascita o di domicilio, od altri rapporti personali, è punito con l'arresto fino a quindici giorni.

Art. 20. — Il condannato che non osserva le sospensioni da un' arte, professione od ufficio pronunziate contro di lui a norma dell' art. 9, è punito con l'ammenda di lire dieci per ogni giorno di sospensione, purchè non superi lire cinquecento, ferme stando le sospensioni pronunziate.

Art. 21. — Il condannato al confino superiore a due anni di durata, che contravviene alla pena disciplinale del mandato inflittogli a termini del Regolamento fondamentale degli Stabilimenti penali, è punito con l'arresto fino a tre mesi.

Capo II.

Del matrimonio celebrato dal ministro di un culto prima del matrimonio civile.

Art. 22. — Il ministro di un culto che celebra il matrimonio ecclesiastico fra due persone non ancora unite in matrimonio con le forme stabilite dal Codice civile, è punito con l'ammenda da centoventi a cinquecento lire.

Capo III.

Delle omesse notificazioni e simulazione di disastri.

Art. 23. — § 1. Chiunque, trovato un infante minore d'anni sette od altra persona incapace per malattia di mente o di corpo di provvedere a sè stessa, che conosce essere abbandonati, o smarriti, ometta di darne immediatamente avviso ad un pubblico ufficiale, è punito con l'ammenda da sessanta a trecento lire.

§ 2. Con la stessa pena è punito chi omette di denunziare immediatamente ad un pubblico ufficiale il ritrovamento di un cadavere o di un corpo umano che sem-

bri inanimato, o di una persona ferita, od altrimenti in pericolo.

Capo IV.

Dell' usurpazione di titoli ed onori.

Art. 24. — § 1. Chiunque, senza esservi legittimamente autorizzato, porta pubblicamente l' uniforme, o i distintivi di una carica, di un corpo o di un ufficio, od una decorazione nazionale o straniera; o si arroga gradi accademici, titoli, dignità o cariche pubbliche, è punito con l' ammenda da centoventi a trecento lire; ma se il colpevole commette la stessa contravvenzione entro cinque anni dal giorno in cui ha scontata od è rimasta estinta la pena anteriore, è punito con l' arresto da sedici giorni ad un mese.

§ 2. Il giudice può ordinare altresì che la sentenza sia pubblicata in un giornale da lui designato, a spese del condannato.

Capo V.

Del guasto d' avvisi.

Art. 25. Chiunque, nel tempo che decorre dal sorgere al tramontare del sole, distacca, lacera o guasta le leggi, le sentenze e le notificazioni, gli ordini od altri avvisi fatti affiggere pubblicamente dall' Autorità, o dai privati col permesso della medesima, è punito con l' arresto fino a quindici giorni; e se ha agito per dispregio verso le leggi o l' Autorità, con l' arresto da sedici giorni ad un mese.

Capo VI.

Delle pubblicazioni illecite.

Art. 26. — § 1. Salvo il disposto dalla legge sulla stampa, chiunque esercita pubblicamente l' arte tipografica, litografica od altra simile, senza aver notificato all' Autorità locale di pubblica sicurezza, il luogo in cui essa è esercitata ed il nome del proprietario o rappresentante dello stabilimento, è punito con l' arresto da otto giorni

a tre mesi e con l'ammenda da centoventi a trecento lire.

§ 2. Se le dette arti sono esercitate in modo clandestino, il colpevole è punito con l'arresto da quattro a sei mesi, e con l'ammenda da trecentocinquanta a cinquecento lire; e si ordina la confisca dei torchi, caratteri e stromenti dell'officina.

Art. 27. — § 1. Chiunque smercia o diffonde col mezzo della stampa od in qualsiasi altro modo atti di procedura, o relazioni di dibattimenti o di parte di essi, prima che la sentenza relativa sia stata letta in pubblica udienza, è punito con l'arresto da otto giorni ad un mese, e con l'ammenda da centoventi a trecento lire.

§ 2. Con le stesse pene è punito chiunque, nei modi indicati nel § 1, smercia o diffonde in qualsiasi modo, anche dopo la pubblicazione della sentenza,

a) atti di procedura o relazioni di dibattimenti per reati di diffamazione, libello famoso od ingiuria, nei casi in cui non è stata ammessa la prova dei fatti; ovvero

b) relazioni di dibattimenti che hanno avuto luogo a porte chiuse; ovvero

c) atti di procedura che non siano stati letti all'udienza.

Art. 28. — Chiunque, fuori dei casi preveduti nel precedente articolo, smercia sulle piazze o vie pubbliche atti di procedura, relazioni di dibattimenti o sentenze, senza una speciale autorizzazione del pubblico Ministero presso l'Autorità dove il processo ebbe luogo, è punito con l'ammenda fino a trecento lire, e con l'arresto fino a quindici giorni.

Art. 29. — § 1. Nessun stampato, disegno o manoscritto può essere affisso nelle piazze, vie od altri luoghi pubblici, senza licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza, e il contravventore è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire.

§ 2. Il precedente paragrafo non si applica agli scritti e stampati relativi ad affari commerciali, od a vendite o locazioni.

Art. 30. — Chiunque smercia o diffonde stampati o disegni, dopo che l'Autorità competente ne abbia ordinato il sequestro, è punito con l'arresto da otto giorni ad un mese e con l'ammenda da sessanta a cento lire.

Art. 31. — Chiunque riproduce col mezzo della stampa scritti, stampati o disegni pei quali fosse già stata pronunziata condanna divenuta irrevocabile, è punito, per questo solo fatto, con l' arresto da otto giorni ad un mese.

Art. 32. — § 1. Chiunque nel rendere conto per mezzo della stampa di dibattimenti penali in qualsiasi grado di giurisdizione, pubblica il nome dei giurati o le discussioni od i voti individuali dei giurati o dei giudici del diritto, è punito con l' ammenda da centoventi a trecento lire.

§ 2. Con la stessa pena è punito chiunque pubblica col mezzo della stampa le discussioni e deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati, senza averne ottenuto dai rispettivi corpi la facoltà.

Capo VII.

Delle contravvenzioni in materia di professioni, licenze, passaporti ed alloggi.

Art. 33. — § 1. È vietato l' esercizio di qualsiasi mestiere o professione ambulante o da piazza, compresi quelli di venditore di stampati o disegni, di barcaiuolo, cocchiere, facchino o servitore, e chi non sia munito a tale effetto di apposita licenza rilasciata dall'Autorità locale di pubblica sicurezza.

§ 2. La contravvenzione al disposto del paragrafo precedente è punita con l' ammenda fino a cinquanta lire; ed in caso di recidiva nella stessa contravvenzione, con l'arresto da sedici giorni ad un mese.

Art. 34. — § 1. Chiunque, nell' esercizio di mestieri o professioni ambulanti, si fa accompagnare od aiutare da fanciulli dell' uno o dell' altro sesso, minori d' anni sedici, che non siano suoi figli, senza averne ottenuto dai genitori o tutori il consenso scritto munito del *visto* dell' Autorità locale di pubblica sicurezza, è punito con l' arresto fino a quindici giorni, e con l' ammenda da sessanta a cento lire.

§ 2. L'Autorità di pubblica sicurezza, appena informata della contravvenzione al presente articolo, ordina che il fanciullo sia immediatamente consegnato alla sua famiglia.

Art. 35. — I venditori di giornali o stampati possono annunziarne per le vie soltanto il titolo. Qualora ne

annunzino o gridino il contenuto, vero o supposto, sono puniti con l' arresto fino a quindici giorni.

Art. 36. — § 1. Chiunque vende in luogo pubblico stampati o disegni prima che siano decorse due ore dal deposito fattone all'Autorità competente in conformità della legge sulla stampa, è punito con l' arresto da otto a quindici giorni.

§ 2. Gli stampati o disegni sono confiscati.

Art. 37. — § 1. Chiunque senza la licenza della competente Autorità, o violando le condizioni generali o speciali stabilite nella licenza medesima, esercita il traffico di oste, bettoliere, o venditore al minuto di vino, birra o liquori di qualsiasi specie, è punito con l' ammenda fino a cinquanta lire.

§ 2. Ma se il colpevole esercita i suddetti traffici dopo che la licenza gli è stata negata o tolta, è punito con l' arresto fino a quindici giorni.

§ 3. In caso di recidiva nelle contravvenzioni prevedute su quest' articolo, il colpevole è punito con l' arresto da sedici giorni a tre mesi.

Art. 38. — Gli esercenti che tengono aperte le bettole, le osterie e i luoghi di vendita, di che nel precedente articolo, fuori delle ore stabilite dall' Autorità competente, sono puniti con l' ammenda fino a cinquanta lire, e in caso di recidiva anche con l' arresto fino a quindici giorni.

Art. 39. — Chiunque senza licenza dell'Autorità locale di pubblica sicurezza, esercita per mercede l' industria di dare alloggio è punito con l' ammenda da sessanta a cento lire.

Art. 40. — § 1. Ogni alloggiatore autorizzato deve notificare all' Autorità politica l' arrivo e la partenza dell' alloggiato, avanti il mezzogiorno successivo, nelle forme stabilite dai Regolamenti. Il contravventore è punito con l' ammenda fino a cinquanta lire; ma in caso di recidiva nella stessa contravvenzione, s' aggiunge alla detta ammenda la sospensione della licenza da uno a tre mesi.

§ 2. L' alloggiatore che non tiene un registro cronologico delle persone alloggiate, o che lo tiene in una forma diversa da quella stabilita dai Regolamenti, è punito con l' ammenda fino a cento lire.

§ 3. Con la stessa pena è punito l' alloggiatore che non presenta ad ogni richiesta il registro indicato nel pre-

cedente paragrafo al *visto* dell' Autorità locale di pubblica sicurezza.

Art. 41. — § 1. Chiunque prendendo alloggio presso chi esercita l' industria, di che nell' art. 39, assume un falso nome o cognome, o si attribuisce false qualità, è punito con l' ammenda da centoventi a trecento lire.

§ 2. Ma se il colpevole è un ozioso o vagabondo, se è già stato condannato per reati contro la proprietà, o se é sottoposto alla vigilanza speciale della Polizia, è punito con l' arresto da un mese e dieci giorni a tre mesi.

Art. 42. — § 1. L' alloggiatore che scientemente registra e notifica l'alloggiato con falso nome o cognome o con false qualità, è punito con l' arresto da sedici giorni a tre mesi; ma in caso di recidiva nella stessa contravvenzione, si aggiunge la sospensione della licenza da quindici giorni a tre mesi.

§ 2. La sospensione ha luogo di diritto mentre il condannato sconta la pena dell' arresto; e la durata di essa non comincia se non dopo che questa pena è stata scontata od è rimasta estinta.

Art. 43. — Il pubblico ufficiale che rilascia un passaporto, foglio di via o di soggiorno o licenza a persona a lui sconosciuta, senza che due testimonii a lui noti ne attestino il nome, il cognome e la qualità, è punito con l' ammenda da centoventi a trecento lire.

Capo VIII.

Delle contravvenzioni in materia di monete e di carte equivalenti a moneta.

Art. 44. — Chiunque, ricevute in buona fede monete o carte equivalenti a moneta, le riconosca contraffatte od alterate, deve consegnarle entro due giorni all' Autorità di pubblica sicurezza, indicandone la provenienza. Il contravventore è punito con un' ammenda, che, entro i limiti legali, sia uguale al doppio del valore, che le dette monete rappresentano.

Art. 45. Chiunque ricusa di ricevere monete legittime aventi corso legale nel Regno, o carte nazionali legittime aventi corso forzoso come monete, è punito con l' ammenda fino a cinquanta lire.

Capo IX.

Dei pubblici spettacoli e divertimenti.

Art. 46. — § 1. È vietato dare, in luogo pubblico od aperto al pubblico, qualunque rappresentazione o spettacolo, sia a pagamento, sia gratuitamente, senza la licenza dell'Autorità locale di pubblica sicurezza.

§ 2. Chiunque contravviene al disposto del precedente paragrafo è punito, per ogni rappresentazione o spettacolo, con l'ammenda da sessanta a trecento lire.

§ 3. All'ammenda è sostituito l'arresto fino ad un mese, se lo spettacolo o la rappresentazione sono stati dati contro il divieto dell'Autorità.

Art. 47. Sono eccettuate dal disposto del precedente articolo le rappresentazioni date a scopo d'istruzione o di divertimento, nei collegi, nelle scuole o nelle accademie, quand'anche vi siano ammesse persone estranee.

Art. 48. — § 1. È vietato dare, in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste di ballo, sia a pagamento, sia gratuitamente, senza la licenza dell'Autorità locale di pubblica sicurezza.

§ 2. Chiunque contravviene al disposto del precedente paragrafo è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire; e se l'Autorità aveva vietata la festa, con la stessa pena da sessanta a cento lire.

Art. 49. — § 1. È vietato portare la maschera in luogo pubblico od aperto al pubblico, fuori dei tempi e senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'Autorità di pubblica sicurezza.

§ 2. Il contravventore è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire; ed in caso di recidiva nella stessa contravvenzione, con l'arresto fino ad un mese.

Art. 50. Salvo il disposto degli articoli 59, 60 e 61, chiunque, senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, apre al pubblico locali per qualsiasi giuoco, è punito con l'ammenda da sessanta a cento lire.

TITOLO II.

Delle contravvenzioni che offendono la sicurezza generale.

Capo I.

Dell' oziosità e del vagabondaggio.

Art. 51. — § 1. Gli oziosi atti al lavoro e privi di mezzi di sussistenza che, persistendo nell' ozio, contravvengono all' ammonizione loro fatta, in conformità della legge di pubblica sicurezza, di darsi ad uno stabile lavoro e di esercitare una professione, un' arte od un mestiere, sono puniti con l' arresto fino a tre mesi.

§ 2. Il condannato per oziosità che, nel termine di due anni dal giorno in cui ha scontata od è rimasta estinta la pena, commette la stessa contravvenzione è punito con l' arresto da quattro a sei mesi.

§ 3. Per l' applicazione dei due precedenti paragrafi, l' efficacia dell' ammonizione dura due anni dalla data di essa; ma questo termine ricomincia dal giorno in cui l' ozioso ammonito ha scontata la pena a lui inflitta per oziosità nel termine medesimo, o dal giorno in cui questa è rimasta estinta.

Art. 52. — § 1. L' ozioso che non ha compiuto gli anni sedici, non è soggetto a pena; ma il giudice ordina che egli sia consegnato ai genitori o tutori, e fa ai medesimi l' ingiunzione di provvedere alla sua educazione e d' invigilare alla sua buona condotta, sotto pena, in caso d' inosservanza, di un' ammenda fino a cinquanta lire.

§ 2. Qualora il minore persista nell' oziosità, o sia privo di genitori o tutori, o questi siano nella impossibilità di eseguire la detta ingiunzione, il giudice provvede perchè il minore sia collocato in uno Stabilimento di educazione o di lavoro, od in una colonia agricola, per rimanervi fino ai diciotto anni al più, nel fine di impararvi una professione, un' arte od un mestiere.

Art. 53. — § 1. Sono vagabondi coloro che senza avere mezzi di sussistenza nè esercitare un mestiere, un' arte od una professione sufficiente per sè a procurarli, non tengono domicilio certo o vagano da un luogo all' altro.

§ 2. I vagabondi sono puniti con l' arresto da un mese e dieci giorni a tre mesi.

§ 3. Il condannato per vagabondaggio che, nel termine di due anni dal giorno in cui ha scontata od è rimasta estinta la pena, commette la stessa contravvenzione, è punito con l' arresto da quattro a sei mesi.

Art. 54. Alle pene inflitte agli oziosi e vagabondi s' aggiunge sempre la sottoposizione alla vigilanza speciale della Polizia.

Capo II.

Dell' illecita mendicanza e delle collette.

Art. 55. — § 1. È punito con l' arresto fino ad un mese chiunque, non essendovi autorizzato secondo le leggi ed i regolamenti speciali, viene colto a mendicare.

§ 2. La stessa pena si applica a coloro che, sebbene autorizzati, vengano colti a mendicare armati, o riuniti in numero maggiore di due, o da un' ora dopo il tramonto ad un' ora prima del sorgere del sole, e che nell' atto di mendicare presentano certificati di fisiche imperfezioni o di sofferte calamità, falsi in sè stessi o rilasciati per altre persone, o fingono infermità o calamità, o eccitano il ribrezzo mostrando piaghe, mutilazioni o deformità o tengono seco uno o più bambini che loro non appartengono.

§ 3. Se nelle condizioni di che nel § 2 viene colto un mendicante non autorizzato, la pena è aumentata di un grado.

Art. 56. — I genitori, tutori ed aventi obbligo od incarico di educare, curare o custodire fanciulli, i quali li prestano ad altri, perchè se ne valgano nel mendicare, sono puniti con l' arresto da un mese e dieci giorni a tre mesi.

Art. 57. — Alla pena dell' arresto stabilita nei due articoli precedenti, può essere aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale della Polizia.

Art. 58. — § 1. Chiunque, senza permesso dell' Autorità di pubblica sicurezza, raccoglie per qualsiasi fine sottoscrizioni od oblazioni, sia di danaro, sia d' oggetti aventi valore pecuniario, è punito con l' ammenda da sessanta a trecento lire.

§ 2. Qualora le dette sottoscrizioni od oblazioni abbiano per iscopo di risarcire la perdita di una cauzione o di pagare una multa, ammenda, od indennizzazione, dipendenti da condanna per reati o contravvenzioni, il permesso non può essere accordato; e il contravventore è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da centoventi a trecento lire.

§ 3. Il prodotto delle oblazioni viene confiscato a favore di opere pie.

Capo III.

Dei giuochi d'azzardo.

Art. 59. — § 1. Salvo il disposto delle leggi sul lotto e sulle pubbliche lotterie, chiunque, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, tiene giuochi d'azzardo, e chiunque lo coadiuva, è punito con l'ammenda da centoventi a trecento lire.

§ 2. Se il condannato, nel termine di cinque anni dal giorno in cui ha scontata od è rimasta estinta la pena, commette la medesima contravvenzione, è punito con l'arresto da sedici giorni a tre mesi, e con l'ammenda da trecentocinquanta a cinquecento lire.

§ 3. Chiunque prende parte ai giuochi d'azzardo menzionati nel § 1 è punito con l'ammenda da sessanta a trecento lire.

Art. 60. — § 1. Se il colpevole della contravvenzione preveduta nell'art. 59, § 1, tiene abitualmente giuochi d'azzardo o coadiuva abitualmente chi li tiene, alla pena ivi stabilita si aggiunge l'arresto da sedici giorni a tre mesi; ma se concorrono le circostanze prevedute nel § 2 dello stesso articolo, è punito con l'arresto da quattro a sei mesi, e con l'ammenda da trecentocinquanta a cinquecento lire.

§ 2. Ma se il contravventore è un conduttore di locande, osterie, esercizio da caffè e simili, ed ivi abbia tenuto il giuoco, o vi abbia coadiuvato, alle pene stabilite nell'art. 59 e nel § 1 del presente articolo, si aggiunge la sospensione dall'esercizio.

§ 3. Alle pene stabilite nel paragrafo precedente si aggiunge sempre la vigilanza speciale della Polizia.

Art. 61. — Le pene rispettivamente stabilite nell'ar-

ticolo 59, §§ 1 e 2, nell' art. 60 si applicano anche a coloro che prestano o concedono la propria casa, bottega o locanda, perchè vi si tengano giuochi d'azzardo; ed è sempre aggiunta la sospensione dall' esercizio della bottega o locanda.

Art. 62. — In tutti i casi preveduti nel presente Capo si aggiunge sempre la confisca del danaro trovato esposto al giuoco e degli arnesi o cose impiegate o destinate al medesimo.

Art. 63. — § 1. Si considerano giuochi d' azzardo quelli in cui la vincita o la perdita dipende unicamente dalla sorte.

§ 2. Si considerano aperte al pubblico le case private, dove si faccia pagare l' uso degli arnesi del giuoco o il comodo di giuocare, o dove, anche senza prezzo, si dia accesso indistintamente od ogni persona, per l' oggetto del giuoco.

Capo IV.

Delle associazioni e delle pubbliche adunanze.

Art. 64. — § 1. Ogni associazione costituita nello Stato, per qualunque scopo anche temporaneo, dev' essere notificata all'Autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui risiede, da chi ne ha la rappresentanza.

§ 2. La notificazione dee farsi prima di ogni convocazione ed entro otto giorni da quello in cui l' associazione è stata costituita; e indicare lo scopo di essa, il luogo ed il tempo delle adunanze.

§ 3. Le contravvenzioni al disposto del presente articolo sono punite con l' ammenda da centoventi a trecento lire.

Art. 65. — § 1. Chiunque intende di promuovere adunanze di più persone, da tenersi in luoghi pubblici od aperti al pubblico, dee darne notizia all' Autorità di pubblica sicurezza dei luoghi medesimi, almeno ventiquattr' ore prima, indicando il luogo e l' ora in cui si terrà l' adunanza, sotto pena dell' ammenda da centoventi a trecento lire.

§ 2. Il promotore che tenga l' adunanza in contravvenzione delle prescrizioni dell' Autorità di pubblica sicurezza, è punito con l' arresto da sedici giorni ad un mese.

§ 3. Nessuno può intervenire armato alle adunanze indicate nel § 1, benchè autorizzato a portar armi, e il contravventore è punito con l'arresto fino a quindici giorni; ma se trattasi di adunanze tenute nelle circostanze indicate nel § 2, è punito con l'arresto da sedici giorni a tre mesi.

§ 4. Oltre i casi preveduti dalle leggi e salvo il disposto dell'art. 17, le adunanze non notificate o tenute in contravvenzione al § 2, possono essere sciolte, osservate le formalità stabilite dalle leggi o regolamenti speciali.

TITOLO III.

Delle contravvenzioni contro la sanita' pubblica.

Capo I.

Dell' esercizio illecito e del rifiuto di arti salutari.

Art. 66. — § 1. Sono puniti con l'ammenda da sessanta a cento lire

a) chiunque, non autorizzato nei modi prescritti dalle leggi, esercita la medicina, la chirurgia, la farmacia, l'ostetricia o la veterinaria;

b) i medici e chirurghi che tengono farmacie nel luogo dove essi esercitano la professione;

c) coloro che, anche senza tenere aperta farmacia, vendono o distribuiscono abitualmente medicinali.

§ 2. Se il condannato per la contravvenzione preveduta alla lett. *a*, nel termine di cinque anni dal giorno in cui ha scontata od è rimasta estinta la pena, commette la stessa contravvenzione, è punito con l'ammenda da cento a cinquecento lire.

Art. 67. — § 1. Coloro, che essendo autorizzati legittimamente ad esercitare alcuna delle arti salutari, indicate nell'articolo precedente, rifiutano senza grave causa di prestarne il soccorso, domandato in caso di urgenza, sono puniti con l'ammenda da centoventi a trecento lire.

§ 2. Se il contravventore è un ufficiale di sanità stipendiato dal Governo, dalla Provincia o dal Comune, è punito con l'ammenda da trecentocinquanta a cinquecento lire; e qualora abbia commesso il rifiuto od abbando-

nato il suo posto in tempo di malattia epidemica o contagiosa, è punito con l'arresto da un mese e dieci giorni a tre mesi, e con la sospensione dall'ufficio.

§ 3. L'ufficiale di sanità stipendiato dal Governo, dalla Provincia o dal Comune, che, fuori dei casi preveduti nel paragrafo precedente, abbandona arbitrariamente il suo posto, è punito con l'ammenda da centoventi a cinquecento lire.

Capo II.

Della violazione dei provvedimenti per impedire la diffusione delle malattie contagiose.

Art. 68. — § 1. Chiunque viola gli ordini pubblicati dall'Autorità competente per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia epidemica o contagiosa, è punito con l'ammenda da trecentocinquanta a cinquecento lire, e con l'arresto da un mese e dieci giorni a sei mesi.

§ 2. Le dette pene sono diminuite di un grado se trattasi di malattia epidemica o contagiosa nel bestiame.

Capo III.

Dei medicinali guasti e delle vettovaglie.

Art. 69. — § 1. I farmacisti, i quali ritengono medicinali imperfetti, guasti, o nocivi, sono puniti con l'ammenda da sessanta a trecento lire; ma in caso di recidiva nella stessa contravvenzione all'ammenda si aggiunge la sospensione dall'esercizio della professione.

§ 2. Con le stesse pene sono puniti i farmacisti che abbiano somministrato medicinali non corrispondenti in qualità e quantità alle mediche ordinazioni.

§ 3. I medicinali indicati nel § 1 sono sempre confiscati.

Art. 70. Chiunque scientemente vende o ritiene per vendere materie destinate al cibo o alla bevanda dell'uomo, che siano guaste o corrotte, è punito con l'ammenda da trecentocinquanta a cinquecento lire, e con l'arresto da sedici giorni a tre mesi, aggiunta sempre la confisca delle dette materie.

Art. 71. Chiunque vende o altrimenti mette in commercio la carne di una bestia morta naturalmente o uccisa per vecchiezza o malattia, se prima non sia stata visitata e dichiarata innocua dall' ufficiale sanitario a ciò destinato dall' Autorità municipale, è punito con l' ammenda da centoventi a trecento lire, e con l' arresto da sedici giorni a tre mesi.

Art. 72. Chiunque contamina o corrompe l' acqua di fonti, cisterne, pozzi, tonfani o altri simili recipienti, qualunque sia l' uso a cui l' acqua è destinata, è punito con l' ammenda da sessanta a trecento lire.

Art. 73. È vietata la macinazione del gesso o di altre sostanze nocive ne' molini destinati a macinare generi alimentari; e il contravventore è punito con l' ammenda da sessanta a trecento lire.

Capo IV.

Dei veleni.

Art. 74. — § 1. Chiunque, non essendo farmacista, droghiere o fabbricante di prodotti chimici, fabbrica, vende o in qualsivoglia modo distribuisce veleni, è punito con l' ammenda da sessanta a cinquecento lire, e con l'arresto da uno a tre mesi.

§ 2. Sotto il nome di veleni s' intendono comprese le sostanze semplici o composte atte a produrre gli effetti del veleno, quando non risulti che sono destinate ad uso scientifico od industriale.

Art. 75. — I farmacisti, i droghieri e fabbricanti di prodotti chimici, autorizzati a ritenere veleni, e coloro che per l' esercizio della loro arte o professione ne fanno uso, sono puniti con l' ammenda da centoventi a trecento lire

a) se non tengono i veleni sotto chiave, e quando si tratti di quantità non piccola, in una stanza a parte, chiusa a chiave;

b) se non tengono i veleni in recipienti formati e coperchiati di solida materia;

c) se sopra i recipienti non è scritta, a caratteri chiaramente visibili, la parola *veleno;*

d) se per preparare e vendere i veleni non adope-

rano bilance, pesi e strumenti destinati esclusivamente a quest' uso.

Art. 76. — § 1. I farmacisti, i droghieri e i fabbricanti di prodotti chimici non possono spacciare veleni, che a persone a loro cognite, le quali ne abbisognino per l' esercizio della loro arte o professione; e i contravventori sono puniti con l' ammenda da trecento cinquanta a cinquecento lire e con l' arresto fino ad un mese.

§ 2. In ogni caso però debbono notare in un registro speciale, da presentarsi all' Autorità ad ogni sua richiesta, la qualità e quantità del veleno spacciato, il giorno dello spaccio, e il nome, cognome, domicilio, arte o professione dell' acquirente; questa annotazione deve essere sottoscritta dall' acquirente e dal venditore, e se l' acquirente non sa scrivere, da due testimonii presenti alla vendita. La contravvenzione al disposto del presente paragrafo è punita con l' ammenda da centoventi a trecento lire.

§ 3. Se la persona che chiede il veleno per bisogno della sua arte o professione, è incognita, non può esserle consegnato, qualora non sia munita di un attestato dell' Autorità di pubblica sicurezza, il quale esprima il nome, il cognome, il domicilio, l' arte o la professione del richiedente; e la contravvenzione al disposto del presente paragrafo è punita con l' ammenda da sessanta a trecento lire e con l' arresto fino ad un mese.

Art. 77. — § 1. In tutti i casi preveduti nel precedente articolo può essere aggiunta la sospensione dall' esercizio della professione.

§ 2. Questa sospensione deve sempre essere aggiunta se il colpevole è recidivo.

Art. 78. La disposizione dell' art. 76 non è applicabile quando i farmacisti spediscono ricette di medici o di chirurghi.

Capo V.

Della inumazione dei cadaveri.

Art. 79. — § 1. Prima che siano decorse ventiquattr' ore nei casi ordinarii, e quarantotto in caso di morte improvvisa, è vietato, sotto pena di un' ammenda da centoventi a trecento lire, e dell' arresto fino a tre mesi, di dis-

secare, o seppellire un cadavere umano, o di chiuderlo nel feretro.

§ 2. Il tempo, di che nel paragrafo precedente, decorre dall' ora, in cui l' uffiziale sanitario municipale abbia accertata e dichiarata la morte.

§ 3. Ma quando il cadavere abbia dato segni indubitati di putrefazione, può essere dissecato o seppellito con licenza dell' Autorità di pubblica sicurezza, anche prima che sia rispettivamente decorso il detto tempo.

Art. 80. — § 1. Chiunque seppellisce o fa seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero del Comune in cui avvenne la morte, salve le eccezioni permesse in conformità dei regolamenti dall' Autorità locale di pubblica sicurezza è punito con l' ammenda da sessanta a cento lire.

§ 2. Sono a carico del contravventore le spese necessarie per rimuovere il cadavere dal luogo, in cui fu illegalmente seppellito.

Art. 81. — § 1. I cadaveri debbono essere trasportati in cassa chiusa; e non possono essere esposti nè in chiesa, nè in qualsiasi luogo pubblico.

§ 2. La contravvenzione al disposto del paragrafo precedente, è punita con l' ammenda da centoventi a trecento lire.

Art. 82. — È vietato di trasportare i cadaveri in ore diverse da quelle stabilite dall' Autorità di pubblica sicurezza, e il contravventore è punito con l' ammenda da sessanta a cento lire.

Art. 83. — Le disposizioni del presente Capo non si applicano quando l' Autorità competente, per le ragioni di sanità pubblica di che nell' art. 68 abbia diversamente stabilito; e i contravventori alle prescrizioni da essa emanate sono puniti con le pene indicate nell' articolo medesimo.

Capo VI.

Delle esalazioni nocive.

Art. 84. — § 1. È vietato di stabilire in qualunque luogo, senza licenza dell' Autorità competente, fabbriche, depositi od industrie di qualsivoglia specie, dalle quali

emanino esalazioni fetide o nocive; e il contravventore è punito con l'ammenda da centoventi a cinquecento lire.

§ 2. Se il contravventore ha agito non ostante il divieto dell'Autorità è punito con l'arresto da sedici giorni ad un mese.

Art. 85. — È vietato di macerare, senza licenza dell'Autorità competente, canapa o altre piante tessili in acque non correnti; e il contravventore è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire.

Art. 86. — § 1. È vietato di formare o lasciare ammassi di concime, di spazzatura o di altre materie di facile fermentazione o putrefazione, nelle strade e nelle piazze delle città, delle terre o di altri luoghi abitati, del pari che nelle chiostre, nei cortili e in qualsivoglia locale o dipendenza di casa abitata, donde il cattivo odore possa recare pregiudizio all'altrui salute.

§ 2. Chiunque contravviene al divieto di che nel paragrafo precedente, è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire, ed è obbligato alla rimozione delle materie a proprie spese.

Art. 87. — La vuotatura de' cessi, delle fogne o dei canali o fossi da scolo non può farsi nelle città, nelle terre e in altri luoghi abitati, se non con l'uso dei mezzi stabiliti dall'Autorità municipale per impedire le esalazioni nocive; e il contravventore è punito con l'ammenda da sessanta a cento lire.

Art. 88. — § 1. Le bestie morte naturalmente, od uccise per vecchiezza o malattia, qualora non possano essere destinate subito ad un uso profittevole, che ne distrugga l'organismo, debbono essere sotterrate secondo le norme stabilite dai regolamenti locali.

§ 2. Dove manchino i regolamenti, il sotterramento deve farsi

a) prima che la bestia morta incominci a putrefarsi;

b) alla distanza almeno di duecento metri dall'abitato e di cento dalle pubbliche strade;

c) e in una fossa profonda due metri.

§ 3. Chiunque contravviene alle disposizioni dei precedenti paragrafi è punito con l'ammenda da sessanta a trecento lire.

§ 4. Con la stessa pena è punito chiunque dissotterra per qualsiasi scopo una bestia morta.

Capo VII.

Disposizione generale.

Art. 89. — Ogni contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti sulla pubblica sanità, per la quale non fosse stabilita una pena speciale, è punita con l'ammenda.

TITOLO IV.

Delle contravvenzioni contro la pubblica morale.

Art. 90. — Chiunque mostra in pubblico nudità invereconde, è punito con l'arresto fino ad un mese.

Art. 91. — Chiunque si bagna all'aperto in acque esposte al pubblico, fuori dei luoghi e dei tempi stabiliti dall'Autorità, è punito con l'arresto fino a quindici giorni.

Art. 92. — § 1. Chiunque viene colto in istato di ubbriachezza in luogo pubblico può essere immediatamente ritirato e trattenuto negli Uffizii di pubblica sicurezza finchè l'ubbriachezza non sia cessata; ma se questa non è accidentale, è punita con l'arresto fino a quindici giorni.

§ 2. Se il colpevole è recidivo, ovvero è solito ad ubbriacarsi, è punito con l'arresto da sedici giorni a tre mesi.

§ 3. Con la stessa pena è punito chiunque abbia cagionata l'ubbriachezza altrui con scommesse od altri eccitamenti o con inganno.

Art. 93. — Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico incrudelisce contro gli animali per sola brutalità, o per costringerli a fatiche eccessive, è punito con l'ammenda fino a cento lire.

TITOLO V.

Delle contravvenzioni contro la pubblica quiete.

Art. 94. — Durante la notte e nelle altre ore stabilite dalla Autorità competente, è vietato disturbare la quiete

degli abitanti con clamori, canti, schiamazzi e suoni di campane o di altri strumenti; ed i contravventori sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni.

Art. 95. — Chiunque esercita professioni o mestieri rumorosi od altrimenti molesti senza osservare le cautele e le condizioni stabilite dall'Autorità competente, è punito con l'ammenda fino a cinquanta lire, a cui, in caso di recidiva, può aggiungersi l'arresto fino a quindici giorni.

Art. 96. — Chiunque, simulando disastri o pericoli non esistenti, o abusando di campane, tamburi od altri strumenti romorosi o di qualunque mezzo atto ad eccitare apprensione nel pubblico, richiama un concorso di gente, o mette in moto l'Autorità o la forza pubblica, è punito con l'arresto fino ad un mese.

TITOLO VI.

DELLE CONTRAVVENZIONI CONTRO LA SICUREZZA DELLA VITA E DELLA INTEGRITÀ PERSONALE ALTRUI.

Art. 97. — Commettono contravvenzione

a) coloro che, avendo lasciato materiali, legnami, botti, o mercanzie, o fatti o intrapresi scavi o fabbriche, ponti od armadure di fabbriche, in luoghi di pubblico passaggio, omettono di collocare i necessarii segnali, ripari, e fanali, ancorchè esista l'ordinaria illuminazione pubblica;

b) coloro che spengono i fanali della pubblica illuminazione o quelli menzionati alla lettera *a*;

c) coloro che in luoghi abitati esplodono armi da sparo, mortaletti e simili, o lanciano con pericolo altrui, pietre od altri corpi solidi;

d) coloro che lasciano vagare pazzi affidati alla loro custodia;

e) coloro che lasciano liberi o non custodiscono a norma dei regolamenti, animali pericolosi o feroci loro appartenenti, o affidati alla loro custodia; o che omettono di custodire e denunciare all'Autorità cani che diano segni d'idrofobia, a loro appartenenti od affidati;

f) coloro che, sia per il modo di attaccare animali ai carichi, o di formare, condurre, guidare i carichi stessi, sia col corso veloce di carri, vetture od altri veicoli,

o di animali, espongono a pericolo l'altrui sicurezza personale;

g) coloro che, senza esserne capaci, dirigono cavalli od altri animali, siano o no attaccati a carri o vetture, o li affidano a persone inesperte;

h) coloro che lasciano senza custodia, in luoghi aperti, cavalli od altri animali attaccati a carri o vetture, o sciolti, o che, pur essendo sui carri o sulle vetture, non dirigono gli animali o sono colti addormentati; o non lasciano aperto e sicuro passaggio agli altri ruotabili ed alle persone che si trovano sulla strada;

i) coloro che lungo le ferrovie, non osservando le prescrizioni emanate dall'Autorità o dall'Impresa, mettono in pericolo le persone o i convogli, salvo il disposto delle leggi speciali;

j) coloro che espongono od appendono a finestre o balconi cose non assicurate, che cadendo possano ledere, od anche semplicemente lordare le persone;

k) coloro che, con grida o colpi di frusta, aizzano o spaventano animali con altrui pericolo;

l) e in generale coloro che con fatti di qualsiasi natura hanno fatto sorgere il pericolo di danni personali, che potevano facilmente essere preveduti.

Art. 98. — § 1. Le contravvenzioni prevedute nell'articolo precedente sono punite con l'ammenda e con l'arresto; le quali pene possono essere applicate anche separatamente. Ma nei casi preveduti alle lettere *f*, *g*, *h* se il colpevole è cocchiere o conduttore, si aggiunge la sospensione dall'esercizio della sua professione.

§ 2. Qualora le contravvenzioni di che alle lettere *a*, *h*, *j*, siano state commesse in una locanda, il locandiere che conoscendole o potendole prevedere non le abbia impedite o fatte cessare, o non abbia usata sufficiente diligenza per impedirle o farle cessare, è punito colle medesime pene stabilite per i contravventori.

Art. 99. — Chiunque adoperi una caldaia per macchine a vapore sì fisse che mobili, prima che siano stati fatti gli esperimenti o sia stata data la licenza a tale effetto richiesti da leggi e regolamenti speciali, o senza l'osservanza dei modi e delle cautele dai medesimi prescritte, è punito con l'ammenda da centoventi a trecento lire.

Art. 100. — § 1. Chiunque essendo obbligato alla

conservazione od al ristauro di un edificio che, a giudizio dei periti delegati dall' Autorità municipale, minaccia rovina, o in qualsiasi altra maniera è pericoloso per l'altrui sicurezza, non provvede a far cessare il pericolo, è punito coll' ammenda da sessanta a cento lire.

§ 2. Chiunque, nei casi preveduti dal paragrafo precedente, ha trascurato, malgrado la ricevuta intimazione dall' Autorita medesima, di riparare o demolire l' edificio, è punito coll' ammenda da centoventi a trecento lire; e, ove la rovina sia accaduta, con l' arresto da sedici giorni ad un mese.

Art. 101. — § 1. Se è rovinato un edificio, e la rovina è avvenuta per colpa, negligenza od imperizia dell' architetto, ingegnere o capo mastro, direttore o costruttore, questi sono puniti con l' ammenda da trecentocinquanta a cinquecento lire, e colla sospensione dall' esercizio della professione.

§ 2. La disposizione del presente articolo è applicabile anche nel caso di rovina di ponti o d' armature per la costruzione o riparazione delle fabbriche e simili.

Art. 102. — Chiunque, sebbene autorizzato a portare armi da sparo, le consegna cariche o le lascia portare a fanciulli od altre persone che non le sappiano usare, o le porta cariche nell' interno dei luoghi abitati o nelle vetture, è punito coll' ammenda fino a cinquanta lire.

TITOLO VII.

Delle contravvenzioni contro la proprieta' pubblica e privata.

Capo I.

Delle deturpazioni, dei guasti e degli ingombri.

Art. 103. — § 1. Chiunque guasta, imbratta o deturpa pubblici monumenti od edificii, pubblici passeggi o loro appartenenze, cimiteri, strade interne di città, di terre o d' altri luoghi abitati, porte di città, barriere, o lampioni, è punito, quando il fatto non costituisca reato di danneggiamento, coll' arresto fino a tre mesi.

§ 2. Chiunque guasta, imbratta o deturpa edificii pri-

vati di qualunque maniera, è punito, quando il fatto non costituisca reato di danneggiamento, con l'ammenda fino a cento lire.

Art. 104. — Chiunque ingombra od occupa il suolo pubblico o l'aria pubblica, senza la licenza della competente Autorità, è punito, se il fatto non è preveduto da leggi speciali o da regolamenti locali, coll'ammenda fino a cinquanta lire.

A. 105, — La disposizione dell'articolo precedente è applicabile altresì

a) alle nuove costruzioni o alle semplici riparazioni di porte lungo le strade nazionali, provinciali e comunali, eseguite in modo che producano ingombro anche momentaneo;

b) all'apposizione a finestre che corrispondono sopra alcuni dei luoghi menzionati nella precedente lett. *a*, di ferriate o di persiane sporgenti che non siano elevate dal suolo almeno due metri.

Art. 106. — Chiunque in seguito all'intimazione dell'Autorità competente, non taglia dai proprii alberi i rami sporgenti sulla pubblica via, è punito coll'ammenda fino a cinquanta lire, qualora il fatto non sia preveduto da leggi speciali o da regolamenti locali.

Capo II.

Delle contravvenzioni ai provvedimenti per prevenire i furti e scoprirli.

Art. 107. — § 1. I gioiellieri, gli orefici, gli argentieri e tutti coloro che attendono alla compra e vendita di cose preziose, o tengono case private di pegno; gli ottonai, gli stagnai, i calderai, i rigattieri, i ferravecchi ed altri commercianti di simil genere, sono obbligati a tenere un esatto e particolarizzato registro di tutti gli oggetti del loro commercio che comprano e ricevono in pegno o in pagamento, in permuta o per vendere, sul quale debbono notare la quantità, la forma e i connotati dei medesimi, ed il nome, il cognome, la condizione e il domicilio di coloro da cui li hanno avuti.

§ 2. Il menzionato registro dev'essere presentato all'Autorità entro il giorno successivo all'acquisto, ed anche a qualunque richiesta.

§ 3. Chiunque contravviene ad alcuno degli obblighi stabiliti nei §§ 1 e 2, è punito con l' ammenda da sessanta e trecento lire; alla quale, in caso di recidiva, si aggiunge l' arresto da un mese e dieci giorni a tre mesi, e la sospensione dall' esercizio della professione.

Art. 108. — Dalla disposizione dell' articolo precedente sono eccettuati gli oggetti che le persone ivi menzionate comprano dai fondachieri o dai fabbricanti o all' asta pubblica.

Art. 109. — Agli obblighi e alle pene, di che nell' art. 107, sono pure soggetti i locandieri, gli osti, i bettolieri, gli stallieri o loro dipendenti, per tutte quelle cose che fossero loro date in pagamento, pegno o deposito da persone non conosciute nel luogo o che essi conoscono per oziosi ammoniti, vagabondi, sottoposti alla vigilanza speciale della Polizia, o già condannati per reati contro la proprietà.

Art. 110. — § 1. Le persone indicate nei precedenti articoli non possono, senza il permesso dell' Autorità di pubblica sicurezza, variare od alterare lo stato delle cose ricevute, se non otto giorni dopo che ne hanno notificato l' acquisto o la consegna nei modi stabiliti negli articoli medesimi.

§ 2. La contravvenzione al disposto del paragrafo precedente è punita con l' ammenda da sessanta a trecento lire, e con l' arresto fino a tre mesi, il quale può essere esteso fino a sei mesi, quando nel registro sia stato falsamente indicato o mutato il giorno della consegna.

Art. 111. — Chiunque, avendo in buona fede ricevuto denaro o comperato cose provenienti da reato, venga a conoscere la loro illecita provenienza, deve denunziarle entro ventiquattr' ore ad un ufficiale di Polizia giudiziaria od agente di pubblica sicurezza del luogo, e in caso di contravvenzione, è punito con l' ammenda da sessanta a trecento lire.

Art. 112. — § 1. È vietato ai fabbri-ferrai, chiavaiuoli od altri artefici di vendere o consegnare a chicchessia grimaldelli, e di fabbricare per chicchessia, fuorchè pel proprietario del luogo o dell' oggetto a cui sono destinate, o pel suo rappresentante, da loro conosciuto, chiavi di qualunque specie sopra impronte di cera, o altri stampi o modelli.

§ 2. Chiunque contravviene al divieto contenuto nel paragrafo precedente, è punito con l'arresto da un mese e dieci giorni a sei mesi.

Art. 113. — § 1. I fabbri-ferrai, chiavaiuoli ed altri artefici, prima di aprire, a richiesta altrui, serrature di qualunque specie, debbono assicurarsi che il richiedente sia il proprietario od il suo rappresentante.

§ 2. Chiunque contravviene all'obbligo di che nel paragrafo precedente, è punito con l'arresto da sedici giorni ad un mese.

Art. 114. — § 1. Chiunque è sorpreso, avendo addosso chiavi false, alterate o contraffatte, grimaldelli, lime sorde, o altri strumenti atti ad aprire od a sforzare porte o serrature, od oggetti qualsiansi di travestimento se non potrà giustificarne il possesso, è punito con l'arresto da un mese e dieci giorni a sei mesi.

§ 2. Si applica l'arresto da quattro a sei mesi, se il fatto è avvenuto da un' ora dopo il tramonto ad un' ora prima del sorgere del sole; ovvero se il detentore degli oggetti suindicati è un mendicante, un ozioso ammonito, un vagabondo o sottoposto alla vigilanza speciale della Polizia, o un condannato per reato contro la proprietà.

§ 3. Gli oggetti sono sempre confiscati.

Art. 115. — § 1. I mendicanti, gli oziosi ammoniti, i vagabondi, e coloro che sono sottoposti alla vigilanza speciale della Polizia, che siano colti con travestimento, od in possesso di danaro, valori od oggetti non confacenti alla loro condizione, e di cui non sappiano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con l'arresto da quattro a sei mesi.

§ 2. Gli oggetti sono sempre confiscati.

Art. 116. — § 1. Il detentore di grano o di altro genere frumentario, o di foglia di gelsi o di olive, uva, castagne, ghiande, o legna, o di altri prodotti del suolo, in tal quantità ed in tali circostanze di luogo, di tempo e di persona, che ne rendano sospetta la provenienza, se non possiede o non lavora, a colonia parziaria o come affittuario, terre seminative, o boschive o coltivate a gelsi, ulivi, viti o castagni, e se non giustifica il legittimo possesso dei prodotti medesimi, è punito con l'arresto da sedici giorni a tre mesi.

§ 2. I prodotti sono confiscati.

Art. 117. — § 1. Chiunque tiene bachi da seta o bestiame, non essendo possessore o colono di porzioni di terre idonee a nutrire i detti animali, nè affittuario o socio d'industria di un possessore delle medesime, e non può giustificare il legittimo acquisto dell'alimento somministrato, è punito con l'arresto da sedici giorni a tre mesi, ed è obbligato ad alienare o ridurre i bachi o il bestiame, nel tempo stabilito dalla sentenza.

§ 2. Se il condannato non obbedisce nel suddetto termine alla fattagli ingiunzione, vi provvede l'Autorità giudiziaria con l'alienazione al pubblico incanto.

Art. 118. Chiunque acquista o riceve in pegno, pagamento o deposito oggetti che, per la loro qualità, o per la qualità della persona che li offre, o per il prezzo richiesto od accettato, possono far sorgere il dubbio che provengano da un reato, senza essersi prima accertato della legittima loro provenienza, è punito con l'ammenda da sessanta a cento lire, e se il contravventore è una delle persone indicate nell'art. 107, § 1, anche con l'arresto fino ad un mese.

Capo III.

Dei danneggiamenti e pericoli all'altrui proprietà.

Art. 119. Chiunque, tenendo fornaci, macchine a vapore od altre officine od industrie; o per qualsiasi motivo accendendo fuochi in luoghi abitati o presso magazzini o depositi di materie combustibili od infiammabili, fa sorgere un pericolo d'incendio, è punito con l'ammenda da centoventi a trecento lire.

Art. 120. — § 1. Chiunque per inavvertenza, imprudenza, o negligenza, per imperizia della propria arte o professione, o per inosservanza di regolamenti o discipline, fa sorgere il pericolo di un disastro qualunque, è punito con l'ammenda da sessanta a cinquecento lire.

§ 2. In caso di recidiva, se il colpevole esercita un arte o professione, si aggiunge la sospensione dall'esercizio della medesima.

Art. 121. — § 1. Commettono contravvenzione:

a) coloro che lanciano pietre od altri corpi, od immondizie nei giardini o nei recinti altrui;

b) coloro che, senza licenza di chi vi ha diritto,

entrano nell' altrui fondo chiuso da muro, siepe o fossa o da altro consimile riparo; tranne il caso che per forza superiore sia impedito il passaggio sulla pubblica via;

c) coloro che, senza licenza di chi vi ha diritto, spigolano, rastrellano, o raspolano nei campi altrui non ancora spogliati affatto della raccolta;

d) coloro che, corrompendo le acque, spargendo calce, pezzi di vetro od altri rottami, hanno occasionato la morte o il ferimento di animali altrui, o li hanno in qualunque modo resi inservibili.

§ 2. Il contravventore è punito con l' ammenda fino a trecento lire; e in caso di recidiva, con l' arresto fino ad un mese.

§ 3. Per le contravvenzioni indicate nel presente articolo si procede soltanto a querela della parte offesa.

REGOLAMENTO FONDAMENTALE DEGLI STABILIMENTI PENALI.

Art. 1. — I condannati alla pena della reclusione a vita scontano la pena in luogo separato da quello in cui la scontano i condannati alla reclusione temporanea, in modo che non vi sia alcuna comunicazione tra gli uni e gli altri.

Art. 2. I condannati alla reclusione a vita ed alla reclusione temporanea, nelle ore in cui non sono applicati al lavoro, o ammessi al passeggio, a norma dei regolamenti speciali, rimangono segregati nella loro cella.

Art. 3. — Il lavoro è obbligatorio pei condannati alle pene della reclusione e della prigionia; è facoltativo pei condannati alle pene della relegazione e della detenzione.

Art. 4. — Nella scelta del mestiere o della occupazione si ha riguardo, in quanto sia possibile, alle inclinazioni ed all' attitudine del condannato.

Art. 5. — § 1. Il prodotto del lavoro obbligatorio appartiene allo Stato.

§ 2. Su questo prodotto è però assegnata ai condannati una mercede a titolo di gratificazione, destinata alla formazione di un peculio di riserva, di cui possono disporre a norma dei regolamenti particolari o durante la pena, o dopo il loro ritorno allo stato di libertà.

Art. 6. — La mercede assegnata al condannato è diversa, secondo il sesso a cui egli appartiene, la specie della pena a cui soggiace, e la classe nella quale in ragione della sua abilità, operosità e condotta si trova collocato.

Art. 7. — § 1. I condannati che scontano la pena del confino superiore a due anni di durata si mantengono del proprio. Ma se sono privi di mezzi di sussistenza, e non possono esercitare un mestiere, un'arte od una professione, sono mantenuti o sussidiati a spese dello Stato, e possono essere raccolti in uno stabilimento a ciò destinato.

§ 2. Essi sono liberi nell'isola, ma non possono mutare, senza permesso dell'Autorità di pubblica sicurezza, il luogo loro destinato per alloggio; e se si mantengono del proprio, possono convivere colla loro famiglia.

§ 3. Sono inoltre sottoposti alle misure prescritte dalla legge sulla sicurezza pubblica pei condannati alla speciale vigilanza della Polizia.

Art. 8. — La pena della detenzione si sconta nelle case provinciali di detenzione; ma se la sua durata non eccede un anno, può essere scontata nelle carceri pretoriali.

Art. 9. — La custodia pei condannati minorenni si sconta in case di correzione, destinate specialmente all'educazione morale ed all'istruzione tecnica di essi.

Art. 10. — I condannati alle pene della reclusione e della prigionia, che, secondo le disposizioni del Codice penale, scontano la pena in case di custodia, sono nelle medesime tenuti in quartieri separati da quelli in cui si sconta la custodia sostituita alla relegazione ed alla detenzione.

Art. 11. — I condannati ammessi a scontare la pena nelle colonie penali agricole, sono assoggettati alle discipline colle quali sono regolati gli altri stabilimenti pe-

nali, in quanto siano conciliabili colla natura dei lavori ivi attivati.

Art. 12. — Ogni stabilimento penale deve avere una collezione di libri ad uso dei condannati. Questi possono inoltre procurarsene altri mediante speciale permesso del direttore.

Art. 13. — È permessa ai condannati la corrispondenza epistolare e la visita dei parenti, nei limiti e con le cautele stabilite da regolamenti particolari.

Art. 14. — Le punizioni disciplinali, alle quali possono essere sottoposti i condannati alla pena della reclusione a vita, per infrazioni ai regolamenti carcerarii ed agli ordini dell' Autorità competente, sono le seguenti:

a) ammonizione;

b) privazione del passeggio da uno a cinque giorni, o della corrispondenza o delle visite per un tempo non maggiore di sei mesi;

c) cella di rigore, sino a quindici giorni, con pane ed una minestra al giorno;

d) cella di rigore, sino a quindici giorni, con pane ed acqua e con apposizione dei ferri, sospesa per un giorno dopo ogni due;

e) isolamento in cella fino a sei mesi;

f) cella oscura sino a cinque giorni, con vitto legale.

Art. 15. — Le punizioni disciplinali alle quali possono essere sottoposti i condannati alle pene della reclusione temporanea e della relegazione, sono le seguenti:

a) ammonizione;

b) privazione del passeggio da uno a cinque giorni, o della corrispondenza o delle visite per un tempo non maggiore di tre mesi;

c) cella di rigore sino a cinque giorni con pane ed una minestra al giorno;

d) cella di rigore sino a quindici giorni con pane ed acqua e con applicazione dei ferri, sospesa per un giorno dopo ogni due;

e) isolamento in cella sino a tre mesi, con vitto legale.

Art. 16. — Le punizioni indicate nel precedente articolo alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, esclusa però l' applicazione dei ferri, si applicano anche ai condannati alla prigionia od alla detenzione.

Art. 17. — § 1. I condannati che scontano la pena del confino superiore a due anni di durata possono essere puniti in via disciplinale col mandato.

§ 2. Il mandato li obbliga a star ritirati nel proprio alloggio per un tempo non minore di tre giorni, nè maggiore di trenta.

§ 3. In caso di trasgressione, il mandato è convertito in arresto, secondo le disposizioni del Codice di Polizia punitiva.

Art. 18. — § 1. Regolamenti particolari stabiliscono

a) il modo di amministrazione e di sorveglianza per le case di pena;

b) le regole del vitto, del letto e del vestiario;

c) il modo delle occupazioni, le norme del lavoro, e la tassa delle gratificazioni;

d) le norme sugli esercizii del culto, ordinate a tutelare nel miglior modo possibile la libertà di coscienza, e quelle sulla istruzione religiosa, morale e industriale;

e) le norme relative alle cure sanitarie, ai passeggi, alle visite e alle corrispondenze;

f) il modo di applicazione delle pene disciplinali, e le Autorità che le possono infliggere.

§ 2. In questi medesimi regolamenti sono determinate le altre differenze nel trattamento dei condannati, a seconda delle varie specie di pena.



